

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO

PARTE I, II, III, IV - L'AQUILA, 6 MAGGIO 2005 -

DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila.- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (L. 2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500).

Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l'interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell'importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo **“dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”**.

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L'Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L'Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed atti della Regione

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 21.02.2005, n. 187:

**Società “Villa Dorotea” s.r.l. di Roma -
Accreditamento provvisorio della R.S.A.**

**Ubicata nel Comune di Scoppito (AQ) per
48 posti letto..... Pag. 6**

DELIBERAZIONE 21.02.2005, n. 188:

**Società “Alfa Polaris” s.r.l. di Avezzano
(AQ) – Autorizzazione all’espletamento di
attività di Residenza Sanitaria Assistenziale
(R.S.A.) per 56 posti letto residenziali nel
Comune di Avezzano. Pag. 11**

DELIBERAZIONE 08.03.2005, n. 278:

**R.S.A. della Società “Villa Dorotea” di
Scoppito (AQ) - Linee negoziali per la rego-
lamentazione dei rapporti in materia di
prestazioni erogate dalle Residenze Sanita-**

rie Assistenziali private accreditate D.G.R. n. 1175 del 12/4/96 per il triennio 2005-2007 - Definizione del budget..... Pag. 15

DELIBERAZIONE 14.03.2005, n. 285:

Rettifica dell'Allegato "D" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1261 del 30.11.2004. Pag. 41

DELIBERAZIONE 14.03.2005, n. 286:

L.R. 13.12.2004, n. 46, art. 20, comma 3, lettere k), l) ed m). Modalità di nomina dei rappresentanti della Consulta regionale dell'immigrazione. Pag. 43

DELIBERAZIONE 14.03.2005, n. 287:

L.R. n. 46/2004, art. 23. Istituzione del Registro regionale delle Associazioni degli stranieri immigrati e delle rispettive Federazioni. Pag. 44

DELIBERAZIONE 21.03.2005, n. 325:

Modifica parziale della Deliberazione di Giunta Regionale n. 9 del 26.01.2005 recante "Approvazione della graduatoria degli interventi ed ammissione al finanziamento previsto dall'art. 13 L.R. 17 Aprile 2003, n. 7. Pag. 52

DELIBERAZIONE 21.03.2005, n. 326:

Modifica parziale della D.G.R. n. 8 del 26.01.2005 recante "Approvazione della graduatoria ed ammissione al finanziamento previsto dall'art. 12 L.R. 7/2003". Pag. 52

DELIBERAZIONE 29.03.2005, n. 425:

L. 18 maggio 1989 n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo". Decreto Legge 11 giugno 1998 n. 180, convertito con la legge 3 agosto 1998, n. 267. "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania". Modifica della deliberazione 29.12.2004 n. 1386 recante adozione

dei Progetti di Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico "Difesa Alluvioni" e "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" nell'ambito dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi. - Proroga dei termini per le osservazioni ai contenuti dei Progetti di Piano. Pag. 53

DELIBERAZIONE 29.03.2005, n. 434:

Programma di edilizia residenziale pubblica in attuazione degli accordi di programma stipulati ai sensi del D.lgs 112/98. Bando per la selezione di progetti pilota di edilizia residenziale integrata e di servizio alle famiglie con portatori di handicap..... Pag. 60

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE E SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
*SERVIZIO ECONOMIA ITTICA E
PROGRAMMAZIONE VENATORIA*

DETERMINAZIONE 01.04.2005, n. DH18/13:

L.R. 11/1/84 n. 1, come modificata dall'art. 19 della L.R. 10/5/2002 n. 7: Modifiche ed integrazioni al disciplinare attuativo dell'accesso al regime di aiuti n. 400/2002 approvato con determinazione DH18/55 del 13/11/2003. Pag. 65

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE E SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
*SERVIZIO FORESTE DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 12.04.2005, n. DH16/342:

Reg. CE n. 1257/99, art. 30 – cap VIII – Silvicoltura – Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 – Misura i) "Altre misure forestali" – Deliberazione Giunta Regionale

d'Abruzzo n. 442 del 29.3.2005 - Bando presentazione domande periodo 2005 – 2006 – Approvazione elenco n. 1. dei beneficiari per le province di CHIETI - L'AQUILA - TERAMO. Pag. 73

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE E SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 07.04.2005, n. DH17/19:

Reg (CE) 1257/99 art. 33 Cap. IX – Miglioramento fondiario – PSR 2000/2006 ABRUZZO – Misura J e successive modifiche e integrazioni. OPERE: Miglioramento Fondiario Area Alto Vomano – Comune di Valle Castellana (Te) - Spesa richiesta € 116.956,15 BENEFICIARIO: C.B. Nord – Bacino “Tronto-Tordino e Vomano”, con sede in Teramo. Concessione contributo in conto capitale per un importo pari a € 105.699,00. Pag. 86

DETERMINAZIONE 07.04.2005, n. DH17/20:

Reg (CE) 1257/99 art. 33 Cap. IX – Miglioramento fondiario – PSR 2000/2006 ABRUZZO – Misura J e successive modifiche e integrazioni. OPERE: Miglioramento Fondiario Area Alto Vomano – Comune di Crognaleto (Te) - Spesa richiesta € 99.957,52. BENEFICIARIO: C.B. Nord – Bacino “Tronto-Tordino e Vomano”, con sede in Teramo Concessione contributo in conto capitale per un importo pari a € 90.806,74. Pag. 87

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE E SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO PIANI E PROGRAMMI INTEGRATI

DETERMINAZIONE 22.03.2005, n. DH1/33:

Reg (CE) 1257/99 art. 8 e PSR 2000/2006 Abruzzo Misura “B” - Insedimento giova-

ni agricoltori, D.G.R. n. 176 del 12.03.2004 – annualità 2004. Ditta: SAIP & C. di FONTE Roberto s.n.c. “Rappresentante Legale” DE AGOSTINIS Pierfranco CORFINIO (AQ)..... Pag. 89

DIREZIONE OO.PP., INFRASTRUTTURE
E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE ED
AREE URBANE, CICLO IDRICO
INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE,
PROTEZIONE CIVILE
*SERVIZIO CICLO IDRICO INTEGRATO
E RETI TECNOLOGICHE*

DETERMINAZIONE 07.04.2005, n. DC2/081:

L.R. 27.12.2001 n. 84: “Norme per la concessione di contributi regionali per il completamento della metanizzazione in Abruzzo” – Concessione del contributo in conto rata di ammortamento in favore del Comune di Luco dei Marsi (AQ)..... Pag. 90

DETERMINAZIONE 08.04.2005, n. DC2/85:

L.R. 27.12.2001 n. 84: “Norme per la concessione di contributi regionali per il completamento della metanizzazione in Abruzzo” – Concessione del contributo in conto rata di ammortamento in favore del Comune di Civita D’Antino (AQ)..... Pag. 91

DIREZIONE OO.PP., INFRASTRUTTURE
E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE ED
AREE URBANE, CICLO IDRICO
INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE,
PROTEZIONE CIVILE
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE*

DETERMINAZIONE 08.04.2005, n. DC7/66:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. – Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Alba Adriatica (TE)..... Pag. 92

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE
RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 07.04.2005, n. DD7/19:
**Reiscrizione in bilancio di fondi vincolati
eliminati dal conto dei residui..... Pag. 92**

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 31.03.2005, n. DF3/35:
D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 art. 27 - L.R.
28.04.2000 n. 83 – Consorzio per l'Area di
Sviluppo Industriale del Sangro, (A.S.I.)
[Via S. Nicola 46 – 66043 Casoli] – Autoriz-
zazione regionale n. 2803 del 29.11.1999 per
la realizzazione ed esercizio di un impianto
di essiccamento fanghi, ed un impianto di
pretrattamento reflui di difficile biodegra-
dabilità in agro di Paglieta-Atessa, di una
discarica di tipo 2/B per lo smaltimento dei
fanghi essiccati in loc. Cerratina del Comu-
ne di Lanciano (CH) e di un impianto di
pretrattamento del percolato da discariche
in località Cerratina del Comune di Lancia-
no (CH) – RINNOVO art. 27 inerente esclusi-
vamente: - impianto di pretrattamento
reflui di difficile biodegradabilità (denomi-
nato impianto FENTON); - impianto di
essiccamento fanghi. Pag. 95

DETERMINAZIONE 31.03.2005, n. DF3/36:
D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 art. 28 – L.R.
28.04.2000 n. 83 – Consorzio Intercomunale
C.I.V.E.T.A. - C.da Valle Cena 66051 Cu-
pello (CH) - Integrazione codici CER "Ri-
fiuti Compostabili" per impianto di compo-
staggio inerente l'Ordinanza n. 55 del
7/6/2001..... Pag. 102

DETERMINAZIONE 07.04.2005, n. DF3/39:

**DF3/39 Decreto Legislativo 05.02.1997 n.
22 e successive modifiche e integrazioni, art.
28 – Ditta EURO PIEMME S.r.l. – Via J.F.
Kennedy, s.n. – 65010 MOSCUFO (PE) –
Autorizzazione per l'esercizio di un impian-
to mobile di recupero rifiuti materiali edili
inerti non pericolosi. Pag. 103**

DETERMINAZIONE 07.04.2005, n. DF3/40:
D.Lgs. 5/02/97 n. 22 art. 28 - L.R.
28.04.2000 n. 83 - C.I.R.S.U. - Consorzio
Intercomunale Rifiuti Solidi Urbani - Via
Turati, n. 83 64022 Giulianova (TE) - Inte-
grazione codice CER 19 12 12, inerente la
Determinazione n. DF3/16 del 4/03/2004,
per la gestione dell'impianto di riciclaggio e
compostaggio con annessa discarica di
servizio, sito in località Casette di Grasciano
nel Comune di Notaresco. Pag. 109

DETERMINAZIONE 07.04.2005, n. DF3/41:
D.Lgs. 05.12.1997, n. 22 e successive mo-
difiche ed integrazioni. D.Lgs. 13.01.03, n.
36, art. n. 17. L.R. 28.04.2000, n. 83. – Ap-
provazione del piano di adeguamento della
discarica per rifiuti inerti ubicata in località
San Marcello nel comune di Celano (AQ),
già autorizzata con Ordinanza n. 35 del
16/02/2001, presentato da A.C.I.A.M. S.p.A.
Via Oslavia n. 6 - 67051 Avezzano (AQ).
..... Pag. 110

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO
ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 18.03.2005, n. DF2/35:
Autorizzazione relativamente alle emis-
sioni in atmosfera, per l'impianto di "rica-
rica di batterie" – per i fini ed ai sensi del
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 – della
Ditta TNT ARVIL da ubicarsi in s.s. 154

Val di Sangro del Comune di Paglieta (CH)
 – c/o Stabilimento SEVEL. Pag. 114

DETERMINAZIONE 18.03.2005, n. DF2/36:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per gli impianti di “produzione idrogeno da metano – REFORMER” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 – della Ditta DEGUSSA MEDAVOX da ubicarsi in P.le Elettrochimica – Comune di Bussi sul Tirino (PE). Pag. 114

Parte III

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

COMUNE DI ATRI (TE)

Adozione della Variante parziale al PRG di Atri per ampliamento zona produttiva c.da Stracca e modifica art. 42 NTA. Pag. 115

COMUNE DI CASALANGUIDA (CH)

Graduatoria Definitiva assegnazione alloggi E.R.P. – Bando di Concorso Generale n. 1/2004 del 08.03.2004..... Pag. 116

COMUNE DI COLLECORVINO (PE)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.03.2005: Variante alle N.T.A. del Piano Particolareggiato “Stazione” ai sensi dell’art. 20 della L.R. 18/83 e successive modificazioni ed integrazioni – Accoglimento osservazioni e approvazione definitiva. Pag. 117

COMUNE DI GESSOPALENA (CH)

Avviso approvazione definitiva nuovo Piano Regolatore Generale. Pag. 117

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO (CH)

Decreto Sindacale di approvazione di Accordo di Programma per l’attuazione del Programma di Recupero Urbano “Di Vincenzo S.P.A.”. Pag. 117

COMUNE DI SCAFA (PE)

Delibera del Consiglio Comunale n. 04 del 05.03.2005 Ampliamento di un’autofficina Ditta: Autofficina D.A.R. di Roberto D’Amico – D.P.R. 447/98 e D.P.R. 440/2000 art. 5. Pag. 118

COMUNE DI SCERNI (CH)

Avviso di approvazione definitiva della Seconda Variante al Piano Regolatore Esecutivo. Pag. 119

CONSORZIO PER IL NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SULMONA (AQ)

Avviso di deposito degli atti relativi al piano Regolatore Territoriale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona. Pag. 119

ENEL DISTRIBUZIONE SPA DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI - RETE ELETTRICA ZONA DI TERAMO

Costruzione ed esercizio Km 1,850 di linea MT 20kV in cavo interrato 3x1x185 mmq, km 1,700 di linea BT 220/380 V in cavo interrato AL 3x1x150+95N, e realizzazione di n. 4 cabine Box MT/BT per elettrificazione area produttiva denominata “PP SOTTOZONA D4”, in località Autoporto S. Lucia di Roseto Degli Abruzzi (TE). Prat. 276/D/TE. Pag. 120

 PARTE I

 LEGGI, REGOLAMENTI
 ED ATTI DELLA REGIONE

 ATTI

 DELIBERAZIONI DELLA
 GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 21.02.2005, n. 187:

**Società "Villa Dorotea" s.r.l. di Roma -
 Accreditamento provvisorio della R.S.A.
 Ubicata nel Comune di Scoppito (AQ) per 48
 posti letto.**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Deliberazione n. 651 del 9/8/03 con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato la Società "Villa Dorotea" s.r.l. di Roma ad attivare una R.S.A. per complessivi 60 p.l. residenziali articolati in 3 moduli da 20 p.l. destinati ad anziani non autosufficienti nel Comune di Scoppito (AQ);

Vista la nota del 17/01/05 con la quale la Società "Villa Dorotea" s.r.l. sollecita l'accREDITAMENTO della struttura di che trattasi;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 265 del 1 marzo 2000, n. 706 del 12 aprile 2000, n. 491 del 13 giugno 2001, n. 570 del 4 luglio 2001, n. 1248 del 12 dicembre 2001, n. 672 dell'1 agosto 2002 e n. 728 del 10 agosto 2002 aventi ad oggetto: "*AccREDITAMENTO provvisorio R.S.A.*";

Dato atto:

- che con i citati provvedimenti si procedeva ad accREDITARE provvisoriamente, fino alla definizione dei criteri e requisiti previsti per l'accREDITAMENTO definitivo, alcune strutture

pubbliche e private già autorizzate, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1175/1996 e del D.P.R. 14 gennaio 1997, con salvezza delle determinazioni che saranno assunte a completamento dei programmi previsti;

- che i predetti atti possano essere integrati con l'accREDITAMENTO provvisorio della R.S.A. di che trattasi, limitatamente a n. 48 posti letto dei 60 autorizzati (80%);
- che l'accREDITAMENTO in parola è ricompreso all'interno delle percentuali, riservate alle strutture private, previste dal Piano Sanitario Regionale per il triennio 1999/2001, pag. 1923, come da prospetto allegato "A";
- che la richiesta di accREDITAMENTO della struttura in parola è in linea con le disposizioni contenute al punto 1 del dispositivo della delibera di Giunta Regionale n. 649 del 9/8/03 di sospensione degli accREDITAMENTI provvisori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, come da prospetto allegato "B";

Atteso che:

- l'accREDITAMENTO in parola comporta la verifica annuale del volume delle attività svolte e della qualità dei risultati raggiunti e che l'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accREDITAMENTO;
- che, per quanto concerne l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali da stipulare, si fa riferimento alla Delibera di Giunta Regionale n. 753 del 30/8/04;
- l'accREDITAMENTO di cui al presente atto opera a condizione che la struttura accetti espressamente il sistema di remunerazione delle tariffe determinate con atto di Giunta Regionale n. 661 dell'1/8/2002;

Dato atto che il Direttore Regionale della Direzione Sanità ed il Dirigente del Servizio

Assistenza Distrettuale, Riabilitativa e Medicina Sociale hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente trascritte-

1. di procedere all'accREDITAMENTO provvisorio della R.S.A. in parola per n. 48 posti letto, per le seguenti motivazioni:
 - l'accREDITAMENTO in parola è ricompreso all'interno delle percentuali, riservate alle strutture private, previste dal Piano Sanitario Regionale per il triennio 1999/2001, pag. 1923, come da prospetto allegato "A";
 - è in linea con le disposizioni contenute al punto 1 del dispositivo della delibera di Giunta Regionale n. 649 del 9 agosto 2003 di sospensione degli accREDITAMENTI provvisori delle strutture sanitarie, so-

cio-sanitarie, come da prospetto allegato "B";

2. l'accREDITAMENTO in parola comporta la verifica annuale del volume delle attività svolte e della qualità dei risultati raggiunti e che l'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accREDITAMENTO concesso;
3. che, per quanto concerne l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali da stipulare, si fa rinvio alla delibera di Giunta Regionale n. 753 del 30/8/04;
4. l'accREDITAMENTO di cui al presente atto opera a condizione che la struttura accetti espressamente il sistema di remunerazione delle tariffe determinate con atto di Giunta Regionale n. 661 dell'1/8/2002;
5. di predisporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Segue allegato

ALL. "A"

ELENCO R.S.A. PRIVATE AUTORIZZATE E ACCREDITATE
NEL TERRITORIO DELLA REGIONE ABRUZZO



Ente	Ubicazione	ASL	P.I. autorizz.	P.I. accredit.
INI Canistro s.r.l. Località Cotardo Canistro (AQ)	Canistro (AQ)	Avezzano- Sulmona	60	56
S. Giovanni s.a.s Via Monte Bondone, 2 S. Giovanni Teatino (CH)	S. Giovanni Teatino (CH)	Chieti	60	50
Fondazione S. Maria della Pace Sede legale Via Bruxelles, 34 - Roma	C.da Madonna delle Grazie, 1 - Fontecchio (AQ)	L'Aquila	80	80
Società S. Rita s.r.l. Via Gesi, 35 - S. Maria Imbaro (CH)	S. Maria Imbaro (CH)	Lanciano- Vasto	40	40
Società EMME EMME s.n.c. Sede legale Via V. Arminjon, 5 Roma	Via Rosini Casalbordino (CH)	Lanciano- Vasto	40	30
Casa di Cura De Cesaris S.p.A. C.da Bucciarelli, 13 Spoltore (PE)	Spoltore (PE)	Pescara	115	104
Cris '89 s.r.l. Via Bompadre, 36 Giulianova (TE)	Giulianova (TE)	Teramo	60	30
S. Vitale s.r.l. C.da da Monte Calvo, 3 Atessa (CH)	S. Salvo (CH)	Lanciano- Vasto	40	32
Società ARTEL s.r.l. P.zza della Marina, 2/4 Pescara	Montesilvano (PE)	Pescara	60	60
Opera S. Maria della Pace Via Collutri, 1 Celano (AQ)	Celano (AQ)	Avezzano- Sulmona	50	40
Società Villa Gaia Via A. Di Litio, 1 Lecce dei Marsi (AQ)	Lecce dei Marsi (AQ)	Avezzano- Sulmona	30	24
Società EUMEDICA s.r.l. Via L'Aquila, 10 Pescara	L'Aquila	L'Aquila	75	60
Istituto Don Orione Via Corradini, 21 Avezzano	Avezzano (AQ)	Avezzano- Sulmona	55	44

Società Cooperativa Sociale 2000 a.r.l. Via Dalmazia, 116 Vasto Marina (CH)	Castel di Sangro	Avezzano-Sulmona	35	28
Società S. Domenico Via della Difesa, 1 Villalago (AQ)	Villalago (AQ)	Avezzano-Sulmona	20	16
Società SUND Via Lago di Como, 1 Montesilvano (PE)	Montesilvano (PE)	Pescara	60	36
Cooperativa Sociale SAMIDAD a.r.l. Piazzale Plebiscito, 36 Lanciano (CH)	Lanciano (CH)	Lanciano-Vasto	25	20
TOTALE			905	737

Modelli/Colarossi nuovo modello5/dla

La presente copia è conforme all'originale e si compone di fogli..... e di.....
facciate ciascheduna vidimata da apposito timbro recante la dicitura "Regione Abruzzo - Direzione Sanità"
Pescara, lì 24/04/05




IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

D.ssa Lucia COLAROSSÌ

ALL. "B"



RSA ACCREDITATE PER ZONA ALTIMETRICA



GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 21.02.2005, n. 188:

Società “Alfa Polaris” s.r.l. di Avezzano (AQ) – Autorizzazione all’espletamento di attività di Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) per 56 posti letto residenziali nel Comune di Avezzano.

LA GIUNTA REGIONALE

Viste

- l’Ordinanza Dirigenziale DG4/028 del 30/08/2001 con la quale il Dirigente del Servizio Assistenza Distrettuale, Riabilitativa e Medicina Sociale ha espresso, ai sensi della Delibera di G.R. n. 100/00, il parere di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale in merito al progetto di attivazione di una R.S.A. nel Comune di Avezzano (AQ) presentato dalla Società “Alfa Polaris” S.r.l. di Avezzano, per complessivi 56 p.l. residenziali;
 - le determinazioni n. DG4/024 del 29/10/2002 e n. DG4/018 del 13/11/2003 con le quali sono state concesse, alla Società “Alfa Polaris” s.r.l. di Avezzano, due proroghe al termine fissato con Ordinanza DG4/028 del 30/08/2001, per l’allestimento della R.S.A.;
 - la nota del 2/10/04 con la quale L’Amministratore della Società “Alfa Polaris” s.r.l. di Avezzano ha comunicato di aver ultimato i lavori per il funzionamento della R.S.A.;
 - la nota n. 21653/4 del 17/11/04 con la quale il Dirigente del Servizio Assistenza Distrettuale Riabilitativa e Medicina Sociale - Ufficio R.S.A. e Medicina Sociale - ha chiesto, a seguito della predetta comunicazione, all’AUSL di Avezzano/Sulmona di effettuare presso la struttura della Società “Alfa Polaris” s.r.l. la verifica ispettiva per il possesso dei requisiti, così come previsto al punto 11 della deliberazione di Giunta Regionale n. 1175/1996;
 - la nota n. 12527/04 del 24/11/2004 con la quale il Responsabile del Servizio Commerciale dell’Azienda USL di Avezzano/Sulmona, a seguito del sopralluogo ispettivo effettuato presso la struttura della Società “Alfa Polaris” s.r.l. di Avezzano, ha certificato l’idoneità dello struttura allo svolgimento di attività di R.S.A., per complessivi 56 posti letto residenziali di cui 40 destinati ad anziani non autosufficienti e 16 destinati ai disabili ed ha trasmesso nel contempo la documentazione prevista al p.11 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1175/96 (depositata agli atti del Servizio Assistenza Distrettuale, Riabilitativa e Medicina Sociale - Ufficio R.S.A. e Medicina Sociale);
- Viste:
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1175 del 12 aprile 1996 e n. 448 del 26 febbraio 1997;
 - la legge regionale n. 62/1998 che ha recepito il D.P.R. 14 gennaio 1997;
 - la legge regionale n. 37 del 2 luglio 1999, recante “*Piano Sanitario Regionale per il triennio 1999/2001*”;
 - la deliberazione della Giunta Regionale n. 2502 del 24 novembre 1999, concernente: “*Fissazione delle diarie da corrispondere per soggiorni in R.S.A.*”;
 - la deliberazione di Giunta Regionale n. 100 del 9 febbraio 2000, concernente: “*Art. 8-ter del D.Lgs. n. 229/1999 – Disciplina del regime autorizzatorio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie*”;
 - la deliberazione di G.R. n. 661 del 1/8/02, concernente “*Modificazione alla delibera-*

zione della G.R. n. 2502 del 24/11/99”, avente ad oggetto “Fissazione delle diarie da corrispondere per soggiorni in R.S.A.”;

- la deliberazione n. 484 del 19 giugno 2003, avente ad oggetto: “Sospensione dell’esame delle richieste concernenti l’accogliibilità delle autorizzazioni all’esercizio delle attività sanitarie di cui alle tipologie delle strutture contemplate all’art. 8-ter, 1 comma, del D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni”;
- la deliberazione n. 140 del 12 marzo 2004, concernente: “Integrazioni alla deliberazione di Giunta Regionale n. 481 del 19 giugno 2003”, avente ad oggetto: “Sospensione dell’esame delle richieste concernenti l’accogliibilità delle autorizzazioni all’esercizio delle attività sanitarie di cui alle tipologie delle strutture contemplate all’art. 8-ter, 1 comma, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni”;

Visto, altresì, che nella richiamata deliberazione n. 1175/1996, si fa obbligo alle strutture autorizzate di:

- presentare all’Azienda U.S.L. competente per territorio, entro il termine indicato nei provvedimenti di autorizzazione, l’elenco nominativo previsto dall’organigramma del personale con il numero delle ore settimanali di lavoro e relative mansioni;
- di presentare l’elenco del personale a rapporto di lavoro diverso, con l’indicazione del tipo di rapporto di lavoro, del numero delle ore settimanali di attività e relative mansioni;

Dato atto che il Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. competente per territorio verifica la corrispondenza fra l’organigramma del personale e l’elenco del personale assunto, unitamente ai titoli di studio dei singoli operatori;

Accertato che, ai sensi dell’art. 2, p. 5, della legge regionale n. 11 del 29 marzo 2001, con-

cernente: “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001/2003 della Regione Abruzzo”, cessa l’applicazione delle tasse sulle concessioni regionali di cui alla tariffa allegata al D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto della richiesta di accreditamento della Società Alfa Polaris s.r.l., allegata alla documentazione trasmessa dall’AUSL di Avezzano-Sulmona;

Precisato che la suddetta richiesta di accreditamento della struttura in parola non è in linea con la delibera di Giunta Regionale n. 649 del 9 agosto 2003 di sospensione degli accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, in quanto il territorio di riferimento, come da prospetto allegato “A”, non è sprovvisto di R.S.A. e quindi non compatibile con la immissione provvisoria di nuovi erogatori accreditati;

Preso atto che il Legale Rappresentante della Società “ALFA POLARIS” s.r.l. è il Prof. Carmine Bisceglie, nato a Venosa (PZ) il 26/11/43 e residente a Roma, in Via Orazio dello Sbirro;

Dato atto che il Direttore Regionale della Direzione Sanità ed il Dirigente del Servizio Assistenza Distrettuale, Riabilitativa e Medicina Sociale hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente trascritte-

1. di autorizzare la Società “ALFA POLARIS” S.r.l. con sede in Avezzano (AQ) - all’attivazione di una R.S.A. per complessivi 56 posti letto residenziali, articolati in 2


- moduli da 20 posti letto destinati ad anziani non autosufficienti e 1 modulo da 16 posti letto destinato ai disabili, nel Comune di Avezzano (AQ);
2. di assegnare alla Società "ALFA POLARIS" S.r.l. il termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, per la trasmissione dell'elenco del personale, all'Azienda U.S.L. competente per territorio, precisando che, trascorsi inutilmente 120 giorni da tale termine, l'autorizzazione decade;
 3. che, alla predetta scadenza la R.S.A. della Società in questione deve essere dotata degli arredi, delle dotazioni strumentali e delle attrezzature sanitarie elencate nella documentazione prodotta;
 4. di affidare alla competente Azienda U.S.L. di Avezzano/Sulmona il compito di effettuare periodiche verifiche per la corrispondenza della struttura in parola ai requisiti previsti dalle disposizioni di legge in materia di attività e funzionamento di R.S.A.;
 5. che la presente autorizzazione è strettamente personale e non può essere ceduta ad altri se non espressamente autorizzati;
 6. di non procedere all'accreditamento della struttura in questione in quanto non è in linea con la delibera di Giunta Regionale n. 649 del 9 agosto 2003 di sospensione degli accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, in quanto il territorio di riferimento, come da prospetto allegato "A", non è sprovvisto di R.S.A. e quindi non compatibile con la immissione provvisoria di nuovi erogatori;
 7. di predisporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Segue allegato



ALL. A

RSA ACCREDITATE PER ZONA ALTIMETRICA



GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 08.03.2005, n. 278:

R.S.A. della Società “Villa Dorotea” di Scoppito (AQ) - Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalle Residenze Sanitarie Assistenziali private accreditate D.G.R. n. 1175 del 12/4/96 per il triennio 2005-2007 - Definizione del budget.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 8-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 502/1992;

Visto l'art. 6 comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Visto l'art. 2, comma 8, della legge 28 dicembre 1995 n. 549;

Visto l'art. 32, comma 8 e 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 1175 del 12/4/96 avente ad oggetto: “Norme di attuazione del Piano Sanitario Regionale 1994/96 in materia di Residenze Sanitarie Assistenziali”;

Dato atto che:

- le Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) private con le quali procedere alla negoziazione delle prestazioni per il triennio 2005-2007 sono quelle autorizzate ed accreditate con formali atti della Regione;
- la tipologia delle prestazioni da rendere da parte di ciascuna struttura è quella prevista dagli atti di autorizzazione ed accreditamento delle strutture stesse;

Atteso che:

- il quadro negoziale derivante dai precedenti accordi con le Aziende U.S.L. non ha prodotto una sostanziale certezza nei

rapporti tra le R.S.A. private accreditate e il S.S.R., determinando una serie di contenziosi ancora in atto;

- il Componente la Giunta, preposto alla Direzione Sanità, ha sviluppato una serie di azioni miranti a ricondurre l'intera problematica nell'alveo di regole uniformi che diano precisa contezza dello svolgimento delle attività di erogazione di prestazioni riabilitative, nell'ottica del mantenimento delle prestazioni in R.S.A. private all'interno della rete assistenziale integrata regionale;
- in attesa del varo del 3° Piano Sanitario Regionale in corso di predisposizione, dal quale si dovranno pienamente desumere le priorità programmatiche di cui al comma 1, (lettera b) dell'art. 8 – quinquies del D.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, e di stabilire un nuovo percorso per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private, si debba procedere con il presente deliberato alla determinazione delle linee regionali che consentiranno all'Amministrazione Regionale, in nome e per conto delle Aziende Sanitarie Locali, di addivenire, per il triennio 2005-2007, alla sottoscrizione con le strutture private di formali accordi contrattuali per le prestazioni in R.S.A. con riguardo alle attuali risorse finanziarie del S.S.R.;

Visto il verbale dell'incontro intervenuto con la struttura privata accreditata “Villa Dorotea” s.r.l. erogatrice di prestazioni in R.S.A., tenutosi presso gli Uffici della Giunta Regionale di L'Aquila, il giorno 3/3/2005, del quale si riporta in allegato copia, sottoscritto dal Rappresentante Legale della Società “Villa Dorotea” e dal Componente la Giunta che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato (allegato 1), trasmesso alla Direzione Sanità con nota n. 68 del 4/3/2005;

Precisato che in detto verbale viene evidenziato che il contratto negoziale avrà una durata triennale ed il calcolo del budget complessivo annuale per ciascuna struttura per il triennio 2005-2007 sarà stabilito sulla base del prospetto allegato 2 elaborato dal Dirigente del Servizio Assistenza Distrettuale Riabilitativa e Medicina Sociale attraverso il calcolo matematico ottenuto moltiplicando i posti letto accreditati per la media delle tariffe regionali in vigore (prima, seconda, terza fascia e nucleo alzheimer prima e seconda fascia);

Tenuto conto che la Regione Abruzzo ha effettuato l'ultimo aggiornamento tariffario per le prestazioni in R.S.A. con Delibera di Giunta Regionale n. 661/02 e che è pertanto necessario adeguare le tariffe agli indici ISTAT concernenti il costo della vita e all'applicazione dei rinnovi contrattuali verificatesi;

Dato atto che la Giunta Regionale si impegna a mettere in condizione la Direzione Sanità di:

- introdurre meccanismi di controllo e di gestione del contenimento della spesa sanitaria in R.S.A. entro i tetti programmati;
- pervenire in ambito regionale alla prefigurazione di comportamenti omogenei di tutti gli erogatori accreditati;
- di potenziare le procedure di controllo tese a contrastare la non corretta applicazione del sistema di remunerazione a prestazione, anche alla luce dei contenuti del Dpcm 29 novembre 2001, che ha definito i livelli essenziali di assistenza (Lea);

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2502 del 24/11/99 avente ad oggetto: 'Fissazione delle diarie da corrispondere per soggiorni in R.S.A.';

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 661 dell'1/8/2002, avente ad oggetto "modificazioni alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2502 del 24/11/99 avente ad oggetto: 'Fissazio-

ne delle diarie da corrispondere per soggiorni in R.S.A.'";

Vista la legge regionale n. 77 del 14 settembre 1999 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 15 del 26 aprile 2004 (*Legge finanziaria regionale 2004*) che all'art. 117 di modifica dell'art. 32 della L.R. 146/1996, istituisce l'Ufficio Unico degli Acquisti;

Dato atto che il Direttore Regionale della Direzione Sanità e il Dirigente del Servizio Assistenza Distrettuale, Riabilitativa e Medicina Sociale hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate ed approvate

- 1) di fissare il budget complessivo ed invalicabile relativo alla spesa 2005 per i servizi erogati dalla R.S.A. "Villa Dorotea" in favore di pazienti residenti nella Regione Abruzzo, nella misura di Euro 1.223.071;
- 2) di fissare sin d'ora, per le annualità 2006 e 2007, il budget complessivo pari a quello dell'anno precedente, incrementato sulla base della variazione percentuale dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI I-STAT);
- 3) di approvare, relativamente alle prestazioni rese ai pazienti residenti nella Regione Abruzzo, il Piano Preventivo Annuale di riparto del tetto annuo invalicabile, costituito dalla ripartizione del budget complessivo per la R.S.A. "Villa Dorotea", secondo la

- tabella, allegato 2 al presente deliberato che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 4) di stabilire la verifica su base campionaria delle prestazioni in termini di appropriatezza e di legittimità attraverso la Commissione Ispettiva permanente, nominata dalla Direzione Regionale Sanità. Il campione oggetto di verifica non può essere inferiore al 5% del numero di prestazioni erogate. Le risultanze pervenute della Commissione Ispettiva vengono inviate anche alle altre Regioni del territorio nazionale, di provenienza dell'assistito, al fine di far corrispondere alle strutture le relative remunerazioni sulla base della congruità delle prestazioni erogate.
 - 5) di approvare il modello di contratto negoziabile per le prestazioni in R.S.A. erogate dalle Strutture Private riportato in allegato (allegato 3), condiviso con gli erogatori di prestazioni in R.S.A.;
 - 6) di stabilire che i suddetti contratti devono essere sottoscritti dagli erogatori di prestazioni in R.S.A. accreditati entro dieci giorni dalla notifica del presente deliberato e a seguito di formale convocazione presso la Direzione Regionale Sanità, e che, in caso di mancata sottoscrizione, viene temporaneamente sospeso l'accredimento dell'erogatore inadempiente, mediante formale Determinazione del Dirigente del Servizio competente;
 - 7) di autorizzare alla sottoscrizione dei contratti il Dirigente competente in materia di Ufficio Unico degli Acquisti;
 - 8) di stabilire che annualmente, relativamente al 2006 e 2007, entro il 30 novembre dell'anno precedente, si provvederà all'approvazione del piano preventivo annuale, nel rispetto del presente deliberato, con determina dirigenziale del Dirigente competente in materia di Ufficio Unico degli Acquisti;
 - 9) di stabilire che ciascun Direttore Generale / Legale Rappresentante delle Aziende Sanitarie Locali, proceda all'adozione di tutti gli atti amministrativi che si rendessero necessari in relazione al contratto di cui all'allegato 3, su richiesta del Dirigente competente in materia di ufficio Unico degli Acquisti - UUA entro sette giorni dalla richiesta medesima. La mancata adozione da parte dei Direttori Generali / Legali rappresentanti di tali eventuali atti costituisce grave motivo ai fini della risoluzione del contratto con il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 3 bis comma 7 Dlgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - 10) di assumere, relativamente al triennio 2005-2007, il tariffario attualmente vigente, così come recepito dalle delibere di Giunta Regionale citate in premessa;
 - 11) di procedere alla notifica del presente atto ai Direttori generali delle AUSL;
 - 12) di pubblicare il presente atto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Segue allegato



GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 1**VERBALE DI INCONTRO CON LA R.S.A. PRIVATA ACCREDITATA "VILLA DOROTEA" S.R.L. DI SCOPPITO (AQ) NEL TERRITORIO DELLA REGIONE ABRUZZO**

L'anno 2005, il giorno 3 del mese di Marzo alle ore 10.30 a L'Aquila, Via L. Da Vinci 6, Palazzo CONBIT, presso gli Uffici della Giunta Regionale, per discutere il seguente

Ordine del giorno

1. Fissazione del budget triennio 2005-2006-2007.
2. Contratto negoziale 2005-2006-2007.
3. Definizione del tariffario vigente.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

Per la Regione Abruzzo:

- Il Componente la Giunta: Arch. Vito Domenici
- Il membro della Segreteria-Sanità: Ing. Tommaso Zarra

Per la struttura accreditata

- "Villa Dorotea" s.r.l. - Scoppito (AQ) - Dr. Vittorini Enrico

Assume il coordinamento della riunione l'Arch. Vito Domenici il quale chiama a fungere da segretario verbalizzante l'Ing. Tommaso Zarra.

Discussione punti all'ordine del giorno***Primo punto - Fissazione del budget triennio 2005-2006-2007.***

Trattando il primo punto l'Arch. Vito Domenici espone con chiarezza l'impostazione metodologica per la definizione del contratto negoziale 2005-2007.

In particolare evidenzia che il contratto negoziale:

- Avrà una durata triennale (2005-2006-2007);
- Il calcolo del budget per l'erogatore presente, per il triennio 2005-2006-2007, sarà stabilito sulla base del prospetto elaborato dal Dirigente Regionale competente, attraverso il calcolo matematico ottenuto moltiplicando i posti letto accreditati per la media delle tariffe regionali in vigore - prima, seconda, terza fascia e nucleo alzheimer;
- Prevederà che la sottoscrizione dello stesso avvenga entro dieci giorni dalla data di adozione della Delibera di Giunta Regionale per la fissazione del budget; in caso di mancanza di sottoscrizione sarà sospeso l'accreditamento alla Società "Villa Dorotea" s.r.l. di Scoppito (AQ);
- Su richiesta del Rappresentante Legale della Società di che trattasi, si evidenzia che in fase di contrattazione, sarà stabilito che l'autorizzazione preventiva della ASL

Via Conte di Ruvo, n° 74 - 65100 PESCARA
Tel. 085 7671 - Fax 085 7672637



GIUNTA REGIONALE



competente, per l'individuazione dell'impegno di spesa, non è più necessaria, visto che il contratto negoziale che si andrà a firmare sarà stipulato direttamente con la Direzione Regionale Sanità "Ufficio Unico degli Acquisti" - UUA. Restano tuttavia valide tutte le autorizzazioni preventive di carattere medico-sanitario vigenti o che comunque saranno normate dal Protocollo Ispettivo;

- Si evidenzia, altresì, che le modalità di accesso alle erogazioni dei servizi da parte degli utenti saranno disciplinate dal Protocollo Ispettivo;
- Prevederà la verifica su base campionaria delle prestazioni in termini di appropriatezza e di legittimità attraverso una commissione ispettiva permanente nominata dalla Direzione Sanità e secondo il protocollo ispettivo approvato dal gruppo di lavoro misto costituito con Determina Dirigenziale n.106 del 28/10/2004;
- Il budget per il triennio 2005-2006-2007, ripartito per singola annualità, sarà riportato nello schema di contratto che verrà allegato alla delibera di Giunta Regionale;
- Il budget per il triennio 2005-2006-2007 è da riferirsi esclusivamente alle prestazioni erogate in favore di pazienti residenti in Regione Abruzzo.

Dopo ampia ed approfondita discussione vengono accolte le proposte del Componente la Giunta.

In particolare la Società "Villa Dorotea" s.r.l. delega il Componente la Giunta a stabilire - sulla base dei criteri sopra riportati - il budget per le annualità 2005-2006-2007.

Secondo punto - Contratto negoziale 2005-2007.

Il contratto negoziale, rispondente a quanto espresso nel punto precedente, è allegato al presente verbale e di questo è parte integrante e sostanziale; viene approvato dopo ampia discussione.

Terzo punto - Definizione del tariffario vigente

Relativamente al tariffario, si assume a riferimento per il triennio 2005-2007, quello attualmente vigente, così come recepito dalle delibere di Giunta Regionale, ed allegato al contratto negoziale.

Null'altro essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 11.15 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Componente la Giunta
Arch. Vito D'Amico

Il Segretario Verbalizzante

Ing. Tommaso Zarra

Gli intervenuti

Società "Villa Dorotea" s.r.l.

Dr. Vittorini Enrico

Relazioni Verbale Villa dorotea /cf



SCHEMA DI CONTRATTO
PRESTAZIONI EROGATE DALLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE (R.S.A.)
ACCREDITATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE ABRUZZO

TRA

- La Regione Abruzzo, Ufficio Unico degli Acquisti (di seguito "U.U.A."), nella persona del Dott. Mario Romano, Dirigente dell'U.U.A., (di seguito "Regione"), in nome e per conto delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo

E

- la Struttura privata _____, ubicata in _____, Via _____ n. ____, autorizzata con provvedimento n. _____ del _____, rilasciato da _____ ad esercitare attività residenziali sanitarie assistite, (di seguito "la Struttura")

PREMESSO CHE

- 1) la Struttura è transitoriamente accreditata in quanto convenzionata alla data del 1 gennaio 1993 per l'erogazione, a carico del S.S.N., di prestazioni residenziali sanitarie assistite, tutte rese nel contesto della Struttura;
- 2) la Struttura, attualmente titolare di accreditamento transitorio ex legge n. 724/1994 è intenzionata ad ottenere l'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 *quater* D.Lgs. n. 502/1992, come modificato dal D.Lgs. 229/1999;
- 3) l'accreditamento provvisorio ha efficacia per tutte le A.S.L. funzionanti nel territorio regionale e nazionale, naturalmente a condizione che gli utenti della loro circoscrizione intendano servirsene, nel rispetto della loro libera facoltà di scelta;
- 4) la sottoscrizione del presente contratto inserisce la Struttura tra i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie di cui la Regione, si avvale ai sensi dell'art. 8 *bis* del già citato D.Lgs. n. 502/1992, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", come modificato dal D.Lgs. n. 229/1999, per assicurare ai propri cittadini le prestazioni incluse nei livelli uniformi essenziali di assistenza di cui all'art. 1 del medesimo decreto;
- 5) la Struttura ha prodotto regolare autocertificazione alla Regione Abruzzo e, precisamente, al Settore Sanità e Sicurezza Sociale e, in copia, all'Azienda A.S.L. di competenza così come stabilito dalla L.R. n. 85 del 1989 e atti consequenziali, nonché dalle normative cogenti in materia di sicurezza nell'ambiente di lavoro. Detta autocertificazione comprende i seguenti punti:
 - a) protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza elettrica e continuità elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti, eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti,



- condizioni microclimatiche, impianti di distribuzione gas, materiali esplosivi;
- b) la Struttura afferma di aver attuato programmi di valutazione e miglioramento delle qualità delle prestazioni rese;
- c) la Struttura dichiara di aver prodotto il regolamento interno nel quale sono esplicitati:
- la missione;
 - i campi d'azione ed i metodi attuati per promuovere gli obiettivi;
 - l'organizzazione interna con riferimento all'organigramma nel quale sono individuati i responsabili delle articolazioni operative e delle funzioni di supporto tecnico-amministrativo e definite le loro funzioni;
 - le modalità di erogazione del servizio;
 - le prestazioni e le attività erogate negli anni precedenti;
 - l'indicazione del responsabile della promozione ed aggiornamento del personale;
 - l'elenco delle dotazioni tecnologiche.
- 6) l'art. 8 *quinquies*, comma 1, del D.Lgs. n. 502/1992, ha stabilito che la Regione definisca l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali di cui al successivo punto e individui i soggetti interessati;
- 7) l'art. 8 *quinquies*, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 stabilisce che, in attuazione di quanto previsto dal primo comma del medesimo articolo, la Regione e le Aziende Sanitarie Locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative che indichino:
- a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;
 - b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima Azienda Sanitaria Locale, si impegnano ad assicurare;
 - c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale;
 - d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali;
 - e) il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che dovranno essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza e della qualità della assistenza prestata e delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 8 *octies*;



8) è stata avvertita la diffusa esigenza di giungere ad una definizione comune e concordata del contenuto degli accordi contrattuali di cui al punto precedente e della definizione degli aspetti regolamentari più rilevanti dei rapporti tra la Regione, le Aziende Sanitarie Locali e le strutture private erogatrici delle prestazioni residenziali sanitarie assistite, nonché l'esigenza di uniformare il più possibile il contenuto dei suddetti accordi contrattuali attraverso la definizione di uno schema di contratto standard condiviso da tutte le strutture private ed utilizzabile dalla Regione e dalle strutture private stesse. In tale ottica, e' stato raggiunto un accordo di massima nella definizione degli aspetti di cui sopra sintetizzati e raccolti in un verbale di incontro del 15 febbraio 2005 sottoscritto dal Componente la Giunta preposto alla Sanità e dalle strutture private erogatrici delle prestazioni residenziali sanitarie assistite, operanti nel territorio avente ad oggetto:

- a) le linee guida per la definizione del contratto negoziale per il triennio 2005-2006-2007;
- b) la fissazione del budget per il triennio 2005-2006-2007 e la ripartizione dello stesso per singola annualità ed erogatore;
- c) la definizione del tariffario vigente.

La definizione su base negoziale degli aspetti di cui sopra è stata, altresì, realizzata nel comune intento di stabilire una fattiva collaborazione tra la Regione, le Aziende Sanitarie Locali e le strutture private nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi del S.S.N. e di ridurre quanto più possibile le occasioni di contrasto e l'emersione di aspetti di criticità nei rapporti tra la Regione e le Aziende Sanitarie Locali, da una parte e le strutture private erogatrici, dall'altra; a tal fine, nella definizione negoziale degli aspetti regolamentari di cui sopra, si sono tenute in considerazione anche le recenti posizioni assunte dai giudici amministrativi ed ordinari, sia di primo che di secondo grado, su alcuni aspetti di criticità sollevati dalle strutture accreditate; ciò al fine di ridurre, nel comune interesse delle parti, le occasioni di impugnazione dei provvedimenti regionali in materia e degli accordi negoziali;

- 9) lo schema di contratto, redatto sulla base delle linee guida concordate, è stato approvato dalle strutture private erogatrici ed allegato al verbale di incontro del 15 febbraio 2005;
- 10) tale schema di contratto è stato approvato dalla Regione (con delibera della Giunta Regionale n. _____ del _____): Sulla base di tale schema è stato redatto il presente contratto negoziale;
- 11) la Struttura accetta il sistema di remunerazione delle prestazioni a tariffa così come previsto dalla normativa vigente ed, in particolare, accetta le tariffe regionali in vigore. Nel contempo viene fissato il budget complessivo relativo alla spesa 2005 per i servizi residenziali sanitari assistiti, in favore di pazienti residenti nella regione Abruzzo, come risultante dall'Allegato A. Si precisa che anche la determinazione delle tariffe è stata previamente concordata tra la Regione e le strutture



erogatrici come risulta dal verbale di incontro del 15 febbraio 2005 e dalla previa condivisione del contenuto della citata delibera.

- 12) si è convenuto di assumere, relativamente alla Struttura, quale spesa 2005, l'importo come risultante dall'Allegato A.
- 13) si è convenuto altresì di assumere, relativamente alla Struttura, quale spesa per le annualità 2006 e 2007 la medesima spesa fissata al punto precedente, a meno di incrementi calcolati sulla base della variazione percentuale dell'anno corrente rispetto all'anno precedente dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI Istat).

Tutto ciò premesso si concorda quanto segue

Art. 1

(Quantità e qualità delle prestazioni erogabili)

La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni sanitarie di cui in premessa relative a pazienti residenti nel territorio della Regione Abruzzo, nella quantità stabilita dal Piano Preventivo Annuale di Struttura di cui al successivo articolo 7.

Le prestazioni stesse saranno erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e/o regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di qualità ed appropriatezza concernente i principi della buona e diligente pratica professionale.

Art. 2

(Condizioni di erogabilità delle prestazioni)

Le prestazioni sanitarie di cui all'art. 1 del presente contratto, si intendono rese esclusivamente nell'ambito dei posti letto accreditati.

Ferma restando la facoltà di libera scelta del luogo e della Struttura da parte dei cittadini, l'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio Sanitario Nazionale, da parte del proprio medico curante, dello specialista ospedaliero, dello specialista ambulatoriale della A.S.L. o attraverso lettera di trasferimento o verbale di emergenza della struttura erogatrice, sul quale dovranno essere specificate le seguenti indicazioni:

1. Dati anagrafici del paziente
2. Motivo della richiesta di ricovero.

La gestione dell'intera attività (sia amministrativa che sanitaria) è completamente demandata alla Struttura che curerà l'accesso dei propri utenti nei confronti dei quali dovrà esigere la apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sulla base di quanto detto precedentemente.



Art. 3

(Personale della Struttura e requisiti di compatibilità)

Le prestazioni di cui all'art. 1 saranno erogate da personale operante per la Struttura munito dei titoli professionali previsti dalla legge e che non versi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

La Struttura, in ogni caso, si impegna ad accertare sistematicamente il possesso dei suddetti requisiti da parte di tutto il personale impiegato in qualsiasi forma e si dichiara a conoscenza della circostanza che l'esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, ricorrendone i presupposti.

Art. 4

(Obblighi della Struttura)

La Struttura, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, si obbliga a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di evitare disagi all'utenza in termini di accessibilità ai propri servizi, adoperandosi, ove ciò sia compatibile con le condizioni cliniche del paziente, per ridurre al massimo il numero degli accessi.

Per le prestazioni da erogarsi nell'ambito di programmi terapeutici protratti nel tempo, la Struttura si impegna ad individuare nel proprio ambito un unico referente, deputato alla presa in carico del paziente in maniera da assicurare la necessaria continuità terapeutica.

La Struttura, in ogni caso, impronterà la propria organizzazione interna al rispetto dei principi di appropriatezza clinica, uniformandosi ai contenuti di eventuali protocolli professionali e linee-guida concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto e favorendo la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative in merito, promosse dalle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo e/o dalla Regione stessa.

Art. 5

(Documentazione relativa agli utenti)

La Struttura ha l'impegno di conservare la documentazione relativa ai pazienti ricoverati per i successivi adempimenti di controllo da parte degli organismi preposti.

Art. 6

(Obblighi informativi della Struttura - Controlli e verifiche ispettive da parte della Regione)

La Struttura si impegna a predisporre condizioni organizzative interne, relative alle prestazioni di cui all'art. 1, oggetto del presente contratto, e alle modalità di esecuzione dello stesso, in maniera da consentire l'acquisizione da parte della Regione, anche attraverso strumenti informatici, di ogni dato utile e necessario per verificarne il corretto adempimento.



A tal fine la Struttura si impegna a conservare tutta la documentazione relativa alle prestazioni rese a favore di cittadini utenti del S.S.N. nel rispetto della normativa vigente.

In tale contesto la Regione si riserva in qualsiasi momento di richiedere eventuale documentazione e di attivare sopralluoghi e controlli, anche senza preavviso, che la Struttura si impegna a consentire.

La Struttura, inoltre, si impegna a fornire tutti i dati necessari (nella periodicità richiesta) per adempiere alle Statistiche e Flussi regionali e nazionali, nonché a consentire il monitoraggio continuo delle prestazioni erogate e del numero dei pazienti trattati, diversificati per tipologia di prestazioni e classi di età.

In particolare, la Regione potrà effettuare presso la Struttura opportuni controlli e verifiche sia sul piano sanitario che amministrativo (visionando anche la suddetta documentazione e le modalità di archiviazione e fascicolazione della documentazione relativa agli utenti in trattamento) al fine di verificare la regolare funzionalità nel pieno rispetto della normativa vigente. Ogni controllo effettuato deve essere verbalizzato e trascritto in apposito registro da depositarsi presso la Struttura. La Direzione Regionale Sanità - Ufficio Unico degli Acquisti, e per essa la Commissione Ispettiva, trattiene copia di ogni singola verbalizzazione sottoscritta.

In particolare, la Direzione Regionale Sanità- Ufficio Unico degli Acquisti, e per essa la Commissione Ispettiva, procederà, ad una verifica su base campionaria delle prestazioni in termini di appropriatezza e di legittimità. Il campione oggetto di verifica non potrà essere inferiore al 5% del numero delle prestazioni complessivamente erogate. La Struttura si impegna a compiere tutto quanto necessario per permettere ed agevolare le predette operazioni di verifica.

Le specifiche funzioni della predetta Commissione Ispettiva, la composizione (al massimo un terzo dei componenti delle commissioni sarà nominato dai rappresentanti delle strutture) e le modalità operative con cui dovranno essere effettuate le predette verifiche saranno disciplinate con delibera di Giunta Regionale, previa concertazione con le Associazioni di categoria delle strutture erogatrici e/o con le strutture, maggiormente rappresentative, non aderenti a tali associazioni.

Se le verifiche effettuate su base campionaria daranno esito negativo, le prestazioni saranno non interamente esigibili come meglio specificato al successivo articolo 10.

Art. 7

(Volume di prestazioni erogabili e conseguente previsione di spesa)

Con apposito atto della Giunta Regionale, D.G.R. n. _____ del _____, è stato definito il volume annuale di prestazioni residenziali sanitarie assistite erogabili dalle Strutture nell'ambito dei posti letto accreditati; il volume massimo annuale, con relativa previsione di spesa, è indicato nel Piano Preventivo Annuale allegato al presente contratto quale sua parte integrante (All. A). Tale Piano Preventivo Annuale è stato definito secondo una procedura



concordata con le strutture presenti nell'ambito territoriale. All'interno di tale previsione, la quota di competenza della Struttura non deve eccedere i limiti economici annuali, precisati nel successivo art. 8.

Per le annualità 2006 e 2007 il piano annuale precedentemente esposto sarà il medesimo, fatto salvo l'incremento annuale calcolato sulla base della variazione percentuale dell'anno corrente rispetto all'anno precedente dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI Istat).

La Struttura prende atto che il corrispettivo per la sua prestazione commisurato alla previsione di spesa di sua competenza è fisso ed invariabile e, pertanto, la Struttura medesima rinuncia sin d'ora alla ulteriore remunerazione di eventuali prestazioni rese in eccedenza rispetto al volume massimo sopra stabilito. La Struttura riconosce, quindi, la piena remuneratività del corrispettivo di sua competenza anche in relazione alle prestazioni eccedenti il volume massimo preventivato che la Struttura si impegna in ogni caso ad erogare.

Art. 8

(Criteri di ripartizione della spesa preventivata)

Fermo restando il vincolo di non superamento del budget annuale complessivo - come indicato nell'allegato A - la struttura si impegna nel contempo ad assicurare la continuità dell'erogazione delle prestazioni per tutto l'arco dell'anno.

Le parti convengono sulla necessità di rispettare le previsioni di cui al D.Lgs. n. 502/1992, come modificato dal D.Lgs. 229/1999 attivando dei sistemi di monitoraggio idonei a consentire il rispetto dei limiti prestazionali ed economici di cui al presente articolo. Tali verifiche potranno coincidere, tra l'altro, con le verifiche a campione sulla appropriatezza e legittimità delle prestazioni di cui al precedente articolo 6.

Art. 9

(Verifiche a consuntivo)

Relativamente alle prestazioni di cui all'art. 1 del presente contratto, la Regione, a consuntivo, verificata la sussistenza di una eventuale differenza attiva tra quanto previsto dal Piano Preventivo Annuale e quanto effettivamente corrisposto alle diverse strutture firmatarie di contratto ex art. 8-*quinquies* del D.lgs. n. 229/1999 per la medesima tipologia di prestazioni, potrà, a proprio insindacabile giudizio, ridistribuire tale ammontare tra le Strutture che abbiano erogato prestazioni della medesima tipologia oltre il limite previsto dal Piano Preventivo Annuale secondo i criteri stabiliti dalla regione di cui all'art. 8, *quinquies*, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 229/1999.

Art. 10

Modalità di fatturazione e pagamenti

La Struttura si impegna a comunicare mensilmente tutte le prestazioni erogate all'U.U.A., e a fatturare esclusivamente quelle erogate nel rispetto delle



condizioni fissate nei precedenti articoli 1 e 7. Le fatture dovranno essere inviate in copia:

- a) all'A.S.L. ai fini contabili;
- b) alla Finanziaria Regionale Abruzzese s.p.a. (F.I.R.A. s.p.a.) al fine dello svolgimento delle funzioni di monitoraggio finanziario e successiva liquidazione assegnate dall'art. 38 della Legge Regionale n. 146/1996, come successivamente modificata;
- c) alla Commissione Ispettiva Regionale, in seno all'Ufficio Unico degli Acquisti U.U.A., di cui al precedente art. 6.

Le fatture mensilmente emesse devono essere relative alle prestazioni erogate nel mese precedente ed inviate entro il 15° giorno del mese.

Le fatturazioni dovranno essere intestate alle A.S.L. di provenienza degli assistiti.

Le fatture, solo se inviate nelle modalità sopra descritte, saranno messe in pagamento, per conto della A.S.L., dalla F.I.R.A. s.p.a., nella sua qualità di Organismo di monitoraggio e gestione finanziaria ai sensi del già citato art. 38 della Legge n. 146/1996.

La F.I.R.A. procederà alla liquidazione delle fatture e alla certificazione del credito derivante dalle stesse a meno che la Commissione Ispettiva, nell'ambito del suo controllo, non abbia comunicato alla F.I.R.A. l'esito negativo delle verifiche a campione sulle prestazioni di cui all'art. 6 del presente contratto. In caso di esito negativo delle predette verifiche, la F.I.R.A. procederà alla liquidazione delle fatture per un importo complessivo decurtato della quota non esigibile calcolata a fronte delle accertate inapproprietezze e/o illegittimità, così come comunicata dal Dirigente Responsabile del Servizio regionale competente, e calcolata sulla base di quanto stabilito nel protocollo di verifica ispettiva, di cui all'art. 6 del presente contratto.

L'esigibilità delle prestazione e le modalità di pagamento sono disciplinate come segue:

Nelle more della stesura ed approvazione da parte della Giunta Regionale, del protocollo di verifica di cui all'art. 6 del presente contratto il credito, purché rientrante nel limite massimo di cui all'allegato A, sarà certificato dalla FIRA SpA e sarà erogato secondo le modalità di seguito riportate:

- l'85% dell'importo a sessanta giorni D.f.f.m. (data fattura fine mese)
- il 15% dell'importo a saldo, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza.

Art. 11

(Modifiche dei successivi piani preventivi annuali)

In sede di predisposizione dei piani preventivi annuali successivi al primo, la Regione Abruzzo, d'intesa con le Associazioni di Categoria, potrà apportare modificazioni rispetto ai contenuti del precedente piano preventivo relativamente agli aspetti prestazionali ed economici di cui all'art. 7 in relazione alle risultanze connesse alla distribuzione delle attività tra le diverse strutture



erogatrici della medesima tipologia di prestazioni e ad eventuali indicazioni della Regione circa attività e funzioni da potenziare o da depotenziare.

Art. 12
(Tariffe)

Il tariffario applicato alle prestazioni di cui al presente contratto è quello vigente, così come recepito dalla Giunta Regionale, riportato in appendice al presente contratto e costituente sua parte integrante e sostanziale. Nel caso in cui dovesse essere aggiornato il tariffario lo stesso si intenderà automaticamente applicato nell'ambito del presente contratto, fatta salva l'invariabilità del budget prefissato di cui all'art. 7 del presente contratto.

Art. 13
(Cessione dei crediti)

Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, la Struttura si impegna a notificare la cessione stessa, oltre che alla Regione, alla Azienda Sanitaria Locale competente e alla FIRA s.p.a., nella sua qualità di Organismo di monitoraggio e gestione finanziaria ai sensi del già citato art. 38 della Legge n. 146/1996 e stante le competenze alla stessa attribuita in virtù dell'art. 10 del presente contratto. La predetta cessione dei crediti dovrà essere accettata dalla Regione Abruzzo - Direzione Sanità - Ufficio Unico degli Acquisti - ai sensi e per gli effetti degli articoli 69 e 70 del Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923.

Art. 14
(Contestazioni a seguito di inadempimenti)

Eventuale inadempienze al presente contratto potranno essere contestate dalle parti per iscritto e con fissazione di un termine per la rimozione delle stesse.

Art. 15
(Durata)

Il presente contratto, fatte salve diverse prescrizioni di legge, ha validità fino al 31/12/2007. Entro il 30 Novembre dei primi due anni di vigenza del contratto, sarà definito, con apposita ordinanza direttoriale del Dirigente dell'U.U.A., il Piano Preventivo Annuale per l'anno successivo, nel rispetto degli incrementi stabiliti all'art. 7 del presente accordo e delle procedure previsto dal precedente art. 11, ove necessario.

Art. 16
(Norme di rinvio)

Per quant'altro non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, in quanto compatibili ed applicabili.



[Firme]

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c., la Struttura _____ accetta e sottoscrive i seguenti articoli:

Articolo 7 (Volume di prestazioni erogabili e conseguente previsione di spesa)
Articolo 8 (Criteri di ripartizione della spesa preventivata)

[Firma]

Allegato 2

PIANO PREVENTIVO ANNUALE PER LA R.S.A. ACCREDITATA "VILLA DOROTEA" - TRIENNIO 2005-2007

Valori annuali in Euro

Struttura Accreditata		Posti Letto accreditati	Tariffa Media	BUDGET ANNUALE 2005-2007
"Villa Dorotea" s.r.l.	Scoppito (AQ)	48	69,81	1.223.071
TOTALI		48		1.223.071

	Spesa Sanitaria a carico A.U.S.L.	Spesa Alberghiera a carico Ospite	Totale
Metodo di Calcolo (Valori in euro)			
<i>Tariffe standard per disabili e non autosufficienti</i>			
Fascia 1	51,47	25,83	77,3
Fascia 2	62,03	25,83	87,86
Fascia 3	78,86	25,83	104,69
<i>Tariffe standard per Alzheimer</i>			
Fascia 1	74,36	25,86	100,22
Fascia 2	82,32	25,86	108,18
Media aritmetica:	69,81		

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Pescara, li 4/3/2005

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dr.ssa Lucia OLAROSSI

ALLEGATO come parte integrante alla delib-
berazione n. 278 del 8 MAR. 2005

IL SINDACO DELLA GIUNTA

ALL.3

**SCHEMA DI CONTRATTO
PRESTAZIONI EROGATE DALLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE (R.S.A.)
ACCREDITATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE ABRUZZO**

TRA

- La Regione Abruzzo, Ufficio Unico degli Acquisti (di seguito "U.U.A."), nella persona del Dott. Mario Romano, Dirigente dell'U.U.A., (di seguito "Regione"), in nome e per conto delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo

E

- la Struttura privata _____, ubicata in _____, Via _____ n. _____, autorizzata con provvedimento n. _____ del _____, rilasciato da _____ ad esercitare attività residenziali sanitarie assistite, (di seguito "la Struttura")

PREMESSO CHE

- 1) la Struttura è transitoriamente accreditata in quanto convenzionata alla data del 1 gennaio 1993 per l'erogazione, a carico del S.S.N., di prestazioni residenziali sanitarie assistite, tutte rese nel contesto della Struttura;
- 2) la Struttura, attualmente titolare di accreditamento transitorio ex legge n. 724/1994 è intenzionata ad ottenere l'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 *quater* D.Lgs. n. 502/1992, come modificato dal D.Lgs. 229/1999;
- 3) l'accreditamento provvisorio ha efficacia per tutte le A.S.L. funzionanti nel territorio regionale e nazionale, naturalmente a condizione che gli utenti della loro circoscrizione intendano servirsene, nel rispetto della loro libera facoltà di scelta;
- 4) la sottoscrizione del presente contratto inserisce la Struttura tra i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie di cui la Regione, si avvale ai sensi dell'art. 8 *bis* del già citato D.Lgs. n. 502/1992, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", come modificato dal D.Lgs. n. 229/1999, per assicurare ai propri cittadini le prestazioni incluse nei livelli uniformi essenziali di assistenza di cui all'art. 1 del medesimo decreto;
- 5) la Struttura ha prodotto regolare autocertificazione alla Regione Abruzzo e, precisamente, al Settore Sanità e Sicurezza Sociale e, in copia, all'Azienda A.S.L. di competenza così come stabilito dalla L.R. n. 85 del 1989 e atti consequenziali, nonché dalle normative cogenti in materia di sicurezza nell'ambiente di lavoro. Detta autocertificazione comprende i seguenti punti:
 - a) protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza elettrica e continuità elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti,

Documento compilato da n. _____, fasciato.

ALLEGATO come parte integrante dell' _____
berazione n. _____ del _____ 2005

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Garfanti)

Garfanti



eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di distribuzione gas, materiali esplosivi;

- b) la Struttura afferma di aver attuato programmi di valutazione e miglioramento delle qualità delle prestazioni rese;
- c) la Struttura dichiara di aver prodotto il regolamento interno nel quale sono esplicitati:
 - la missione;
 - i campi d'azione ed i metodi attuati per promuovere gli obiettivi;
 - l'organizzazione interna con riferimento all'organigramma nel quale sono individuati i responsabili delle articolazioni operative e delle funzioni di supporto tecnico-amministrativo e definite le loro funzioni;
 - le modalità di erogazione del servizio;
 - le prestazioni e le attività erogate negli anni precedenti;
 - l'indicazione del responsabile della promozione ed aggiornamento del personale;
 - l'elenco delle dotazioni tecnologiche.
- 6) l'art. 8 *quinquies*, comma 1, del D.Lgs. n. 502/1992, ha stabilito che la Regione definisca l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali di cui al successivo punto e individui i soggetti interessati;
- 7) l'art. 8 *quinquies*, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 stabilisce che, in attuazione di quanto previsto dal primo comma del medesimo articolo, la Regione e le Aziende Sanitarie Locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative che indichino:
 - a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;
 - b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima Azienda Sanitaria Locale, si impegnano ad assicurare;
 - c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale;
 - d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali;
 - e) il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che dovranno essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza e della qualità della



assistenza prestata e delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 8 *octies*;

- 8) è stata avvertita la diffusa esigenza di giungere ad una definizione comune e concordata del contenuto degli accordi contrattuali di cui al punto precedente e della definizione degli aspetti regolamentari più rilevanti dei rapporti tra la Regione, le Aziende Sanitarie Locali e le strutture private erogatrici delle prestazioni residenziali sanitarie assistite, nonché l'esigenza di uniformare il più possibile il contenuto dei suddetti accordi contrattuali attraverso la definizione di uno schema di contratto standard condiviso da tutte le strutture private ed utilizzabile dalla Regione e dalle strutture private stesse. In tal'ottica, è stato raggiunto un accordo di massima nella definizione degli aspetti di cui sopra sintetizzati e raccolti in un verbale di incontro del 15 febbraio 2005 sottoscritto dal Componente la Giunta preposto alla Sanità e dalle strutture private erogatrici delle prestazioni residenziali sanitarie assistite, operanti nel territorio avente ad oggetto:
- a) le linee guida per la definizione del contratto negoziale per il triennio 2005-2006-2007;
 - b) la fissazione del budget per il triennio 2005-2006-2007 e la ripartizione dello stesso per singola annualità ed erogatore;
 - c) la definizione del tariffario vigente.

La definizione su base negoziale degli aspetti di cui sopra è stata, altresì, realizzata nel comune intento di stabilire una fattiva collaborazione tra la Regione, le Aziende Sanitarie Locali e le strutture private nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi del S.S.N. e di ridurre quanto più possibile le occasioni di contrasto e l'emersione di aspetti di criticità nei rapporti tra la Regione e le Aziende Sanitarie Locali, da una parte e le strutture private erogatrici, dall'altra; a tal fine, nella definizione negoziale degli aspetti regolamentari di cui sopra, si sono tenute in considerazione anche le recenti posizioni assunte dai giudici amministrativi ed ordinari, sia di primo che di secondo grado, su alcuni aspetti di criticità sollevati dalle strutture accreditate; ciò al fine di ridurre, nel comune interesse delle parti, le occasioni di impugnazione dei provvedimenti regionali in materia e degli accordi negoziali;

- 9) lo schema di contratto, redatto sulla base delle linee guida concordate, è stato approvato dalle strutture private erogatrici ed allegato al verbale di incontro del 15 febbraio 2005;
- 10) tale schema di contratto è stato approvato dalla Regione (con delibera della Giunta Regionale n. _____ del _____): Sulla base di tale schema è stato redatto il presente contratto negoziale;
- 11) la Struttura accetta il sistema di remunerazione delle prestazioni a tariffa così come previsto dalla normativa vigente ed, in particolare, accetta le tariffe regionali in vigore. Nel contempo viene fissato il budget complessivo relativo alla spesa 2005 per i servizi residenziali sanitari assistiti, in favore di pazienti residenti nella regione Abruzzo, come



risultante dall'Allegato A. Si precisa che anche la determinazione delle tariffe è stata previamente concordata tra la Regione e le strutture erogatrici come risulta dal verbale di incontro del 15 febbraio 2005 e dalla previa condivisione del contenuto della citata delibera.

- 12) si è convenuto di assumere, relativamente alla Struttura, quale spesa 2005, l'importo come risultante dall'Allegato A.
- 13) si è convenuto altresì di assumere, relativamente alla Struttura, quale spesa per le annualità 2006 e 2007 la medesima spesa fissata al punto precedente, a meno di incrementi calcolati sulla base della variazione percentuale dell'anno corrente rispetto all'anno precedente dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI Istat).

Tutto ciò premesso si concorda quanto segue

Art. 1

(Quantità e qualità delle prestazioni erogabili)

La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni sanitarie di cui in premessa relative a pazienti residenti nel territorio della Regione Abruzzo, nella quantità stabilita dal Piano Preventivo Annuale di Struttura di cui al successivo articolo 7.

Le prestazioni stesse saranno erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e/o regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di qualità ed appropriatezza concernente i principi della buona e diligente pratica professionale.

Art. 2

(Condizioni di erogabilità delle prestazioni)

Le prestazioni sanitarie di cui all'art. 1 del presente contratto, si intendono rese esclusivamente nell'ambito dei posti letto accreditati.

Ferma restando la facoltà di libera scelta del luogo e della Struttura da parte dei cittadini, l'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio Sanitario Nazionale, da parte del proprio medico curante, dello specialista ospedaliero, dello specialista ambulatoriale della A.S.L. o attraverso lettera di trasferimento o verbale di emergenza della struttura erogatrice, sul quale dovranno essere specificate le seguenti indicazioni:

1. Dati anagrafici del paziente
2. Motivo della richiesta di ricovero.

La gestione dell'intera attività (sia amministrativa che sanitaria) è completamente demandata alla Struttura che curerà l'accesso dei propri utenti nei confronti dei quali dovrà esigere la apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sulla base di quanto detto precedentemente.

**Art. 3****(Personale della Struttura e requisiti di compatibilità)**

Le prestazioni di cui all'art. 1 saranno erogate da personale operante per la Struttura munito dei titoli professionali previsti dalla legge e che non versino in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

La Struttura, in ogni caso, si impegna ad accertare sistematicamente il possesso dei suddetti requisiti da parte di tutto il personale impiegato in qualsiasi forma e si dichiara a conoscenza della circostanza che l'esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, ricorrendone i presupposti.

Art. 4**(Obblighi della Struttura)**

La Struttura, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, si obbliga a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di evitare disagi all'utenza in termini di accessibilità ai propri servizi, adoperandosi, ove ciò sia compatibile con le condizioni cliniche del paziente, per ridurre al massimo il numero degli accessi.

Per le prestazioni da erogarsi nell'ambito di programmi terapeutici protratti nel tempo, la Struttura si impegna ad individuare nel proprio ambito un unico referente, deputato alla presa in carico del paziente in maniera da assicurare la necessaria continuità terapeutica.

La Struttura, in ogni caso, impronerà la propria organizzazione interna al rispetto dei principi di appropriatezza clinica, uniformandosi ai contenuti di eventuali protocolli professionali e linee-guida concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto e favorendo la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative in merito, promosse dalle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo e/o dalla Regione stessa.

Art. 5**(Documentazione relativa agli utenti)**

La Struttura ha l'impegno di conservare la documentazione relativa ai pazienti ricoverati per i successivi adempimenti di controllo da parte degli organismi preposti.

Art. 6**(Obblighi informativi della Struttura - Controlli e verifiche ispettive da parte della Regione)**

La Struttura si impegna a predisporre condizioni organizzative interne, relative alle prestazioni di cui all'art. 1, oggetto del presente contratto, e alle modalità di esecuzione dello stesso, in maniera da consentire l'acquisizione da parte della Regione, anche attraverso strumenti informatici, di ogni dato utile e necessario per verificarne il corretto adempimento.



A tal fine la Struttura si impegna a conservare tutta la documentazione relativa alle prestazioni rese a favore di cittadini utenti del S.S.N. nel rispetto della normativa vigente.

In tale contesto la Regione si riserva in qualsiasi momento di richiedere eventuale documentazione e di attivare sopralluoghi e controlli, anche senza preavviso, che la Struttura si impegna a consentire.

La Struttura, inoltre, si impegna a fornire tutti i dati necessari (nella periodicità richiesta) per adempiere alle Statistiche e Flussi regionali e nazionali, nonché a consentire il monitoraggio continuo delle prestazioni erogate e del numero dei pazienti trattati, diversificati per tipologia di prestazioni e classi di età.

In particolare, la Regione potrà effettuare presso la Struttura opportuni controlli e verifiche sia sul piano sanitario che amministrativo (visionando anche la suddetta documentazione e le modalità di archiviazione e fascicolazione della documentazione relativa agli utenti in trattamento) al fine di verificare la regolare funzionalità nel pieno rispetto della normativa vigente. Ogni controllo effettuato deve essere verbalizzato e trascritto in apposito registro da depositarsi presso la Struttura. La Direzione Regionale Sanità - Ufficio Unico degli Acquisti, e per essa la Commissione Ispettiva, trattiene copia di ogni singola verbalizzazione sottoscritta.

In particolare, la Direzione Regionale Sanità- Ufficio Unico degli Acquisti, e per essa la Commissione Ispettiva, procederà, ad una verifica su base campionaria delle prestazioni in termini di appropriatezza e di legittimità. Il campione oggetto di verifica non potrà essere inferiore al 5% del numero delle prestazioni complessivamente erogate. La Struttura si impegna a compiere tutto quanto necessario per permettere ed agevolare le predette operazioni di verifica.

Le specifiche funzioni della predetta Commissione Ispettiva, la composizione (al massimo un terzo dei componenti delle commissioni sarà nominato dai rappresentanti delle strutture) e le modalità operative con cui dovranno essere effettuate le predette verifiche saranno disciplinate con delibera di Giunta Regionale, previa concertazione con le Associazioni di categoria delle strutture erogatrici e/o con le strutture, maggiormente rappresentative, non aderenti a tali associazioni.

Se le verifiche effettuate su base campionaria daranno esito negativo, le prestazioni saranno non interamente esigibili come meglio specificato al successivo articolo 10.

Art. 7

(Volume di prestazioni erogabili e conseguente previsione di spesa)

Con apposito atto della Giunta Regionale, D.G.R. n. _____ del _____, è stato definito il volume annuale di prestazioni residenziali sanitarie assistite erogabili dalle Strutture nell'ambito dei posti letto accreditati; il volume massimo annuale, con relativa previsione di spesa, è indicato nel Piano Preventivo Annuale allegato al presente contratto quale sua parte integrante (All. A). Tale Piano Preventivo Annuale è stato definito secondo una procedura



concordata con le strutture presenti nell'ambito territoriale. All'interno di tale previsione, la quota di competenza della Struttura non deve eccedere i limiti economici annuali, precisati nel successivo art. 8.

Per le annualità 2006 e 2007 il piano annuale precedentemente esposto sarà il medesimo, fatto salvo l'incremento annuale calcolato sulla base della variazione percentuale dell'anno corrente rispetto all'anno precedente dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI Istat).

La Struttura prende atto che il corrispettivo per la sua prestazione commisurato alla previsione di spesa di sua competenza è fisso ed invariabile e, pertanto, la Struttura medesima rinuncia sin d'ora alla ulteriore remunerazione di eventuali prestazioni rese in eccedenza rispetto al volume massimo sopra stabilito. La Struttura riconosce, quindi, la piena remuneratività del corrispettivo di sua competenza anche in relazione alle prestazioni eccedenti il volume massimo preventivato che la Struttura si impegna in ogni caso ad erogare.

Art. 8

(Criteri di ripartizione della spesa preventivata)

Fermo restando il vincolo di non superamento del budget annuale complessivo - come indicato nell'allegato A - la struttura si impegna nel contempo ad assicurare la continuità dell'erogazione delle prestazioni per tutto l'arco dell'anno.

Le parti convengono sulla necessità di rispettare le previsioni di cui al D.Lgs. n. 502/1992, come modificato dal D.Lgs. 229/1999 attivando dei sistemi di monitoraggio idonei a consentire il rispetto dei limiti prestazionali ed economici di cui al presente articolo. Tali verifiche potranno coincidere, tra l'altro, con le verifiche a campione sulla appropriatezza e legittimità delle prestazioni di cui al precedente articolo 6.

Art. 9

(Verifiche a consuntivo)

Relativamente alle prestazioni di cui all'art. 1 del presente contratto, la Regione, a consuntivo, verificata la sussistenza di una eventuale differenza attiva tra quanto previsto dal Piano Preventivo Annuale e quanto effettivamente corrisposto alle diverse strutture firmatarie di contratto ex art. 8-*quinquies* del D.lgs. n. 229/1999 per la medesima tipologia di prestazioni, potrà, a proprio insindacabile giudizio, ridistribuire tale ammontare tra le Strutture che abbiano erogato prestazioni della medesima tipologia oltre il limite previsto dal Piano Preventivo Annuale secondo i criteri stabiliti dalla regione di cui all'art. 8, *quinquies*, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 229/1999.

Art. 10

Modalità di fatturazione e pagamenti

La Struttura si impegna a comunicare mensilmente tutte le prestazioni erogate all'U.U.A. e a fatturare esclusivamente quelle erogate nel rispetto delle



condizioni fissate nei precedenti articoli 1 e 7. Le fatture dovranno essere inviate in copia:

- a) all'A.S.L. ai fini contabili;
- b) alla Finanziaria Regionale Abruzzese s.p.a. (F.I.R.A. s.p.a.) al fine dello svolgimento delle funzioni di monitoraggio finanziario e successiva liquidazione assegnate dall'art. 38 della Legge Regionale n. 146/1996, come successivamente modificata;
- c) alla Commissione Ispettiva Regionale, in seno all'Ufficio Unico degli Acquisti U.U.A., di cui al precedente art. 6.

Le fatture mensilmente emesse devono essere relative alle prestazioni erogate nel mese precedente ed inviate entro il 15° giorno del mese.

Le fatturazioni dovranno essere intestate alle A.S.L. di provenienza degli assistiti.

Le fatture, solo se inviate nelle modalità sopra descritte, saranno messe in pagamento, per conto della A.S.L., dalla F.I.R.A. s.p.a., nella sua qualità di Organismo di monitoraggio e gestione finanziaria ai sensi del già citato art. 38 della Legge n. 146/1996.

La F.I.R.A. procederà alla liquidazione delle fatture e alla certificazione del credito derivante dalle stesse a meno che la Commissione Ispettiva, nell'ambito del suo controllo, non abbia comunicato alla F.I.R.A. l'esito negativo delle verifiche a campione sulle prestazioni di cui all'art. 6 del presente contratto. In caso di esito negativo delle predette verifiche, la F.I.R.A. procederà alla liquidazione delle fatture per un importo complessivo decurtato della quota non esigibile calcolata a fronte delle accertate inapproprietezze e/o illegittimità, così come comunicata dal Dirigente Responsabile del Servizio regionale competente, e calcolata sulla base di quanto stabilito nel protocollo di verifica ispettiva, di cui all'art. 6 del presente contratto.

L'esigibilità delle prestazioni e le modalità di pagamento sono disciplinate come segue:

Nelle more della stesura ed approvazione da parte della Giunta Regionale, del protocollo di verifica di cui all'art. 6 del presente contratto il credito, purché rientrante nel limite massimo di cui all'allegato A, sarà certificato dalla FIRA SpA e sarà erogato secondo le modalità di seguito riportate:

- l'85% dell'importo a sessanta giorni D.f.f.m. (data fattura fine mese)
- il 15% dell'importo a saldo, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza.

Art. 11

(Modifiche dei successivi piani preventivi annuali)

In sede di predisposizione dei piani preventivi annuali successivi al primo, la Regione Abruzzo, d'intesa con le Associazioni di Categoria, potrà apportare modificazioni rispetto ai contenuti del precedente piano preventivo relativamente agli aspetti prestazionali ed economici di cui all'art. 7 in relazione alle risultanze connesse alla distribuzione delle attività tra le diverse strutture



erogatrici della medesima tipologia di prestazioni e ad eventuali indicazioni della Regione circa attività e funzioni da potenziare o da depotenziare.

Art. 12
(Tariffe)

Il tariffario applicato alle prestazioni di cui al presente contratto è quello vigente, così come recepito dalla Giunta Regionale, riportato in appendice al presente contratto e costituente sua parte integrante e sostanziale. Nel caso in cui dovesse essere aggiornato il tariffario lo stesso si intenderà automaticamente applicato nell'ambito del presente contratto, fatta salva l'invariabilità del budget prefissato di cui all'art. 7 del presente contratto.

Art. 13
(Cessione dei crediti)

Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, la Struttura si impegna a notificare la cessione stessa, oltre che alla Regione, alla Azienda Sanitaria Locale competente e alla FIRA s.p.a., nella sua qualità di Organismo di monitoraggio e gestione finanziaria ai sensi del già citato art. 38 della Legge n. 146/1996 e stante le competenze alla stessa attribuita in virtù dell'art. 10 del presente contratto. La predetta cessione dei crediti dovrà essere accettata dalla Regione Abruzzo - Direzione Sanità - Ufficio Unico degli Acquisti - ai sensi e per gli effetti degli articoli 69 e 70 del Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923.

Art. 14
(Contestazioni a seguito di inadempimenti)

Eventuale inadempienze al presente contratto potranno essere contestate dalle parti per iscritto e con fissazione di un termine per la rimozione delle stesse.

Art. 15
(Durata)

Il presente contratto, fatte salve diverse prescrizioni di legge, ha validità fino al 31/12/2007. Entro il 30 Novembre dei primi due anni di vigenza del contratto, sarà definito, con apposita ordinanza direttoriale del Dirigente dell'U.U.A., il Piano Preventivo Annuale per l'anno successivo, nel rispetto degli incrementi stabiliti all'art. 7 del presente accordo e delle procedure previsto dal precedente art. 11, ove necessario.

Art. 16
(Norme di rinvio)

Per quant'altro non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, in quanto compatibili ed applicabili.

[Firme]

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c., la Struttura _____ accetta e sottoscrive i seguenti articoli:

Articolo 7 (Volume di prestazioni erogabili e conseguente previsione di spesa)

Articolo 8 (Criteri di ripartizione della spesa preventivata)

[Firma]

La presente copia è conforme all'originale
n. _____ del _____ c. di _____
in _____ di appo-
sizione _____ Regione
_____ 4/3/2005



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dr. ssa LUIGI COLAROSSA
[Signature]

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 14.03.2005, n. 285:

Rettifica dell'Allegato "D" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1261 del 30.11.2004.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate ed approvate

1. Di prendere atto che nell'Allegato "D" di cui alla deliberazione della G.r. n. 1261 del 30.11.2004, è stato erroneamente riportato, come specificato in premessa, l'importo di € 4.060.451,36, quale ammontare delle risorse del Fondo Unico 2004 da accantonare, in luogo di € 5.088.895,38 effettivamente occorrenti, come riportato nell'Allegato "A" al presente atto.

2. Di destinare, conseguentemente, quota parte del Fondo Unico 2005 di cui alla U.P.B. 11.02.002 – Cap. 22438 – e segnatamente € 1.028.442,02, ad integrazione di quelle già accantonate con atto di Giunta n. 1261/04, PARI AD € 4.060.451,36, per il finanziamento delle istanze inoltrate, a norma delle LL.rr. 55/98, 136/96, 143/95 e 96/97, prima delle ore 08:00 del 15.01.2004 e secondo l'ordine cronologico enucleato nelle tabelle A – B – C – D – E allegata alla determinazione dirigenziale n. DL9/161 del 27.04.2004, giusta deliberazione della G.r. n. 208 del 28.02.2005.
3. Di dare atto che all'impegno delle risorse di cui al precedente punto si provvederà con successivo atto dirigenziale.
4. Di stabilire che le economie eventualmente insorgenti in sede di utilizzo delle risorse di cui al punto 1) saranno utilmente impiegate nella programmazione del Piano esecutivo delle misure di sostegno all'occupazione per l'anno 2005.
5. Di procedere alla pubblicazione sul *BURA*, per estratto, del presente provvedimento.

Segue allegato

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE INTERVENTI
POLITICHE DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE
E DELL'ISTRUZIONE



La presente copia, composta di
n. 01 fasciate, è conforme all'originale esistente in questo Ufficio.

14 MAR. 2005

ANGELOZZI GIUSEPPE

ALLEGATO "A"

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE E
DELL'ISTRUZIONE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE DEL LAVORO,
DELLA FORMAZIONE E DELL'ISTRUZIONE

SITUAZIONE FINANZIARIA DEI PROGETTI RELATIVI AL BANDO 2003 -
RETTIFICA ALLEGATO "D" ALLA D.G.R.A. N. 1261 DEL 30.11.2004

MISURA	N° PROGETTI INOLTATI		RISORSE OCCORRENTI PER ISTANZE INOLTATE PRIMA DELLE ORE 08:00		RISORSE DEL F.U. 2004 ACCANTONATE CON DELIBERAZIONE DELLA G.R. N. 1261/2004	RISORSE EFFETTIVAMENTE OCCORRENTI	DIFFERENZA DA INTEGRARE CON LE RISORSE DEL FONDO UNICO 2005
	TOTALE	DI CUI SERVIZI PRIORITARI	TOTALE	DI CUI PER SERVIZI PRIORITARI			
ART. 4 L.R. 55/98	C.I.S.	103	9	753.259,98	0,00	753.259,98	0,00
	ALTRE ZONE	271	16	1.703.316,92	67.399,20	1.703.316,92	1.054.326,86
PACCHETTI PROGETTUALI ART. 4 L.R. 55/98		19	0	0,00	0,00	0,00	0,00
ART. 8 L.R. 55/98		603	0	554.267,85	0,00	554.267,85	-25.882,84
L.R. 136/96		28	0	378.385,97	0,00	378.385,97	0
LL.RR. 143/95 E 96/97		306	0	1.699.664,66	0,00	1.699.664,66	0
TOTALE		1.330	25	5.088.895,38	67.399,20	5.088.895,38	1.028.444,02

ALLEGATO "A" del
Decreto n. 285 del
14 MARZO 2005
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Garanti)
Walter

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 14.03.2005, n. 286:

L.R. 13.12.2004, n. 46, art. 20, comma 3, lettere k), l) ed m). Modalità di nomina dei rappresentanti della Consulta regionale dell'immigrazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 13.12.2004, n. 46 recante "Interventi a sostegno degli stranieri immigrati";

Atteso, in particolare, che la Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, deve provvedere a stabilire le modalità di nomina dei rappresentanti della Consulta regionale dell'immigrazione, di cui al comma 2 dell'articolo stesso, lettere k), l) ed m) della legge stessa, che prevede la nomina di:

- lettera k): n. 10 rappresentanti designati dalle Associazioni di stranieri immigrati iscritte al Registro regionale delle Associazioni di stranieri immigrati ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b);
- lettera l): n. 4 rappresentanti designati dai Centri per i Servizi di prima e di seconda accoglienza istituiti sul territorio regionale;
- lettera m): n. 4 rappresentanti dei Centri per i Servizi del volontariato, uno per ogni provincia, designati dai Centri stessi.

Ritenuto, per quanto sopra, di stabilire le seguenti modalità di nomina dei componenti della Consulta Regionale per l'Immigrazione di cui all'articolo 20, lettere k), l) ed m) della L.R. 13.12.2004, n. 46:

art. 20, lettera k):

i n. 10 rappresentanti vengono designati dalle Associazioni di stranieri immigrati iscritte al Registro regionale di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), nel modo seguente:

n. 2 rappresentanti per ciascuna provincia abruzzese ed i rimanenti n. 2 rappresentanti, per le due province abruzzesi dove maggiore è la presenza di stranieri immigrati residenti, sulla base dei dati ISTAT esistenti al momento della richiesta di designazione.

Il Presidente della Giunta Regionale comunica alle Associazioni iscritte al Registro regionale di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b) di ciascuna provincia abruzzese, il numero dei rappresentanti da nominare e le stesse devono far conoscere i rappresentanti designati entro 30 giorni dalla richiesta.

La individuazione dei rappresentanti da parte delle Associazioni di stranieri immigrati di ciascuna provincia abruzzese deve avvenire democraticamente, a scrutinio segreto.

art. 20, lettera l):

i n. 4 rappresentanti designati dai Centri di servizi di prima e di seconda accoglienza istituiti sul territorio regionale, vengono individuati nel modo seguente:

n. 2 designati dai Centri di prima accoglienza e n. 2 dai Centri di seconda accoglienza, ognuno dei quali in rappresentanza di una provincia, stabilendo una turnazione quinquennale fra i Centri di prima e di seconda accoglienza rispetto alle province rappresentate.

Considerata l'attuale carenza di Centri di prima e di seconda accoglienza nel territorio regionale, si provvederà ad effettuare le nomine dei rappresentanti degli stessi unicamente per le province dove esistenti.

art. 20, lettera m):

I n. 4 rappresentanti dei Centri per i Servizi del volontariato, vengono individuati nel modo seguente:

n. 1 rappresentante per ciascun Centro per i Servizi del Volontariato esistenti in ciascuna provincia abruzzese, designati dagli stessi;

Atteso che il Presidente della Giunta Regionale, in caso di mancata risposta delle suddette Associazioni di stranieri immigrati, dei Centri di prima e di seconda accoglienza e dei Centri

per i Servizi del Volontariato entro trenta giorni dalla richiesta, provvede, comunque, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, della L.R. 46/2004, alla nomina dei componenti la Consulta regionale, sulla base delle altre designazioni pervenute, fatte salve le successive integrazioni della stessa;

Ritenuto di dover approvare dette modalità di nomina dei rappresentanti della Consulta regionale dell'immigrazione;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area "Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale" in ordine alla presenta proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b), della L.R. 14.9.1999, n. 77 e s.m.i., con la firma in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa,

- di approvare le modalità di nomina dei rappresentanti della Consulta regionale per l'immigrazione di cui all'articolo 20, comma 2, lettere k), l) ed m) della l.r. 13.12.2004, n. 46 descritte in premessa, che si intendono integralmente riportate nel dispositivo del presente atto;
- di pubblicare la presente deliberazione sul *B.U.R.A.* -

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 14.03.2005, n. 287:

L.R. n. 46/2004, art. 23. Istituzione del Registro regionale delle Associazioni degli stranieri immigrati e delle rispettive Federazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa,

- di istituire presso il competente Servizio regionale per l'Immigrazione della Giunta Regionale, il Registro regionale delle Associazioni degli stranieri immigrati e delle rispettive Federazioni, previsto dall'art. 23 della legge Regionale 13 dicembre 2004, n. 46;
- di approvare i criteri e le modalità per l'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni degli stranieri immigrati e delle rispettive Federazioni delle Associazioni e degli Organismi previsti dall'art. 23, comma 3, della L.R. 46/2004, di cui all'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di pubblicare la presente deliberazione sul *BURA*, per estratto.

Segue allegato

Allegato A)


REGIONE ABRUZZO

**DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA, BENI ED ATTIVITA' CULTURALI,
SICUREZZA E PROMOZIONE SOCIALE**

**REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DEGLI
STRANIERI IMMIGRATI**

SERVIZIO "SERVIZI SOCIALI"

Documento composto da n. 7 facciate.
ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. 287 del 14 MAR 2005
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)



REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DEGLI STRANIERI IMMIGRATI.**Art. 1
Istituzione Registro**

Ai sensi dell'articolo 23 della legge 13.12.2004, n.46 è istituito, presso il competente Servizio per l'Immigrazione della Giunta Regionale, il Registro regionale delle Associazioni degli Immigrati stranieri.

A tale registro, suddiviso in quattro sezioni, sono iscritte:

Sezione I:

- Associazioni di stranieri immigrati che operano in Abruzzo.

Sezione II:

- Federazioni delle Associazioni di stranieri immigrati che operano in Abruzzo.

Sezione III:

- Associazioni Nazionali di stranieri immigrati aventi sede in Abruzzo.

Sezione IV:

- Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale riconosciuti ai sensi della Legge 152/2001.

Art. 2**Sezione I : Associazioni degli stranieri immigrati che operano in Abruzzo.**

1. Per l'iscrizione al Registro regionale, le Associazioni degli stranieri immigrati che si sono costituite per operare in Abruzzo da almeno due anni alla data di richiesta dell'iscrizione stessa, devono inoltrare domanda al competente Servizio per l'Immigrazione della Giunta Regionale, corredata dei seguenti documenti:

- Copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto con i quali le Associazioni prevedono:
 - gli scopi sociali, lo sviluppo periodico dell'attività assembleare e il regolare avvicendamento delle cariche sociali;
 - elettività e gratuità delle cariche sociali;
 - lo svolgimento dell'attività a favore degli stranieri immigrati in Abruzzo;
 - il non perseguimento di scopi di lucro e di propaganda partitica;
 - l'obbligo di formazione e approvazione del bilancio annuale;
- relazione circa le attività programmate e svolte negli ultimi due anni precedenti l'iscrizione al presente Registro regionale, nell'ambito del territorio regionale;
- rendiconto finanziario relativo ai due esercizi precedenti quello della richiesta di iscrizione;
- elenco di un numero di soci non inferiore a 20, muniti di regolare permesso o carta di soggiorno, con l'indicazione della loro residenza e fotocopie dei rispettivi documenti di soggiorno in corso di validità;
- dichiarazione dalla quale risulti che i 20 soci di cui al precedente punto d), non concorrono alla formazione del numero minimo di soci richiesto per l'iscrizione al presente Registro regionale da parte di altra Associazione;
- dichiarazione relativa alla consistenza numerica dei soci dell'Associazione oltre il minimo di 20 soci richiesta per l'iscrizione;
- dichiarazione attestante l'idoneità della sede sociale per lo svolgimento dell'attività in favore degli stranieri immigrati, con l'indicazione dei mezzi strumentali;
- autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", da parte del competente Servizio della Giunta Regionale, che deve essere rilasciata dai numero 20 soci di cui



alla precedente lettera d) e dai componenti dell'Associazione che ricoprono cariche sociali.

L'atto costitutivo, di rogito notarile o, comunque, con firme autenticate, deve essere registrato al competente Ufficio del Registro.

Si prescrive che i 20 soci, di cui al precedente punto d), non possono concorrere, in alcun modo, alla formazione del numero minimo di soci richiesto per l'iscrizione al Registro regionale di altra Associazione.

La documentazione e le dichiarazioni da presentare per l'iscrizione devono essere debitamente firmate dal Presidente dell'Associazione ed assunte sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le domande delle Associazioni di iscrizione al Registro regionale sono sottoposte al preventivo parere della Consulta Regionale dell'Immigrazione.

2. Ai sensi dell'articolo 25 comma 3, lettera b) della L.R. 13.12.2004, n. 46, le Associazioni di stranieri immigrati, già iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 15 della L.R. 28 aprile 1995, n.79, vengono di diritto iscritte al Registro regionale degli stranieri immigrati.

3. Le Associazioni di stranieri immigrati che sono state iscritte al Registro regionale ai sensi dell'articolo 25 comma 3, lettera b) della L.R. 13.12.2004, n. 46 devono trasmettere, entro 180 giorni dalla iscrizione:

- a) copia del verbale di una riunione dell'Assemblea dei soci dal quale risulti l'assunzione degli obblighi di formazione e approvazione del bilancio annuale, che comporterà l'obbligo di presentazione del rendiconto finanziario annuale, e della gratuità delle cariche sociali;
- b) elenco di un numero di soci non inferiore a 20 muniti di regolare permesso o carta di soggiorno con l'indicazione della loro residenza e fotocopie dei rispettivi documenti di soggiorno in corso di validità;
- c) dichiarazione dalla quale risulti che i 20 soci di cui al precedente punto b), non concorrono alla formazione del numero minimo di soci richiesto per l'iscrizione al presente Registro regionale da parte di altra Associazione;
- d) dichiarazione attestante la consistenza numerica dei soci dell'Associazione oltre il minimo di 20 soci richiesta per l'iscrizione;
- e) dichiarazione attestante l'idoneità della sede sociale per lo svolgimento dell'attività in favore degli stranieri immigrati, con l'indicazione dei mezzi strumentali;
- f) autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" da parte del competente Servizio della Giunta Regionale, che deve essere rilasciata dai numero 20 soci di cui alla precedente lettera b) e dai componenti dell'Associazione che ricoprono cariche sociali;

La documentazione e le dichiarazioni da presentare devono essere debitamente firmate dal Presidente dell'Associazione ed assunte sotto la propria responsabilità, ai sensi ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Si prescrive che i 20 soci di cui al precedente punto b), non possono concorrere, in alcun modo, alla formazione del numero minimo di soci richiesto per l'iscrizione al Registro regionale di altra Associazione.

La mancata presentazione della documentazione e delle dichiarazioni richieste alle Associazioni degli stranieri immigrati iscritte di diritto al Registro regionale comporta la relativa cancellazione dallo stesso.

4. Le Associazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), inoltre, pena la cancellazione dal Registro, devono trasmettere al competente Servizio per l'Immigrazione della Giunta regionale :

- annualmente :

- a) copia del rendiconto finanziario relativo all'esercizio finanziario precedente;
- b) dichiarazione del Presidente dell'Associazione di conferma, o di aggiornamento, dell'elenco dei soci muniti di regolare permesso o carta di soggiorno presentato per l'iscrizione al registro di cui ai precedenti punti 1), lettera d), e 3), lettera b) e che nessuno dei soci stessi concorre alla formazione del numero minimo di soci richiesto per l'iscrizione al Registro regionale di altra Associazione;

- periodicamente :

- a) alla scadenza, il verbale di rinnovo delle cariche sociali;
- b) dichiarazione del Presidente dell'Associazione dalla quale risulti, in caso di cambiamento, l'ubicazione della nuova sede dell'Associazione.

Art.3

Sezione II : Federazioni delle Associazioni di stranieri immigrati operanti in Abruzzo

1. Per l'iscrizione al Registro regionale, le Federazioni delle Associazioni degli stranieri immigrati, di seguito denominate Federazioni, che si sono costituite per operare in Abruzzo, devono inoltrare domanda al competente Servizio per l'Immigrazione della Giunta Regionale, corredata dei seguenti documenti:

- a) Copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto con i quali le Federazioni prevedono, pena la mancata iscrizione:
 - l'adesione di almeno quattro Associazioni di stranieri immigrati iscritte al Registro regionale e appartenenti allo stesso territorio provinciale;
 - gli scopi sociali, lo sviluppo periodico dell'attività assembleare e il regolare avvicendamento delle cariche sociali;
 - elettività e gratuità delle cariche sociali;
 - lo svolgimento dell'attività a favore degli stranieri immigrati in Abruzzo;
 - il non perseguimento di scopi di lucro e di propaganda partitica;
 - l'obbligo di formazione e approvazione del bilancio annuale;
- b) rendiconto finanziario relativo all'esercizio precedente quello della richiesta di iscrizione;
- c) dichiarazione attestante la consistenza numerica dei soci della Federazione;
- d) dichiarazione attestante l'idoneità della sede sociale per lo svolgimento dell'attività in favore degli stranieri immigrati, con l'indicazione dei mezzi strumentali;
- e) autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" da parte del competente



Servizio della Giunta Regionale, che deve essere rilasciata dai componenti che ricoprono le cariche sociali all'interno della Federazione;

La documentazione e le dichiarazioni da presentare per l'iscrizione devono essere debitamente firmate dal Presidente della Federazione ed assunte sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le domande delle Federazioni di iscrizione al Registro regionale sono sottoposte al preventivo parere del Consulta Regionale dell'Immigrazione.

2) Le Federazioni di stranieri immigrati che sono state iscritte al Registro regionale ai sensi dell'articolo 25, comma 3, lettera b) della L.R. 13.12.2004, n. 46, devono trasmettere, entro 180 giorni dalla iscrizione:

- a) copia del verbale di una riunione del Consiglio direttivo dal quale risulti l'assunzione degli obblighi di formazione e approvazione del bilancio annuale, che comporterà l'obbligo di presentazione del rendiconto finanziario annuale, e della gratuità delle cariche;
- b) dichiarazione attestante la consistenza numerica dei soci della Federazione;
- c) dichiarazione attestante l'idoneità della sede sociale per lo svolgimento dell'attività in favore degli stranieri immigrati, con l'indicazione dei mezzi strumentali;
- d) autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" da parte del competente Servizio della Giunta Regionale, che deve essere rilasciata dai componenti che ricoprono le cariche sociali all'interno della Federazione;

La documentazione e le dichiarazioni da presentare devono essere debitamente firmate dal Presidente della Federazione ed assunte sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La mancata presentazione della documentazione richiesta alle Federazioni degli stranieri immigrati iscritte di diritto al Registro regionale comporta la relativa cancellazione dallo stesso.

Le Federazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), inoltre, pena la cancellazione dal Registro, devono trasmettere al competente Servizio per l'Immigrazione della Giunta regionale:

- a) annualmente, il rendiconto finanziario relativo all'esercizio precedente quello di approvazione del bilancio annuale;
- b) periodicamente, alla scadenza, il verbale di rinnovo delle cariche sociali;
- c) dichiarazione del Presidente della Federazione di conferma di adesione alla stessa del numero minimo di quattro Associazioni di stranieri immigrati iscritte al Registro regionale e appartenenti allo stesso territorio provinciale.

La documentazione e le dichiarazioni da presentare devono essere debitamente firmate dal Presidente della Federazione ed assunte sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 4

Sezione III : Associazioni Nazionali di stranieri immigrati aventi sede anche in Abruzzo

1. Per l'iscrizione al Registro regionale, le Associazioni nazionali degli stranieri immigrati, di seguito denominate Associazioni nazionali, aventi sede anche in Abruzzo, devono inoltrare domanda al competente Servizio per l'Immigrazione della Giunta Regionale, corredata dei seguenti documenti :

- a) copia autenticata dell'Atto costitutivo e dello Statuto con i quali le Associazioni nazionali prevedono, pena la mancata iscrizione:
 - di svolgere prevalentemente attività a favore degli stranieri immigrati;
 - di avere una sede nazionale e, più sedi regionali, oltre quella della Regione Abruzzo;
 - gli scopi sociali, le cariche elettive, lo sviluppo periodico dell'attività assembleare e il regolare avvicendamento delle cariche sociali;
 - di non perseguire scopi di lucro e propaganda partitica;
 - di essere costituite e gestite secondo criteri democratici;
 - l'obbligo di formazione e approvazione del bilancio annuale.
- b) idonea documentazione dalla quale risultino i nominativi dei rappresentanti della sede abruzzese dell'Associazione nazionale;
- c) attestazione relativa all'iscrizione al Registro delle Associazioni di cui all'articolo 54 del D.P.R. 394/1999, che svolgono l'attività a favore degli stranieri immigrati;
- d) dichiarazione attestante la consistenza numerica dei soci di stranieri immigrati iscritti nella regione Abruzzo e attestante, altresì, l'idoneità della sede sociale per lo svolgimento dell'attività, con l'indicazione dei mezzi strumentali;
- e) autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" da parte del competente Servizio della Giunta Regionale, che deve essere rilasciata dai rappresentanti dell'Associazione nazionale che operano a livello regionale;

La documentazione e le dichiarazioni da presentare per l'iscrizione devono essere debitamente firmate dal rappresentante legale della sede regionale ed assunte sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le domande delle Associazioni nazionali di iscrizione al Registro regionale sono sottoposte al preventivo parere della Consulta Regionale dell'Immigrazione.

Le Associazioni nazionali devono trasmettere, pena la cancellazione dal Registro, al competente Servizio per l'Immigrazione della Giunta regionale :

- a) periodicamente, alla scadenza, il verbale di rinnovo delle cariche sociali a livello regionale e nazionale;
- b) annualmente, la dichiarazione del rappresentante legale dell'Associazione nazionale a livello regionale relativa alla consistenza numerica dei soci a livello regionale;
- c) dichiarazione dalla quale risulti, in caso di cambiamento, l'ubicazione della nuova sede dell'Associazione nazionale e regionale.

La documentazione e le dichiarazioni da presentare devono essere debitamente firmate dal Presidente dell'Associazione nazionale a livello regionale o dal legale rappresentante ed assunte sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5

Sezione IV : Istituti di patronato e di assistenza sociale

1. Per l'iscrizione al Registro regionale, gli Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale di seguito denominati Istituti di Patronato, aventi sede anche in Abruzzo, devono inoltrare domanda al competente Servizio per l'Immigrazione della Giunta Regionale, corredata dei seguenti documenti :

- a) copia autenticata dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- b) atto di riconoscimento definitivo concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi della L. 30 marzo 2001, n. 152 recante "Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale";
- c) idonea documentazione dalla quale risultino i nominativi dei rappresentanti dell'Istituto di patronato e l'ubicazione della sede regionale;
- f) autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" da parte del competente Servizio della Giunta Regionale, che deve essere rilasciata dai rappresentanti dell'Istituto di patronato che operano a livello regionale.

La documentazione e le dichiarazioni da presentare per l'iscrizione devono essere debitamente firmate dal legale rappresentante dell'Istituto di patronato a livello regionale ed assunte sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le domande degli Istituti di patronato di iscrizione al Registro regionale sono sottoposte al preventivo parere Consulta Regionale dell'Immigrazione.

Gli Istituti di patronato devono trasmettere, pena la cancellazione dal Registro, al competente Servizio per l'Immigrazione della Giunta regionale, periodicamente, alla scadenza, il verbale di rinnovo delle cariche sociali a livello regionale, e, in caso di cambiamento, l'ubicazione della nuova sede dell'Istituto di patronato a livello nazionale e regionale.

La presente copia è conforme
all'originale e si compone di
n. 7 fogli e di n. 7
fasciate.

Pescara, li 21 GEN. 2005

IL FUNZIONARIO INCARICATO
N. REPERTORIO 100/10000



La presente copia è conforme
all'originale e si compone di
n. 7 fogli e di n. 7
fasciate.

Pescara, li 7.4.05

IL FUNZIONARIO INCARICATO
N. REPERTORIO 100/10000

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 21.03.2005, n. 325:

Modifica parziale della Deliberazione di Giunta Regionale n. 9 del 26.01.2005 recante "Approvazione della graduatoria degli interventi ed ammissione al finanziamento previsto dall'art. 13 L.R. 17 Aprile 2003, n. 7.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa:

- 1) di modificare parzialmente la propria precedente Deliberazione n. 9 del 26.01.2005, per quanto attiene il dispositivo e la relativa graduatoria - Allegato "D"-;
- 2) di assegnare ai sottoelencati Enti, collocati in graduatoria ex aequo nella 4^a posizione con il punteggio complessivo di 70 le risorse a fianco di ciascuno indicate:
 - **Comune di Pennapiedimonte** - € 79.920,00 per "Realizzazione capannone industriale per la promozione sviluppo artigianale per la ripresa delle attività economiche e per favorire l'occupazione";
 - **Comune di Civitella Casanova** - € 1.000.000,00 per "Progetto per la realizzazione e gestione associata e coordinata delle funzioni di sviluppo turistico ambientale ed economico";
 - **Comune di Fossa** - € 25.164,72 per "Completamento alloggi e sala accoglienza edificio comunale";
 - **Comune di Montelapiano** - € 581.250,00 per "Manutenzione straordi-

naria strada Salconetto e Bretelle collegamento Montelapiano e Montebello con zona artigianale di Fallo";

- **Comune di Villalago** - €50.387,14 per "Realizzazione capannone da destinare ad attività artigianale";
 - **Comunità Montana Sirentina Zona "C"** - €741.663,47 per "Progetto Vieni a vivere nel Parco";
 - **Comune di Lettomanoppello** - € 360.000,00 per "Realizzazione opificio artigianale per la lavorazione della pietra;
- 3) di confermare tutte le altre disposizioni indicate nella propria precedente Deliberazione n. 9 del 26.01.2005;
 - 4) di notificare copia del presente provvedimento agli Enti interessati;
 - 5) di pubblicare il presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 21.03.2005, n. 326:

Modifica parziale della D.G.R. n. 8 del 26.01.2005 recante "Approvazione della graduatoria ed ammissione al finanziamento previsto dall'art. 12 L.R. 7/2003".

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa:

- 1) di modificare parzialmente la Deliberazione di Giunta Regionale n. 8 del 26.1.2005 per

quanto attiene il dispositivo e la relativa graduatoria - Allegato "D" della medesima, secondo le successive indicazioni:

- di rideterminare l'importo del contributo regionale assegnando agli Enti di seguito specificati le risorse a fianco di ciascuno indicate:
 - **Comune di Castel di Sangro** - € 760.086,00 per "Realizzazione centro espositivo con annesso incubatore";
 - **Comune di Scontrone** - € 900.000,00 per "Opere infrastrutturali e completamento delle strutture comunali recettive";

2) di approvare lo scorrimento della graduatoria - Allegato "D" della Deliberazione richiamata, assegnando ai sotto elencati Enti, collocati in graduatoria ex aequo nella 6^a posizione con il punteggio complessivo di 60, le seguenti risorse parzialmente ridotte in misura proporzionale come di seguito specificate:

- **Comune di Sulmona** € 471.018,00 per "Opere di urbanizzazione e sistemazione parcheggio a servizio delle attività produttive"
- **Comune di Pacentro** € 381.922,00 per "Adeguamento e funzionamento Casa di Riposo";
- **Comune di Introdacqua** € 441.950,00 per "Centro servizi";
- di condizionare il finanziamento in favore degli stessi alla formale assunzione da parte di ciascuno dell'accollo della somma non coperta dal finanziamento regionale, fino alla concorrenza del costo complessivo richiesto;
- di precisare che il termine per l'avvio dei lavori è stabilito in mesi 6 (sei) dalla comunicazione del finanziamento ai sen-

si dell'art. 11 co. 2 del Regolamento medesimo;

- di far carico all'Ente beneficiario di produrre (ai sensi dell'art. 11 co 5 lett. a) del Reg. n. 3/03) entro la medesima data, l'attestazione del responsabile del servizio Finanziario riguardante l'avvenuta iscrizione nel Bilancio dell'Ente delle risorse finanziarie complessive necessarie per la realizzazione dell'intervento finanziato;
 - di stabilire in gg. 10, a far data dalla comunicazione del presente provvedimento la data entro la quale l'ente beneficiario dovrà far conoscere la disponibilità all'accollo dei maggiori oneri ovvero l'eventuale rinuncia al finanziamento;
 - di demandare alla Direzione Affari della Presidenza i successivi adempimenti per l'erogazione dei finanziamenti secondo le modalità e le condizioni fissate dall'art. 11 co. 5 del richiamato Regolamento;
- 3) di rinviare al Regolamento medesimo per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto;
- 4) di notificare copia del presente provvedimento agli Enti interessati;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 29.03.2005, n. 425:

L. 18 maggio 1989 n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo". Decreto Legge 11 giugno 1998 n. 180, convertito con la legge 3 agosto 1998, n. 267. "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore

delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania". Modifica della deliberazione 29.12.2004 n. 1386 recante adozione dei Progetti di Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico "Difesa Alluvioni" e "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" nell'ambito dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi. - Proroga dei termini per le osservazioni ai contenuti dei Progetti di Piano.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 18.05.89 n. 183 recante "norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modificazioni, ed in particolare:

- l'art. 17, comma 1, che definisce il «piano di bacino», individuandolo come lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato;

Visto l'art. 12 della L. 04.12.93 n. 493, che ha integrato l'art. 17 della suddetta legge 183/89 prevedendo, al comma 6 ter, la possibilità della redazione ed approvazione dello stesso piano di bacino anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Visto il D.L. 11 giugno 1998 n. 180 recante "misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania", convertito nella legge 3 agosto 1998 n. 267, come da ultimo modificato con L. 13 luglio 1999 n. 226, che:

- all'art. 1, comma 1, impone alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale ed interregionale ed alle Regioni, per i restanti bacini, l'adozione dei Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, redatti ai sensi del

comma 6-ter dell'art. 17 della L. 183/89 e successive modificazioni, contenenti in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;

Visto il D.P.C.M. del 29 settembre 1998, "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180", pubblicato sulla G.U. del 5 gennaio 1999, Serie Generale n. 3;

Visto il D.L. 12 ottobre 2000 n. 279, convertito con modificazioni nella L. 11 dicembre 2000 n. 365 "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile" che, all'art. 1 bis, reca norme procedurali per l'adozione dei progetti di piani stralcio per l'assetto idrogeologico;

- Viste:
- la legge della Regione Abruzzo 12 aprile 1983 n. 18 "Norme per la conservazione tutela e trasformazione del territorio della Regione Abruzzo" e successive modificazioni ed integrazioni;
 - la legge della Regione Abruzzo 16 settembre 1998 n. 81 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modificazioni ed integrazioni, istitutiva dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi;
 - la legge della regione Abruzzo 24 agosto 2001 n. 43 "Istituzione dell'Autorità di Bacino di rilievo interregionale del Fiume Sangro";
- Dato atto che, in relazione alle sopra richiamate disposizioni legislative, nonché alle competenze ascritte:
- l'Autorità dei Bacini di rilievo regionale ha adottato, con verbale del Comitato Istituzionale n. 1 del 09.11.2004, i Progetti di Piano

stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico "Difesa dalle Alluvioni" e "Fenomeni gravitativi e Processi Erosivi";

- con deliberazione n. 1386 del 29.12.2004 la Giunta Regionale ha preso atto, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera p) bis della L.R. 81/98, come integrato dall'art. 19 della L.R. n. 43/2001, ed adottato, ai sensi dell'art. 6 bis, comma 1, della L.R. 83/18 e successive modificazioni ed integrazioni, i Progetti di Piano stralcio di bacino "Difesa dalle Alluvioni" e "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi";
- la citata deliberazione di Giunta Regionale 29.12.2004 n. 1386 con annessi allegati, costituiti nello specifico dal Verbale del Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini di rilievo regionale n. 1 del 09.11.2004 di adozione dei Progetti di Piano e dai relativi Atti di Indirizzo e Direttive, è stata pubblicata sul *BURA* n. 8 del 04.02.2005;

Considerato che in base a quanto stabilito nella citata deliberazione di G.R. 1386/2004:

- viene, tra l'altro, posto un termine generale di 60 giorni per la visione dei Progetti di Piano e presentazione delle osservazioni legislativamente consentite ai destinatari dell'azione amministrativa, decorrenti dalla stessa data di pubblicazione sul *BURA* dell'avviso di adozione dei Progetti di Piano. Nel medesimo periodo le Province indicano, al fine di acquisire le osservazioni al Progetto di Piano, le conferenze programmatiche di cui all'art. 1 bis del D.L. 279/2000 convertito con L. 365/2000, articolate per sezioni provinciali alle quali partecipano i Comuni interessati, unitamente alla Provincia stessa, alla Regione e ad un rappresentante dell'Autorità di Bacino. Le Province trasmettono, entro i successivi 15 giorni dalla scadenza dei termini sopra indicati, le istanze ed osservazioni acquisite ed, entro 90 giorni dalla data di ricezione delle suddette osservazioni, il Comitato Istituzio-

nale dell'Autorità di Bacino si esprime sulle osservazioni, recepisce quelle ritenute di interesse ed adotta il Piano per poi trasmetterlo a Giunta e Consiglio per definitiva approvazione e consentirne la necessaria attuazione;

Evidenziato che, per quanto sopra detto, la pubblicazione della delibera di adozione da parte della Giunta Regionale dei Progetti di Piani stralcio "Difesa dalle Alluvioni" e "Fenomeni gravitativi", avvenuta sul *BURA* n. 8 del 04.02.2005, costituisce "dies a quo" delle osservazioni al Piano legislativamente previste, da acquisire sia attraverso il deposito documentale nelle sedi delle province interessate sia nelle sedi istituzionali delle Conferenze Programmatiche previste ex L. 365/2000;

Considerato che "medio tempore", in particolare in sede di svolgimento delle conferenze programmatiche, è stata rappresentata alle strutture regionali competenti in materia la impossibilità per le Amministrazioni comunali interessate di osservare il termine fissato per la presentazione delle osservazioni ai Progetti di Piano, sia in considerazione dei tempi necessari alla redazione degli studi tecnico-scientifici a supporto delle osservazioni stesse, sia soprattutto per gli ultimi fenomeni di dissesto idrogeologico indotti dalle calamità naturali dei mesi di Gennaio-Febbraio 2005, che richiedono agli EE.LL., interessati a proporre osservazioni, nuovi studi ed approfondimenti specifici che superino il livello di informazione sinora posseduto;

Ritenuto che non può prescindere in questa fase da un serio ed effettivo contraddittorio con il sistema delle Autonomie Locali, che si pone quale presupposto ineliminabile di una efficace e legittima azione amministrativa di governo del territorio, finalizzata ad una possibile condivisione delle zone a rischio e delle conseguenti scelte operative di intervento, nel rispetto del giusto procedimento e della massima acquisizione degli interessi e nella consapevolezza

che la qualità della conoscenza dei problemi presenti sul territorio sia direttamente connessa al criterio della “vicinitas spaziale”;

Constatato, altresì, che la scadenza del termine originariamente prefissato per la presentazione delle osservazioni ai Progetti di Piano coincide con lo svolgimento delle operazioni elettorali regionali e con il rinnovo degli stessi organi istituzionali deputati ad esaminare le osservazioni e ad adottare in via definitiva gli stessi Piani;

Vista la richiesta di proroga del termine per la presentazione delle osservazioni al Progetto di Piano, formulata dal Sindaco del Comune di Pietracamela, Prot. 1050 CG/2005 del 18.03.2005, rappresentativa della volontà espressa nella conferenza dei Sindaci della relativa Comunità Montana (zona “O”) nel giorno 17.03.2005 (ALL. 1);

Vista la analoga richiesta del Presidente dell’Associazione Regionale Comuni d’Abruzzo Prot. 27/Pres.za del 21.03.2005 (ALL.2);

Dato atto che si rende necessario prorogare di 180 giorni consecutivi il termine sopra previsto per la presentazione delle osservazioni ai progetti di Piano, fissato “ab origine” in 60 giorni consecutivi decorrenti dal giorno 04.02.2005;

Dato atto che nel nuovo termine sopra visto, prorogato di 180 giorni decorrenti dal 05.04.2005, devono essere inderogabilmente presentate e prodotte le osservazioni ai contenuti dei Progetti di Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico, nonché ogni documentazione studio ed elaborati tecnico-scientifici a corredo e supporto delle osservazioni stesse;

Dato atto della legittimità del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo stesso, a norma degli art. 23 e 24 della L.R. 77/99;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. DI MODIFICARE la precedente deliberazione 29.12.2004 n. 1386 nella parte in cui viene stabilito, quale termine per la presentazione delle osservazioni ai Progetti di Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Difesa dalle Alluvioni” e “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi, un termine pari a 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul *BURA* della stessa delibera di adozione dei Progetti di Piano, avvenuta per l’appunto il giorno 04.02.2005 (*BURA* n. 8);
2. DI PROROGARE di 180 giorni consecutivi, decorrenti dal 05.04.2005, il termine ultimo consentito per la presentazione delle osservazioni ai Progetti di Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Difesa dalle Alluvioni” e “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi”, nonché per la presentazione di tutta la documentazione studi ed elaborati tecnico-scientifici a supporto delle osservazioni stesse;
3. DI PRENDERE ATTO del consequenziale slittamento dei termini previsti per le fasi successive del complesso iter procedurale finalizzato alla definitiva approvazione dei Piani Stralcio di Bacino;
4. DI INVIARE la presente deliberazione al *BURA* per la pubblicazione, conferendo mandato alla Direzione Territorio, Urbanistica, BB.AA., Parchi, Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici di porre in essere tutti gli adempimenti connessi e conseguenti.

Segue allegato

DA: COMUNE DI PIETRACAMELA

N. FAX : 0861955214

18 MAR. 2005 09:49 P1



COMUNE DI PIETRACAMELA
(Provincia di Teramo)

ALL. 1

CAP 64047 - Tel.0861 955112-955230 Fax 0861 955214 - CCP 10991644 - C.F. 80005230677 - P.Iva 00233020676

Area Territorio ed Ambiente

REG. PROT. N. 3056/2005 DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, B.B.A.A., PARCHI E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI VISTO ARRIVARE
23 MAR. 2005
SERVIZIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RACCOMANDATA
Anticipata via fax
al n.0862.363484

Addì 18 marzo 2005

Preg.mo
Ing. Pierluigi CAPUTI
C/o REGIONE ABRUZZO
Direzione Territorio, Urbanistica, Beni
Ambientali, Parchi, Politiche e
Gestione dei Bacini Idrografici.

Via L. Da Vinci 6
REGIONE ABRUZZO
 Direzione Territorio, Urbanistica, B.B.A.A.,
 67100 L'AQUILA
 Parchi e Bacini Idrografici

23 MAR. 2005
Prot. N. 3858/G.S.AGG

Oggetto: Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale abruzzesi e del bacino interregionale del fiume Sangro. Fenomeni gravitativi e processi erosivi.

Egregio Ingegnere,

ho partecipato ieri ad una conferenza dei Sindaci indetta dalla nostra Comunità Montana (zona "O").

E' emersa con chiarezza l'impossibilità delle Amministrazioni presenti ad osservare la scadenza del 4 aprile p.v. in ordine alle "Osservazioni" al Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale abruzzesi e del bacino interregionale del fiume Sangro.

Ciò è dovuto alle severe vicende atmosferiche di questo inverno. In particolare il nostro territorio è tuttora sommerso dalla neve fino a quota 500-600 metri.

In tali condizioni nessun professionista serio si impegnerebbe in un compito già di per sé difficile, senza adeguate ispezioni "sul campo". Né d'altronde appaiono accettabili relazioni basate soltanto sullo studio delle mappe e su dati storici spesso modificatisi nel tempo.

Il Presidente della Comunità Montana è impegnato ad esporre le difficoltà rappresentate da tutti i Sindaci presenti alla riunione.

DA: COMUNE DI PIETRACAMELA

N. FAX : 0861955214

18 MAR. 2005 09:50 P2

Questa Amministrazione, il cui territorio è per ragioni orografiche il più esposto alle calamità verificatesi fino a pochi giorni orsono, esprime istanza di prorogare fino al 31 luglio 2005 il termine attualmente fissato, come già detto, al 4 aprile, impegnandosi a produrre eventuali ragionate osservazioni, lasciando invariato l'ulteriore periodo previsto di 6 mesi per la redazione di più approfondito studio.

Ringraziando per l'attenzione, e confidando in una positiva ricezione dell'istanza proposta, porgo i migliori saluti.

Il Sindaco
Giorgio FORTI



24 MAR. 2005

Il presente atto, composto di n. *1* fogli e di *1* facciata è conforme all'esemplare depositato agli atti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Geol. Luigi DEL SORDO)


22-MAR-05 17:27

ANCI Abruzzo

0862 61287

P.02

0862 61287



All: 2

Associazione Regionale Comuni d'Abruzzo

Prot.27/Pres.za

Ing. Pierluigi Caputi
Direzione Territorio, Urbanistica e Bacini Idrografici
Regione Abruzzo
Via Leonardo da Vinci 1
67100 L'AQUILA

Con la presente si richiede lo spostamento del termine del 6 aprile entro il quale i Comuni debbono produrre i piani di risanamento idrogeologico, causa la concomitanza di tale scadenza con la fase elettorale del 3 e 4 di aprile. Sono certo che si comprenderanno i motivi alla base della richiesta di rinvio, ovvero dell'esigenza del superamento di un periodo che, obbiettivamente, mal si presta ad una accurata e ponderata riflessione sui problemi del risanamento. Nella certezza dell'accoglimento di tale richiesta colgo l'occasione per inviare distinti saluti.

L'Aquila 21/03/2005

Il Presidente

Antonio Centi

[Handwritten signature]
24 MAR 2005

REGIONE ABRUZZO
Direzione Territorio, Urbanistica, BB.AA.,
Parchi e Bacini Idrografici
23 MAR. 2005
Prot. N. 3900 / G.S.A.S.G.

Il presente atto, composto di n. 1 foglio e di n. 1 facciata è conforme all'esemplare depositato agli atti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Geol. Luigi DEL SORDO)

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 29.03.2005, n. 434:

Programma di edilizia residenziale pubblica in attuazione degli accordi di programma stipulati ai sensi del D.lgs 112/98. Bando per la selezione di progetti pilota di edilizia residenziale integrata e di servizio alle famiglie con portatori di handicap.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 5.08.1978, n. 457, concernente norme per l'edilizia residenziale pubblica;

Vista la legge 17.02.1992, n. 179, che fissa norme per l'edilizia residenziale pubblica;

Vista la legge 04.12.1993 n. 493, in particolare l'art. 10 comma 2 bis che assegna alle regioni i fondi di cui alla L 179/92, art. 2 commi 1 e 2;

Premesso che:

- con Decreto L.gs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle Regioni, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59" Edilizia Residenziale Pubblica è stata posta in capo alle Regioni;
- in particolare con l'art. 61 "Disposizioni finanziarie" è stato previsto l'accredito alle singole regioni delle disponibilità esistenti presso la Cassa DD.PP. alla data di entrata in vigore dello stesso provvedimento;
- è stato altresì previsto che dal 1° gennaio 1998, sono versate alle regioni, secondo la ripartizione effettuata dal CIPE le annualità relative ai limiti di impegno autorizzati;

Considerato che in attuazione delle norme su citate sono stati sottoscritti due distinti accordi di programma tra i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dalla Regione Abruzzo: in data 26 ottobre 2000 per

l'edilizia agevolata ed in data 19 aprile 2001 per l'edilizia sovvenzionata e che per effetto dei suddetti provvedimenti i fondi trasferiti e disponibili sono utilizzabili secondo i principi e criteri definiti in ambito regionale;

Vista la Legge 9.01.1989 n. 13 recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";

Vista la legge 27.02.1989 n. 62;

Vista la circolare n. 1669/ U.L. del 22 giugno 1989 esplicativa della legge 13/89;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 135/12 del 18.05.2004 "Programma di edilizia residenziale pubblica in attuazione degli accordi di programma stipulati ai sensi del D.lgs 112/1992;

Considerato che la Regione intende perseguire gli obiettivi della L. 13/89, attraverso l'erogazione dei contributi per l'accessibilità ad ogni luogo per tutti i cittadini senza distinzione delle condizioni fisiche personale attraverso l'eliminazione e/o superamento di barriere architettoniche;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1319 del 16.12.2004 con la quale, fra l'altro, è stato indetto un Bando per gli Enti pubblici per l'abbattimento delle barriere sia negli edifici pubblici che negli immobili residenziali pubblici ove al punto 1 del comma 2 del deliberato riserva la somma di € 1.000.000,00 per la predisposizione di progetti pilota di edilizia residenziale integrata e di servizio alle famiglie con portatori di handicap, da attuarsi con specifico successivo provvedimento;

Considerato che:

- la Regione intende finanziare interventi di edilizia residenziale che prevedono la costruzione di alloggi adatti alle diverse esigenze dei fruitori, che consentono un continuo contatto tra i vari nuclei fami-

liari residenti, attraverso spazi funzionali al reinserimento e recupero, senza rinunciare alle esigenze dei singoli;

- tali interventi possono essere presentati da Cooperative sociali che operano nel campo dell'assistenza alle persone disabili che alla data del Bando siano regolarmente iscritte da almeno 5 anni all'albo della Cooperative e da Associazioni di indirizzo sociale costituite da almeno cinque anni alla data del Bando;

Vista in particolare la Scheda B.2 della deliberazione 135/12 citata, - relativa al cofinanziamento di interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e negli immobili residenziali pubblici e privati esistenti e nuova costruzione;

Vista la L.R. 18 agosto 2004 n. 32, ove all'art. 3 istituisce il capitolo della spesa 262417 UPB 03.02005 con lo stanziamento di € 74.482.607,67 denominato "Programma di edilizia residenziale pubblica in attuazione degli accordi di programma stipulati ai sensi del D.lgs. 112/1992;

Ritenuto che:

- occorre procedere all'emanazione del presente bando,
- il termine ultimo per l'invio delle domande è stabilito in 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando sul *Bura*;
- la graduatoria verrà redatta per ambito provinciale con la ripartizione della somma complessiva di € 1.000.000,00 secondo le percentuali previste dalla L.R. 10/1992;

Preso atto che il Direttore Regionale dell'area "Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi, Edilizia Residenziale, Aree Urbane, Ciclo Idrico Integrato, Protezione Civile e Reti Tecnologiche" ha espresso parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento ed alla rispondenza formale per gli aspetti di competenza della medesima Area, con

l'apposizione della firma in calce al provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per quanto in premessa:

- di approvare l'allegato bando regionale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatto ai sensi e per gli effetti della deliberazione del Consiglio Regionale n. 135/12 del 18.05.2004 per l'utilizzazione dei finanziamenti ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 1319 del 16.12.2004 con riferimento, in particolare, al punto 1 del comma 2 del deliberato che riserva la quota di €1.000.000,00 a favore di progetti pilota di edilizia residenziale integrata e di servizio alle famiglie;
- di stabilire il termine di 30 giorni per l'invio delle domande dalla data di pubblicazione del presente bando sul *BURA* a mezzo Raccomandata a.r.
- che la graduatoria è redatta per ambiti provinciali con le percentuali di riparto previste dalla L.R. 26.04.1993 n. 10;
- di dare mandato alla competente Direzione Regionale per i successivi e necessari adempimenti;
- di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul *BURA*;

Segue allegato



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E
SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE,
CICLO IDRICO INTEGRATO, PROTEZIONE CIVILE
Servizio Edilizia Residenziale ed Aree Urbane
P.ci San Bernardino - L'Aquila

Oggetto: Bando per la selezione di progetti pilota di edilizia residenziale integrata e di servizio alle famiglie con portatori di handicap.

Art.1

Finalità

La Regione Abruzzo, favorisce, nell'ambito delle proprie competenze e, secondo quanto specificatamente disciplinato con la delibera del Consiglio Regionale n. 135/12 del 3.05.2004, interventi pilota di edilizia residenziale integrata e di servizio alle famiglie.

Sono interventi pilota quegli interventi che sperimentano la convivenza in forma comunitaria di nuclei familiari "normali" con nuclei familiari con soggetti portatori di handicap, con l'attivazione di servizi per il recupero e la formazione psicomotoria.

Art.2

Opere ammissibili a finanziamento

Il contributo è concesso a favore di interventi di edilizia residenziale che prevedono la costruzione di alloggi adatti alle diverse esigenze dei fruitori, che consentano un continuo contatto tra i vari nuclei familiari residenti, attraverso spazi funzionali al reinserimento e recupero, senza rinunciare alle esigenze dei singoli.

Art.3

Soggetti ammessi a presentare domanda

Le Cooperative sociali che operano nel campo dell'assistenza alle persone disabili e che alla data del bando siano regolarmente iscritte, da almeno 5 anni all'albo delle Cooperative presso le Prefetture di competenza territoriale.

Le Associazioni di indirizzo sociale costituite da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del presente bando sul Bura regionale.

Art.4

Dotazione finanziaria

Le risorse pubbliche previste per il presente bando sono pari a 1 milione di Euro per contributi da erogare a favore dei soggetti di cui al precedente art.3.

La ripartizione sarà effettuata in proporzione all'ammontare della spesa deducibile dai singoli quadri economici, assicurando almeno un intervento per ogni Provincia.

La somma complessiva di 1 milione di euro è ripartita nelle percentuali previste dalla L. 10/1992 nella seguente misura:

- o 27,5% ciascuno alle province di L'Aquila e Chieti

Documento cartaceo da allegare: 3 fasciate.
ALLEGATO 1
operabile: 4,34 / 28
GIUNTA REGIONALE
(L'Aquila)



- o 22,5% ciascuno alle province di Pescara e Teramo.

Art.5

Misura dell'agevolazione

I contributi pubblici, per singolo programma, saranno contenuti all'interno del 20% dell'intero costo riconosciuto detratti gli eventuali contributi concessi da altri Enti.

Per la determinazione del massimale della spesa dovrà essere utilizzato il prezzario regionale vigente alla scadenza dei termini del presente bando.

Art.6

Requisiti di ammissione

I requisiti di ammissione per accedere ai contributi sono:

- Intervento relativo alla costruzione di almeno n. 5 alloggi,
- 50% degli alloggi di proprietà dei nuclei familiari al cui interno vi è un portatore di handicap,
- progetto esecutivo,
- maggior rapporto tra la superficie adibita a spazi pubblici coperti necessari alla formazione, recupero e riabilitazione psicomotoria e la superficie residenziale.

Art. 7

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di finanziamento, intestata alla Regione Abruzzo - Direzione Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi, Edilizia Residenziale ed Aree Urbane - Portici di S. Bernardino, 25 - L'Aquila - corredata della documentazione di seguito evidenziata, deve essere inviata entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione sul BURA del presente bando. Per la verifica della data di spedizione fa fede il timbro postale.

La domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione- Cooperativa Sociale, deve riportare la dichiarazione sul possesso dei requisiti di ammissione e la dichiarazione che attesti:

- l'impegno a iniziare i lavori entro 180 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BURA, pena la decadenza automatica dal finanziamento, salvo proroghe per giustificate motivazioni;
- l'impegno alla copertura della spesa non ammessa a contributo;

Documentazione da allegare:

- statuto e certificato di iscrizione all'Albo per le cooperative sociali,
- statuto e atto costitutivo per le Associazioni,
- computo metrico e quadro economico
- proprietà dell'area
- progetto esecutivo
- titolarità del progetto
- stato di famiglia degli acquirenti/assegnatari degli alloggi,
- certificato di invalidità rilasciato dalla ASL competente per territorio per i nuclei familiari al cui interno vi è un disabile,,
- fotocopia documento di riconoscimento del legale rappresentante.



Art. 8

Procedure di ammissione a valutazione

Le domande acquisite nei termini saranno sottoposte ad esame istruttorio per la verifica preliminare dell'ammissibilità, considerando la completezza della documentazione richiesta e la sussistenza dei requisiti indicati.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul BURA e le relative osservazioni potranno essere presentate entro e non oltre 30 giorni a far data dalla pubblicazione.

L'ammissione a finanziamento terrà conto delle seguenti priorità:

- Comuni Capoluoghi di Provincia
- Maggiore quota di cofinanziamento pubblico
- Autorizzazioni acquisite

Eventuali economie andranno ad incrementare le disponibilità del Bando per l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati.

Art. 9

Modalità di erogazione del finanziamento

L'erogazione del contributo avverrà in due rate, la prima nella misura del 40% del contributo al raggiungimento di almeno il 50% della spesa certificata, ed il saldo a presentazione del certificato di ultimazione lavori attestato da un tecnico comunale o da un tecnico abilitato.

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE E SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO ECONOMIA ITTICA
E PROGRAMMAZIONE VENATORIA

DETERMINAZIONE 01.04.2005, n. DH18/13:

L.R. 11/1/84 n. 1, come modificata dall'art. 19 della L.R. 10/5/2002 n. 7: Modifiche ed integrazioni al disciplinare attuativo dell'accesso al regime di aiuti n. 400/2002 approvato con determinazione DH18/55 del 13/11/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 11/1/84 n. 1, concernente "Interventi a favore di pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare;

Vista la L.R. 10/5/2002 n. 7, concernente Legge finanziaria regionale per il 2002, ed in particolare l'art. 19 c.4, che ha apportato modifiche ed integrazioni alla citata Legge, demandando altresì a Determinazione dirigenziale la disciplina puntuale dell'accesso ai relativi benefici;

Dato atto che, con Determinazione DH18/55 del 13/11/2003, sono state definite ed approvate le modalità attuative di detto regime di aiuti, che sono state codificate nel relativo allegato B - "Disciplinare attuativo dell'Aiuto di Stato 400/2002 concernente "Aiuti alle Imprese di Pesca per i danni causati da eventi eccezionali", di seguito denominato "Disciplinare";

Dato atto che, in prima applicazione del suddetto disciplinare, sono emerse le seguenti difficoltà applicative:

- L'impossibilità di produrre, nel caso di danni accaduti non in fase di navigazione, la

prescritta "copia della denuncia di evento straordinario";

- La impossibilità di produrre, nel caso di danni avvenuti in mare aperto a causa di condizioni meteo-marine avverse ed oggetto di rilevazione tramite bollettini meteo, la "Dichiarazione dell'Ufficio marittimo competente comprovante l'effettiva sussistenza, nelle condizioni di tempo e di luogo denunciate dal richiedente, del/degli eventi straordinari denunciati, l'attitudine di essi a provocare i danni lamentati, l'assenza, per quanto consti all'Ufficio stesso in relazione alla fase procedimentale di sua competenza, di dolo o colpa grave";
 - L'opportunità di snellire la predisposizione delle istanze consentendo agli interessati di produrre, in alternativa "all'Attestazione dell'Ufficio marittimo competente che il natante al momento dell'evento era convenientemente armato ed equipaggiato", copia autenticata del ruolino di equipaggio;
 - L'opportunità di consentire alle ditte danneggiate un lasso di tempo più adeguato per l'esecuzione degli acquisti/riparazioni necessari a reintegrare il danno subito, nonché per l'acquisizione della documentazione tecnica e fiscale relativa ai giustificativi di spesa;
 - La necessità di semplificare la presentazione della domanda di contributo e della relativa documentazione integrativa o mancante, prevedendo, oltre all'invio con lettera Raccomandata Postale con Avviso di Ricevimento, anche la consegna diretta presso gli uffici della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo RURALE, Alimentazione, Caccia e Pesca - via Catullo n. 17 65127 Pescara;
- Ritenuto, per quanto sopra esposto, necessario modificare il disciplinare attuativo dell'accesso al regime di aiuti n. 400/2002 di cui alla determinazione DH18/55 del 13/11/2003;

Ritenuto che le modifiche in questione, in quanto favorevoli alla generalità degli interessati, debbano essere applicate anche alle istanze in corso di istruttoria, relative a danni insorti nel periodo Novembre –Dicembre 2004;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di sostituire l'Allegato B) della Determinazione DH18/55 del 13/11/2003 con l'Allegato A) alla presente Determinazione e di stabilire che le disposizioni contenute in tale Allegato si applicano, anche alle istanze prodotte nel 2004;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in via straordinaria ed urgente ed in forma integrale sul *B.U.R.A.* e sul sito Internet www.regione.abruzzo.it/pesca;

3. di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Monitoraggio e Controllo Politiche Ittiche Regionali e Nazionali di comunicare alle Imprese di Pesca che hanno prodotto istanza di contributo nel 2004 la possibilità di avvalersi delle disposizioni più favorevoli contenute nell'allegato A);
4. di dichiarare l'Allegato A) parte integranti e sostanziali della presente Determinazione;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ECONOMIA ITTICA E
PROGRAMMAZIONE VENATORIA
Dott. Antonio Di Paolo

Allegati:

Allegato A - Disciplinare attuativo dell'Aiuto di Stato 400/2002 concernente "Aiuti alle Imprese di Pesca per i danni causati da eventi eccezionali"

Segue allegato

Determinazione DH18 n. 13 del 1/4/2005.

ALLEGATO A

Disciplinare attuativo dell'Aiuto di Stato 400/2002 concernente "Aiuti alle Imprese di Pesca per i danni causati da eventi eccezionali"

Punto 1 : Aventi titolo

1. Hanno titolo ad accedere ai benefici di cui al punto 4 , in relazione agli eventi eccezionali indicati nel punto 2 , le Imprese di pesca individuali o collettive aventi sede legale nella Regione Abruzzo ed iscritte nel Registro Imprese di Pesca (di seguito indicato come R.I.P.) presso la Capitaneria di Porto di Pescara.

Punto 2 : Eventi eccezionali

1. Costituiscono circostanze obiettivamente rilevanti ai fini dell'erogazione dell'aiuto le situazioni dannose determinate accidentalmente secondo un rapporto causa-effetto da eventi eccezionali riconducibili alle seguenti tipologie :
Mare in burrasca, tempesta, tromba d'aria, fulmine, scoppio di ordigno bellico, urto o collisione, incendio, naufragio, danneggiamento in fase di ormeggio per avverse condizioni meteorologiche.

Punto 3 : Danni indennizzabili

1. L'aiuto spetta limitatamente ad eventi calamitosi insorti o che insorgano nel periodo compreso tra il 1/1/2002 ed il 31/12/2006 .
2. Il contributo è corrisposto in relazione ai danni provocati dagli eventi eccezionali di cui al punto 2 allo scafo , alle attrezzature di bordo , alle attrezzature di pesca , con riferimento esclusivo ai natanti adibiti alla pesca professionale .
3. I benefici non competono qualora il danno sia stato determinato da comportamenti dolosi o da colpa grave , nonché qualora il fatto dannoso goda di copertura assicurativa , ovvero sussistano obblighi di risarcimento a carico di terzi , ovvero per il medesimo fatto sia stata corrisposta o si abbia titolo ad altra sovvenzione pubblica .Qualora la copertura assicurativa sia parziale , il contributo è decurtato di un importo equivalente al risarcimento conseguito o conseguibile .
4. Per danni di importo inferiore a 250,00 Euro non è corrisposto alcun contributo.

Punto 4 : Ammontare del contributo e durata dell'Aiuto

1. Il contributo è erogato nella misura del 40% del valore del danno riconosciuto, fino ad un ammontare di 50.000,00 Euro, e comunque nel limite massimo dello stanziamento di Bilancio.
2. I soggetti ammessi ai benefici di legge non possono produrre più istanze relative al medesimo anno in cui si è verificato un evento indennizzato , né nuove istanze per l' anno successivo ad esso .

Punto 5 : Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di accesso ai benefici di legge deve essere redatta in conformità all'accluso Modello 1 ; essa va sottoscritta dal Rappresentante legale dell'Impresa di Pesca e trasmessa alla Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca – Servizio Economia Ittica e Programmazione venatoria – via Catullo n. 17 65127 Pescara, a mezzo Raccomandata postale A/R , ovvero anche tramite consegna a mano al Servizio Economia ittica e Programmazione venatoria della Direzione Agricoltura, Foreste, Sviluppo rurale , Alimentazione , Caccia e Pesca – via Catullo 17 Pescara.
2. Le istanze di ammissione al contributo possono essere recapitate con le modalità di cui al comma 1. decorsi non più di 60 giorni dalla data dell'evento dannoso. Il rispetto dei termini è

Determinazione DH18 n. 13 del 1/4/2005.

desunto dal timbro di spedizione apposto dall'Ufficio postale sulla raccomandata oppure dalla data del timbro d'ingresso apposta dal Servizio Economia ittica e Programmazione venatoria all'atto della consegna diretta.

Punto 6 : Documentazione dell'istanza

1. Alla domanda vanno allegati :

- copia fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del sottoscrittore ;
- certificato di iscrizione dell'Impresa di Pesca al R.I.P. in originale o in copia autenticata;
- copia autenticata della Licenza di Pesca ;
- certificato originale , ovvero copia autenticata di esso , rilasciato dalla Camera di Commercio o dal Tribunale attestante che a carico dell'Impresa non risulta intervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa , ammissione in concordato, amministrazione controllata ;
- per danni accaduti in corso di navigazione, per i quali sussiste obbligo di presentare denuncia di evento straordinario all'Autorità Marittima: copia della denuncia di evento straordinario presentata alla Capitaneria di porto competente;
- per danni per i quali non sussiste obbligo di presentare denuncia di evento straordinario all'Autorità Marittima: produrre autocertificazione del danneggiato attestante l'entità dei danni subiti e le cause che li hanno determinati;
- Con esclusione dei danni avvenuti in mare aperto a causa di condizioni meteo-marine avverse ed oggetto di rilevazione tramite bollettini meteo: Dichiarazione dell'Ufficio marittimo competente comprovante l'effettiva sussistenza, nelle condizioni di tempo e di luogo denunciate dal richiedente, del / degli eventi straordinari denunciati , l'attitudine di essi a provocare i danni lamentati;
- Attestazione dell'Ufficio marittimo competente che il natante al momento dell'evento era convenientemente armato ed equipaggiato o, in alternativa, copia fotostatica autenticata del ruolino di equipaggio;
- Certificazione dei lavori eseguiti rilasciata dal R.I.N.A.;
- Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Rappresentante Legale dell'Impresa di Pesca attestante l'insussistenza di obblighi risarcitori a carico di terzi e l'assenza di copertura assicurativa del fatto dannoso ;
- due Preventivi per ciascuna attrezzatura sostituita, o in alternativa un preventivo munito di visto di congruità della C.C.I.A.A.; per gli eventi antecedenti alla pubblicazione della Determinazione DH18/55 del 13/11/2003, in luogo dei preventivi è consentito produrre una perizia tecnico-contabile firmata da un tecnico abilitato;
- Fatture quietanzate relative alle riparazioni/acquisti effettuati per reintegrare i beni danneggiati e dichiarazioni liberatorie dei fornitori: non è ammessa documentazione contabile recante data antecedente a quella dell'evento calamitoso denunciato;

2. Qualora l'istanza risulti incompleta , il Servizio Economia ittica e Programmazione venatoria assegna il termine massimo di giorni 180 per inviare o consegnare , con le modalità di cui al comma 1. dell'articolo 5, la documentazione mancante, decorso inutilmente il quale la domanda, ove non documentata, è dichiarata inammissibile, ovvero, se documentata parzialmente, è definita allo stato di quanto trasmesso.

Punto 7 : Valutazione ed ammissione ai benefici

1. Alla valutazione delle istanze provvede il Nucleo di Valutazione del Sottoprogramma regionale del Doc.U.P.- Pesca 2000/2006 in conformità alle prescrizioni dettate dall'art. 19 della L.R.7/2002 . Il Nucleo ha facoltà di effettuare verifiche in loco , per esaminare i reperti di cui al successivo comma 3. Ove ne ravvisi la necessità , il Nucleo può inoltre richiedere chiarimenti e notizie ad Organismi ed Istituzioni competenti, ovvero invitare l'interessato a presentare documentazione o perizie tecniche integrative.

Determinazione DH18 n. 13 del 1/4/2005.

2. La Valutazione si risolve in un accertamento della sussistenza di taluna delle situazioni eccezionali contemplate al punto 2, dell'esistenza di un nesso di causalità tra il danno e l'evento dichiarati, della congruità della spesa sostenuta per riparazioni e/o sostituzioni; essa culmina in un giudizio di ammissibilità o inammissibilità della richiesta, senza attribuzione di punteggi, e nella quantificazione del contributo da riconoscere. L'ordine di ammissione ai benefici è determinato dalla data di trasmissione dell'istanza al Servizio Economia ittica e Programmazione venatoria desumibile dalla data di invio della Raccomandata postale o dal timbro d'ingresso apposto all'atto della consegna, ovvero dalla data, rilevata allo stesso modo, di completamento della documentazione nei casi di cui al punto 6 c.2. A parità di data di trasmissione, l'ordine di accesso ai benefici è determinato mediante sorteggio pubblico presso il Servizio Economia ittica e Programmazione venatoria. Le richieste di contributo sono *comunque* soddisfatte nei limiti dello stanziamento di Bilancio previsto per l'annualità in cui si è verificato l'evento calamitoso.
3. Le attrezzature o le parti di esse danneggiate e sostituite debbono essere tenute a disposizione del Nucleo per le eventuali verifiche di cui al comma 1.
4. Il Servizio Economia ittica e Programmazione venatoria provvede a comunicare ai richiedenti l'esito della valutazione e ad emettere gli atti concessori entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori del Nucleo.

Determinazione DH18 n. 13 del 1/4/2005.

Modello 1) – Modulo di domanda

<p>Casella riservata all'Ufficio</p> <p>data di spedizione della domanda:</p> <p>____/____/____</p>

Regione Abruzzo
Servizio Economia ittica e Programmazione venatoria



L.R.11/1/84 n°1, come modificata dall'art.19 della L.R. 10/5/2002 n° 7:
"AIUTI ALLE IMPRESE DI PESCA PER I DANNI CAUSATI DA EVENTI ECCEZIONALI"
 Disciplina dell'accesso al regime di aiuti n° 400/2002
 Determinazione DH 18 n. 55 del 13/11/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

DOMANDA DI CONTRIBUTO

(da spedire tramite Raccomandata Postale con Avviso di Ricevimento a: Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca - Servizio Economia Ittica e Programmazione venatoria – via Catullo n. 17 65127 Pescara oppure consegnare a mano al Servizio Economia ittica e Programmazione venatoria della Direzione Agricoltura , Foreste , Sviluppo rurale , Alimentazione , Caccia e Pesca)

IL SOTTOSCRITTO

1. ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO.

Cognome..... Nome..... nato il

a (.....) Codice Fiscale

residente a(.....) Via n°

nella sua qualità di Rappresentante Legale dell'Impresa di Pesca denominata:

.....

con Sede Legale in

CHIEDE

la concessione del contributo di € (in lettere:.....

.....) pari al 40 % del danno complessivo di € subito a causa del verificarsi del seguente evento eccezionale: , come evidenziato nella documentazione allegata, che si è verificato in data

Determinazione DH18 n. 13 del 1/4/2005.

A TAL FINE

A) DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 CHE I FATTI, STATI E QUALITA' RIPORTATI NEI PUNTI SUCESSIVI CORRISPONDONO A VERITA'

1. DATI GENERALI E FISCALI DELL'IMPRESA DI PESCA RICHIEDENTE.

Ragione o denominazione sociale

Forma giuridica

Sede legale:.....

Località Via n° c.a.p.....

Telefono fax e-mail

Partita I.V.A. Codice Fiscale.....

Tipo di contabilità fiscale detenuta:.....

B) ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI E DICHIARAZIONI:

BARRARE SE ALLEGATO	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE, COME PREVISTO AL PUNTO 6 DEL DISCIPLINARE ATTUATIVO DELL'AIUTO DI STATO 400/2002 DI CUI ALLA DETERMINA DH18/55 DEL 13/11/2003.
<input type="checkbox"/>	Copia fronte retro di un documento valido di riconoscimento del sottoscrittore;
<input type="checkbox"/>	Certificato di iscrizione dell'Impresa di Pesca al R.I.P. in originale o in copia autenticata;
<input type="checkbox"/>	Copia autenticata della Licenza di Pesca ;
<input type="checkbox"/>	Certificato, originale , ovvero copia autenticata di esso , rilasciato dalla Camera di Commercio o dal Tribunale attestante che a carico dell'Impresa non risulta intervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato, amministrazione controllata ;
<input type="checkbox"/>	per danni accaduti in corso di navigazione, per i quali sussiste obbligo di presentare denuncia di evento straordinario all'Autorità Marittima: copia della denuncia di evento straordinario presentata alla Capitaneria di porto competente; - per danni per i quali non sussiste obbligo di presentare denuncia di evento straordinario all'Autorità Marittima: produrre autocertificazione del danneggiato attestante l'entità dei danni subiti e le cause che li hanno determinati;
<input type="checkbox"/>	Con esclusione dei danni avvenuti in mare aperto a causa di condizioni meteorologiche avverse ed oggetto di rilevazione tramite bollettini meteo: Dichiarazione dell'Ufficio marittimo competente comprovante l'effettiva sussistenza, nelle condizioni di tempo e di luogo denunciate dal richiedente, del / degli eventi straordinari denunciati , l'attitudine di essi a provocare i danni lamentati;
<input type="checkbox"/>	Attestazione dell'Ufficio marittimo competente che il natante al momento dell'evento era convenientemente armato ed equipaggiato o, in alternativa, copia fotostatica autenticata del ruolino di equipaggio;

Determinazione DH18 n. 13 del 1/4/2005.

<input type="checkbox"/>	Certificazione dei lavori eseguiti rilasciata dal R.I.N.A.;
<input type="checkbox"/>	Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Rappresentante Legale dell'Impresa di Pesca attestante l'insussistenza di obblighi risarcitori a carico di terzi e l'assenza di copertura assicurativa del fatto dannoso;
<input type="checkbox"/>	Due Preventivi per ciascuna attrezzatura sostituita , o in alternativa un preventivo munito di visto di congruità della C.C.I.A.A.; per gli eventi antecedenti alla pubblicazione della Determinazione DH18/55 del 13/11/2003, in luogo dei preventivi è consentito produrre una perizia tecnico-contabile firmata da un tecnico abilitato;
<input type="checkbox"/>	Fatture quietanzate relative alle riparazioni/acquisti effettuati per reintegrare i beni danneggiati e dichiarazioni liberatorie dei fornitori;
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare):.....

C) IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INFINE:

- di non avere beneficiato per gli stessi danni di altre agevolazioni disposte da programmi comunitari e/o da disposizioni statali e regionali e di non proporre in futuro istanze in tale senso, essendo edotto del divieto di cumulo di più benefici sullo stesso contributo;

- Il sottoscritto, ai sensi della legge 675/96, dichiara anche di essere informato che i dati personali acquisiti saranno raccolti presso la Regione e saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti al presente procedimento amministrativo. Consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l'uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell'art. 26 della legge n. 15/1968 ed importano l'applicazione della sanzione penale. Unisce tutti i documenti elencati al precedente punto 6.

Data.....

Firma

- Allega copia fronte retro di un valido documento di identità del richiedente il contributo.

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE E SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO FORESTE DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 12.04.2005, n. DH16/342:

Reg. CE n. 1257/99, art. 30 – cap VIII – Silvicoltura – Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 – Misura i) “Altre misure forestali” – Deliberazione Giunta Regionale d’Abruzzo n. 442 del 29.3.2005 - Bando presentazione domande periodo 2005 – 2006 – Approvazione elenco n. 1. dei beneficiari per le province di CHIETI - L’AQUILA - TERAMO.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Reg (CE) n. 1257 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che abroga e modifica taluni regolamenti;

VISTO il Reg (CE) 817/2004 del Consiglio recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1257/99 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Capo VIII – Silvicoltura – art. 30 del citato Reg. CE n. 1257/99;

VISTO, altresì, il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 della Regione, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C/2000/2151 del 20.07.2000 e dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1209 del 20.09.2000, successivamente modificato ed approvato con Decisione C(2002) 818 del 25.04.2002;

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 442 del 29.3.2005, è stato approvato il bando relativo alla presentazione delle domande per il periodo 2005/2006, con i criteri di priorità della spesa e della relativa ripartizione;

RILEVATO che il Bando, fra l’altro, prevede la rivalutazione del Prezzario Regionale Forestale vigente del 16,81 per cento rispetto ai valori riferiti all’anno 1999, secondo gli indici ISTAT ed in esecuzione della Del. G.R. n. 4330 del 10 agosto 1994;

RILEVATO che il programma medesimo definisce i criteri di ripartizione dei fondi resi disponibili, rimandando ad atti successivi di competenza del Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio l’adozione dei provvedimenti relativi all’attuazione del bando di cui trattasi;

DATO ATTO che le risorse finanziarie globali attribuite con il predetto bando per le singole aree provinciali sono le seguenti:

PROVINCIA	TOTALE GENERALE (euro)
CHIETI	3.604.668,75
L’AQUILA	5.767.470,01
PESCARA	3.100.015,12
TERAMO	1.946.521,12
TOTALE	14.418.675,00

CONSIDERATO che il bando medesimo prevede la predisposizione di tre elenchi di beneficiari, il primo dei quali è costituito dai progetti istruiti favorevolmente dagli uffici competenti e non ammessi a finanziamento per carenza di fondi nell’ambito dei seguenti programmi e/o non completati per quanto attiene il solo PSR – bando 2002-2004:

- a. Reg. CE 1257/1999 – Silvicoltura art. 30 PSR 2000 – 2006 – Misura i) “Altre misure forestali”. Bando pubblico per la presentazione delle domande per il periodo 2002 – 2004 – Approvato con Deliberazione G.R. n. 345 del 24 maggio 2002.
- b. L.R. 12.04.1994, n. 28 “Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale” modificata ed integrata con L.R. 106/94 e con L.R. 6/2000 “Programma triennio 2001–2003 – obiettivi, direttive e procedure per

l'attuazione – Riapprovazione – Deliberazione G.R. n. 155 del 28.02.2001.

RILEVATO, altresì, che il bando dispone che i progetti di tale 1° elenco, finanziati nell'ambito delle disponibilità poste a disposizione per ognuna delle aree provinciali, siano ammessi a finanziamento con precedenza assoluta, e resi immediatamente eseguibili;

VISTO, pertanto, l'allegato Elenco n. 1, contenente la specifica delle ditte beneficiarie

-	Provincia di CHIETI	- 21 ditte	-	€1.639.738,88
-	Provincia di L'AQUILA	- 40 ditte	-	€2.986.805,43
-	Provincia di TERAMO	- 4 ditte	-	€ 214.557,85
-	Provincia di PESCARA	- NESSUNA DITTA -	-	-;

RILEVATO, pertanto, che rispetto alle disponibilità finanziarie di cui al nuovo Piano finanziario del P.S.R. Abruzzo 2000-2006, si riscontrano le seguenti residue disponibilità finanziarie per le singole aree provinciali:

PROVINCIA	TOTALE GENERALE (euro)
CHIETI	1.964.929,87
L'AQUILA	2.780.664,58
PESCARA	3.100.015,12
TERAMO	1.731.963,27
TOTALE	9.577.572,84

DATO ATTO che si potrà procedere al pagamento degli aiuti, attraverso l'AGEA quale organismo pagatore per la Regione Abruzzo, solo successivamente alla notifica, da parte dei Servizi della Commissione Europea, di avvenuta ricezione ufficiale del nuovo Piano Finanziario P.S.R. Abruzzo 2000-2006;

DATO ATTO altresì, che si procederà con successivi atti all'ammissione a finanziamento di ulteriori beneficiari sulla base della formulazione di elenchi così come previsto dalla DGRA n. 442/2005;

con i relativi progetti ammessi a finanziamento ai sensi di quanto esposto nel precedente "**CONSIDERATO**", ripartite per provincia ed elencate in ordine alfabetico, rielaborato dal Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio sulla base degli elenchi predisposti dai Coordinamenti Provinciali del Corpo Forestale dello Stato, ciascuno per le proprie competenze territoriali, per un importo totale di spesa ammissibile pari ad **€4.841.102,16**, così ripartita:

RILEVATO, inoltre, che il Bando dispone che le ditte di cui all'elenco allegato entro il termine di dieci giorni dalla data di comunicazione di avvenuta adozione della presente determinazione del competente Servizio da parte degli Uffici di Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato territorialmente competenti, devono comunicare, ai medesimi Uffici, la propria disponibilità alla realizzazione del progetto, pena la decadenza dal finanziamento, a mezzo di raccomandata A/R;

RILEVATO che:

- i Coordinamenti Provinciali del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati, sulla base delle rispettive competenze territoriali, di inviare mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna a mano ai beneficiari di cui all'elenco allegato copia della presente determina dirigenziale, nonché del progetto approvato completo delle prescrizioni dettate sulla base delle norme e disposizioni vigenti in materia; nonché di vigilare sulla corretta attuazione dei progetti finanziati;

- le ditte di cui all'elenco allegato entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della notifica della presente determinazione da parte dei Coordinamenti Provinciali del Corpo Forestale dello Stato territorialmente competenti, devono confermare a mezzo di raccomandata A/R, ai medesimi Uffici, la propria disponibilità alla realizzazione del progetto, pena la decadenza dal finanziamento;
- il termine ultimo per la chiusura dei lavori e l'invio della documentazione necessaria ai fini dell'erogazione del saldo viene fissato al 30 luglio 2006. Il mancato rispetto di tale adempimento comporta la decadenza dai contributi con la relativa revoca degli stessi (anche se in parte già erogati) e la restituzione delle eventuali anticipazioni percepite, a meno che non sussistano motivi di forza maggiore come previsti dalle vigenti normative comunitarie;
- le procedure cui attenersi sono quelle descritte nel bando di cui alla DGRA n. 442/2005 al paragrafo 2.1.5 "Approvazione ed erogazione della spesa"

-	Provincia di CHIETI	- 21 ditte	-	€1.639.738,88
-	Provincia di L'AQUILA	- 40 ditte	-	€2.986.805,43
-	Provincia di TERAMO	- 4 ditte	-	€ 214.557,85
-	Provincia di PESCARA	- NESSUNA DITTA -	-	

2. di ritenere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l'elenco come sopra descritto ed individuato;
3. di concedere il finanziamento ai beneficiari riportati nell'allegato elenco per gli importi indicati a fianco di ciascuno di essi, già formulati sulla base della rivalutazione del Prezzario forestale regionale operata con DGRA n. 442/2005;

- per tutto quanto non esplicitamente previsto nel bando medesimo trovano applicazione le vigenti norme di settore, nonché le disposizioni del Piano di Sviluppo Rurale - Abruzzo per il periodo 2000/2006;

RITENUTO che la presente ordinanza venga pubblicata sul *BURA*;

VISTA, inoltre, la L.R. 77/99:

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa:

1. di approvare l'Elenco n. 1, composto da 9 facciate dattiloscritte, contenente la specifica delle ditte beneficiarie con i relativi progetti ammessi a finanziamento, ripartite per provincia ed elencate in ordine alfabetico, rielaborato dal Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio sulla base degli elenchi predisposti dai Coordinamenti Provinciali del C.F.S. ciascuno per le proprie competenze territoriali, per un importo totale di spesa ammissibile pari ad **€ 4.841.102,16**, così ripartita:
 4. di dare atto che si potrà procedere al pagamento degli aiuti, attraverso l'AGEA quale organismo pagatore per la Regione Abruzzo, solo successivamente alla notifica, da parte dei Servizi della Commissione Europea, di avvenuta ricezione ufficiale del nuovo Piano Finanziario P.S.R. Abruzzo 2000-2006;
 5. di dare, altresì, atto che i Coordinamenti

rovinciali del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati, sulla base delle rispettive competenze territoriali, di inviare mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna a mano ai beneficiari di cui all'elenco allegato copia della presente determina dirigenziale, nonché del progetto approvato completo delle prescrizioni dettate sulla base delle norme e disposizioni vigenti in materia; nonché di vigilare sulla corretta attuazione dei progetti finanziati;

6. di fare obbligo ai beneficiari:

- di confermare entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della notifica della presente determinazione da parte dei Coordinamenti Provinciali del Corpo Forestale dello Stato territorialmente competenti, a mezzo di raccomandata A/R indirizzata ai medesimi Uffici, la propria disponibilità alla realizzazione del progetto, pena la decadenza dal finanziamento
- di rispettare il termine ultimo per la chiusura dei lavori e l'invio della documentazione necessaria ai fini dell'erogazione del saldo che è fissato al 30 luglio 2006. Il mancato rispetto di tale adempimento comporta la decadenza dai contributi con la relativa revoca degli stessi (anche se in parte già erogati) e la restituzione delle eventuali anticipazioni percepite, a meno che non sussistano motivi di forza maggiore come previsti dalle vigenti normative comunitarie;

7. di autorizzare l'Ufficio Bollettino della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento sul *BURA*;
8. di dare atto che si procederà con successivi atti all'ammissione a finanziamento di ulteriori beneficiari sulla base della formulazione degli elenchi che deriveranno dall'applicazione delle procedure di cui alla DGRA n. 442/2005, successivamente alla definizione degli importi residui disponibili per ciascuna area provinciale derivanti dalle conferme pervenute da parte delle ditte di cui all'elenco allegato;
9. di dare, infine, atto che le procedure cui attenersi sono quelle descritte nel bando di cui alla DGRA n. 442/2005 al paragrafo 2.1.5 "Approvazione ed erogazione della spesa" e che per tutto quanto non esplicitamente previsto nel bando medesimo trovano applicazione le vigenti norme di settore, nonché le disposizioni del Piano di Sviluppo Rurale - Abruzzo per il periodo 2000/2006.

Il presente provvedimento è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *BURA*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Lorenzo Potena

Segue allegato

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
Servizio Foreste, Demanio Civico ed Armentizio

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Chieti
 Ufficio Rapporti CFS e Demanio Forestale Regionale
 P.S.R. ABRUZZO 2000/2006 - BANDO 2005/2006

PROVINCIA DI CHIETI - ELENCO 1

Elenco progetti ammissibili a finanziamento

N.	Beneficiario	Comune	Costo Progetto Istruito (Euro)	IMPORTO RIVALUTATO per adeguamento prezzario	COSTO CONTRIBUTO AMMISSIBILE	NOTE
1	Agriselva s.c.ar.l.	Comune di Torrebruna Loc. Giardino	58.798,30	68.682,29	51.511,72	Non finanziato per carenza fondi Piano 2001/2003 - LL.RR. 28 e 106/1994
2	Agriselva s.c.ar.l.	Comune di Torrebruna Loc. Piana Pescara	151.525,13	176.996,50	132.747,38	IDEM
3	Agriselva s.c.ar.l.	Comune di Torrebruna Loc. Vigne Vecchie	108.986,20	127.306,78	95.480,09	IDEM
4	C.M. Alto Vastese	Comune di Carunchio	45.870,47	53.581,30	53.581,30	IDEM
5	C.M. Medio Vastese	Comune di Carpineto Sin. Loc. Monte Sorbo	119.197,26	139.234,32	139.234,32	IDEM
6	C.M. Medio Vastese	Comune di Palmoli Loc. Lago Grosso	40.215,01	46.975,15	46.975,15	IDEM

N.	Beneficiario	Comune	Costo Progetto Istituito (Euro)	IMPORIO RIVALUTATO per adeguamento prezzario	COSTO CONTRIBUTIVO AMMISSIBILE	NOTE
7	C.M. Pennapiedimonte	Comuni di Guardiagrele, Pennapiedimonte e Roccamontepiano	123.758,47	144.562,27	144.562,27	IDEM
8	C.M. Pennapiedimonte	Comune di Pretoro	69.126,88	80.747,11	80.747,11	IDEM
9	Comune di Monteferrante	Comune di Monteferrante Loc. Fonte dei Banditi II lotto	143.040,69	167.085,83	167.085,83	Non finanziato per carenza fondi PSR Bando 2002/2004
10	ECO.R. s.c.ar.l.	Comune di Montazzoli Loc. Piana S. Donato I lotto	154.937,07	180.981,99	135.736,49	Non finanziato per carenza fondi Piano 2001/2003 - LL.RR. 28 e 106/1994
11	ECO.R. s.c.ar.l.	Comune di Montazzoli Loc. Piana S. Donato II lotto	140.120,46	163.674,71	122.756,03	IDEM
12	ECO.R. s.c.ar.l.	Comune di Montenerodomo Loc. Cascerie I lotto	34.642,29	40.465,66	30.349,24	Residuo da finanziamento PSR Bando 2002/2004
13	ECO.R. s.c.ar.l.	Comune di Montenerodomo Loc. Cascerie II lotto	43.140,07	50.391,92	37.793,94	IDEM
14	La Solidarietà s.c.ar.l.	Comune di Carpineto Sin. Loc. Monte Sorbo III lotto	11.102,43	12.968,75	9.726,56	Non finanziato per carenza fondi Piano 2001/2003 - LL.RR. 28 e 106/1994
15	La Solidarietà s.c.ar.l.	Comune di Carpineto Sin. Loc. Policorvo Basso	55.945,10	65.349,47	49.012,10	IDEM

57

N.	Beneficiario	Comune	Costo Progetto Istruito (Euro)	IMPORTO RIVALUTATO per adeguamento prezzario	COSTO CONTRIBUTO AMMISSIBILE	NOTE
16	Marino Marina	Comune di Palena Loc. La Castelletta	129.595,84	151.380,90	113.535,68	Non finanziato per carenza fondi PSR Bando 2002/2004
17	Nuove Prospettive s.c.ar.l.	Comune di Pennapiedimonte	50.060,95	58.476,20	43.857,15	Non finanziato per carenza fondi Piano 2001/2003 - LL.RR. 28 e 106/1994
18	San Raffaele s.c.a.r.l.	Comune di Montazzoli Loc. Monte di Mezzo	9.180,41	10.723,64	8.042,73	Residuo da finanziamento PSR Bando 2002/2004
19	San Raffaele s.c.ar.l.	Comune di Castiglione M.M. Loc. Lago La Croce	25.978,29	30.345,24	22.758,93	Non finanziato per carenza fondi Piano 2001/2003 - LL.RR. 28 e 106/1994
20	San Raffaele s.c.ar.l.	Comune di Castiglione M.M. Loc. Foco Martore	97.838,85	114.285,56	85.714,17	IDEM
21	Solidarietà e Ambiente s.c.ar.l.	Comune di Liscia Loc. Aia Paladino	78.224,69	91.374,26	68.530,70	IDEM
		TOTALI	1.691.284,86	1.975.589,84	1.639.738,88	

La Responsabile dell'Ufficio
Rapporti con il C.F.S. e Demanio Forestale Regionale
Dott.ssa *Marzia DI MARZIO*

Il Dirigente del Servizio
Dott. *Luca POTENA*

Allegato alla Determinazione
DH 107/342 del 12 APR. 2005

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
Servizio Foreste, Demanio Civico ed Armentizio

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di L'AQUILA
 Ufficio Rapporti CFS e Demanio Forestale Regionale
 P.S.R. ABRUZZO 2000/2006 - BANDO 2005/2006
 PROVINCIA DI L'AQUILA - ELENCO 1.

Elenco progetti ammissibili a finanziamento

N.	Beneficiario	Comune	Costo Progetto Istruito (Euro)	IMPORTO RIVALUTATO per adeguamento prezzario di riferimento	COSTO CONTRIBUTIVO AMMISSIBILE	NOTE
1	CO.L.A.FOR.	L'Aquila Roio 2	154.937,07	180.981,99	135.736,49	Non finanziato per carenza di fondi Piano 2001 / 2003 LL.RR. 28 e 106/1994
2	CO.L.A.FOR.	L'Aquila Bagno 2	154.937,07	180.981,99	135.736,49	IDEM
3	CO.L.A.FOR.	L'Aquila Bagno 3	154.937,07	180.981,99	135.736,49	IDEM
4	CO.L.A.FOR.	L'Aquila Roio 1	151.925,78	177.464,50	133.098,38	IDEM
5	CO.L.A.FOR.	L'Aquila Bagno 1	152.635,29	178.293,28	133.719,96	IDEM
6	CO.L.A.FOR.	S. Stefano di Sessanio	43.632,22	50.966,80	38.225,10	IDEM



N.	Beneficiario	Comune	Costo Progetto Istruito (Euro)	IMPORTO RIVALUTATO per adeguamento prezzario di riferimento	COSTO CONTRIBUTO AMMISSIBILE	NOTE
7	CO.L.A.FOR.	Barisciano 1	49.404,60	57.709,51	43.282,13	IDEM
8	CO.L.A.FOR.	Goriano Sicoli	119.352,14	139.415,23	104.561,43	IDEM
9	CO.L.A.FOR.	Villalago	119.710,32	139.833,62	104.875,22	IDEM
10	CO.L.A.FOR.	Villalago	49.733,65	58.093,88	43.570,41	IDEM
11	CO.L.A.FOR.	L'Aquila	34.984,15	40.864,99	30.648,74	Non finanziati per carenza di fondi PSR Bando 2002 / 2004
12	CO.L.A.FOR.	Fossa	53.578,93	62.585,55	46.939,16	IDEM
13	CO.L.A.FOR.	San Pio delle Camere	96.559,50	112.791,15	84.593,36	IDEM
14	CO.L.A.FOR.	Castelvecchio C.	83.399,48	97.418,93	73.064,20	IDEM
15	CO.L.A.FOR.	Navelli	35.888,37	41.921,20	31.440,90	IDEM

N.	Beneficiario	Comune	Costo Progetto Istruito (Euro)	IMPORTO RIVALUTATO per adeguamento prezzario di riferimento	COSTO CONTRIBUTO AMMISSIBILE	NOTE
16	CO.L.A.FOR.	Pescocostanzo	19.757,45	23.078,68	17.309,01	Residuo da finanziamento PSR Bando 2002 / 2004
17	COMUNE DI CASTEL DI SANGRO	Castel di Sangro	41.271,63	48.209,39	48.146,31	IDEM
18	COMUNE di CIVITELLA	Civitella Alfedena	39.717,56	46.394,08	46.394,08	Residuo da finanziamento PSR Bando 2002 / 2004
19	Coop. ACF	Monterea	53.832,37	62.881,59	47.161,19	Non finanziato per carenza di fondi Piano 2001 / 2003 LL.RR. 28 e 109/1994
20	Coop. ACF	L'Aquila Casalat.	154.937,07	180.981,99	135.736,49	IDEM
21	Coop. ACF	L'Aquila Assergi loc. Pineta	14.120,10	16.493,69	12.370,27	IDEM
22	Coop. ACF	Assergi	6.509,96	7.604,28	5.703,21	Residuo da finanziamento PSR Bando 2002 / 2004
23	Coop. Ambiente e T.	Scoppito	126.986,90	148.333,40	111.250,05	Non finanziato per carenza di fondi Piano 2001 / 2003 LL.RR. 28 e 109/1994
24	Coop. ATERNO BOSCHI	San Pio delle Camere	110.615,64	129.210,13	96.907,60	Non finanziati per carenza di fondi PSR Bando 2002 / 2004

N.	Beneficiario	Comune	Costo Progetto Istruito (Euro)	IMPORTO RIVALUTATO per adeguamento prezzario di riferimento	COSTO CONTRIBUTO AMMISSIBILE	NOTE
25	Coop. ATERNO BOSCHI	Capitignano	51.525,92	60.187,43	45.140,57	IDEM
26	Coop. ATERNO BOSCHI	Monteterale	127.082,97	148.445,62	111.334,21	IDEM
27	Coop. ATERNO BOSCHI	Ocre	90.200,48	105.363,18	79.022,39	Residuo da finanziamento PSR Bando 2002 / 2004
28	Coop. ATERNO BOSCHI	Cagnano Amiterno	19.286,48	22.528,54	16.896,40	IDEM
29	Coop. ATERNO BOSCHI	Roccacasale	105.829,27	123.619,17	92.714,38	IDEM
30	Coop. LA RUTA	Bisegna lotto B	60.847,77	71.076,28	53.307,21	IDEM
31	Coop. LA RUTA	Bisegna lotto A	13.839,65	16.166,10	12.124,57	IDEM
32	Coop. OVINDOLI NEL PARCO	Ovindoli	150.613,20	175.931,28	131.948,46	Non finanziato per carenza di fondi Piano 2001 / 2003 LL.RR. 28 e 106/1994
33	Coop. OVINDOLI NEL PARCO	Ovindoli - lotto B	29.297,53	34.222,44	25.666,83	IDEM

N.	Beneficiario	Comune	Costo Progetto Istruito (Euro)	IMPORTO RIVALUTATO per adeguamento prezzario di riferimento	COSTO CONTRIBUTO AMMISSIBILE	NOTE
34	Coop. ZOOFE	Anversa degli Abruzzi	88.599,06	103.492,56	77.619,42	IDEM
35	Coop. ZOOFE	Introdacqua (residuo)	55.428,84	64.746,43	48.559,82	IDEM
36	Coop. ZOOFE	Canistro	95.514,06	111.569,97	83.677,48	IDEM
37	Coop. ZOOFE	Canistro	71.573,07	83.604,50	62.703,38	IDEM
38	Coop. ZOOFE	Civitella Roveto	146.944,38	171.645,73	128.734,30	IDEM
39	Coop. ZOOFE	Capistrello	109.392,87	127.781,81	95.836,36	IDEM
40	Coop. ZOOFE	Rivisondoli 3	143.039,09	167.083,96	125.312,97	IDEM
		TOTALI	3.382.378,96	3.950.956,86	2.986.805,43	

La Responsabile dell'Ufficio
Rapporti con il C.F.S. e Demanio Forestale Regionale
Dott.ssa Marzia DI MARZIO

Luigi Pizzetti

Il Dirigente del Servizio
Dott. Lorenzo POTEMMA

Allegato alla Determinazione
DH 16/342 del 12 APR. 2005

REGIONE ABRUZZO
 DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
 Servizio Foreste, Demanio Civico ed Armentizio
 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di TERAMO
 Ufficio Rapporti CFS e Demanio Forestale Regionale
 P.S.R. ABRUZZO 2000/2006 - BANDO 2005/2006
 PROVINCIA DI TERAMO - ELENCO 1.
 Elenco progetti ammissibili a finanziamento

N.	Beneficiario	Comune	Costo Progetto Istruito (Euro)	IMPORTO RIVALUTATO per adeguamento prezzario di riferimento	COSTO CONTRIBUTO AMMISSIBILE	NOTE
1	Soc. Coop. AREA DELTA	Valle Castellana Loc. Collegrato 2	29.030,33	33.910,33	25.432,75	Non finanziato per carenza di fondi Piano 2001/2003 LL.RR. 28 e 106/1994
2	Soc. Coop. AREA DELTA	Valle Castellana Loc. Collegrato 1	47.080,34	54.994,55	41.245,91	IDEM
3	Soc. Coop. AREA DELTA	Campoli Campoli 2	64.677,48	75.549,76	56.662,32	IDEM
4	Soc. Coop. Solidarietà e Ambiente	Valle Castellana Loc. S. Vito 3	104.119,93	121.622,49	91.216,87	IDEM
	TOTALI		244.908,08	286.077,13	214.557,85	

La Responsabile dell'Ufficio
 Rapporti con il C.F.S. e Demanio Forestale Regionale
 Dott.ssa Marzia DI MARZIO

Il Dirigente del Servizio
 Dott. Lorenzo POTENA

Allegato alla Determinazione
 DH 16/342 del 12 APR. 2005

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE E SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 07.04.2005, n. DH17/19:
Reg (CE) 1257/99 art. 33 Cap. IX – Miglioramento fondiario – PSR 2000/2006 ABRUZZO – Misura J e successive modifiche e integrazioni. OPERE: Miglioramento Fondiario Area Alto Vomano – Comune di Valle Castellana (Te) - Spesa richiesta € 116.956,15 BENEFICIARIO: C.B. Nord – Bacino “Tronto-Tordino e Vomano”, con sede in Teramo. Concessione contributo in conto capitale per un importo pari a € 105.699,00.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- L'approvazione, in riferimento all'oggetto, del progetto citato nelle premesse;
- la concessione in favore del C.B. Nord – Bacino “Tronto-Tordino e Vomano” con sede in Teramo, ai sensi del Reg. CE n. 1257/99 art. 33 Cap. IX – Misura “J” del contributo in conto capitale di €105.699,00 pari al 100% della spesa ammessa, per “Opere di Miglioramento Fondiario” – Area di Intervento: Bacino del Tronto Comune di Valle Castellana - secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta	€ 74.174,37
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta SOMMANO	€ 2.294,05 € 76.468,42

Somme a disposizione dell'amministrazione

C) Lavori in Economia I.V.A. compresa (max3% di A+B)	€ 2.007,83
D) Somme per occupazioni ed indennizzi (3% di A+B)	€ 2.294,05
E) Imprevisti (max 3% di A+B)	€ 2.294,05
F) Spese generali (9% di A+B)	€ 6.882,16
G) IVA (20% di A+B+E)	€ 15.752,49
SOMMANO	€ 29.230,58

Totale Complessivo € 105.699,00

1. è fatto obbligo al beneficiario di rispettare “Norme e Prescrizioni di carattere Generale” di seguito elencate:

- a) Il contributo sarà liquidato secondo le modalità previste dal punto 10) del bando;
- b) Qualora il concessionario, nel corso dell'esecuzione dei lavori, ravvisi la ne-

cessità di redigere la perizia di variante dovrà chiedere autorizzazione preventiva a questo Servizio salvo quanto disposto dal punto 11) del bando – comma 4 e 5;

- c) I lavori dovranno iniziare entro i 160 giorni successivi alla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* della presente determina dirigenziale con la quale si approva il progetto ed ultimati entro dodici mesi

dall'inizio degli stessi, a tal fine l'ente beneficiario provvederà ad inoltrare al Servizio competente il relativo certificato di inizio lavori. Per ultimazione dei lavori s'intende la presentazione degli atti di approvazione dello stato finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo;

d) Il concessionario del contributo è l'unico responsabile di qualunque danno che in conseguenza dell'esecuzione e dell'esercizio delle opere venga eventualmente arrecato a persone o a bene pubblico o privato, restando l'Amministrazione Regionale indenne da qualsiasi responsabilità o molestia e rimanendo, altresì, del tutto estranea alle vertenze che possono insorgere per qualunque motivo che abbia attinenza con l'esecuzione e l'esercizio delle opere;

e) Al concessionario è fatto l'obbligo:

- di rispettare l'Atto di indirizzi, criteri e metodi per la realizzazione di interventi su corsi d'acqua della Regione Abruzzo", approvato con D.G.R. n. 494 del 30/03/2001;
- di eseguire le opere rispettando l'ubicazione delle stesse ed indicate nel progetto approvato;
- di attenersi alle norme della Legge quadro sui lavori pubblici L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni alle vigenti disposizioni di legge relative all'urbanistica nonché alle norme sui beni ambientali e culturali, vincoli forestali ecc., nonché all'art. 6 della direttiva Habitat 92/43/Cee;

f) La liquidazione del contributo è subordinata all'adozione di deliberazione, da parte del concessionario, contenente l'impegno alla manutenzione delle opere;

g) Il concessionario deve ottemperare ad ogni obbligo di legge derivante dall'esecuzione dei lavori.

2. Di revocare la precedente Determina del 24/9/2004 DH17/61 per i motivi esposti in narrativa;
3. di autorizzare il Servizio *B.U.R.A.*, pubblicità ed accesso della Regione Abruzzo a pubblicare, per estratto, il presente provvedimento sul *B.U.R.A.*;
4. di rendere noto che il presente provvedimento pubblicato sul *B.U.R.A.* costituisce comunicazione agli interessati agli effetti della decorrenza dei termini previsti nel relativo bando.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacat

IL DIRETTORE REGIONALE
Dr. Gaetano Valente

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE E SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 07.04.2005, n. DH17/20:
Reg (CE) 1257/99 art. 33 Cap. IX – Miglioramento fondiario – PSR 2000/2006 ABRUZZO – Misura J e successive modifiche e integrazioni. OPERE: Miglioramento Fondiario Area Alto Vomano – Comune di Crognaleto (Te) - Spesa richiesta € 99.957,52. BENEFICIARIO: C.B. Nord – Bacino “Tronto-Tordino e Vomano”, con sede in Teramo Concessione contributo in conto capitale per un importo pari a € 90.806,74.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- L'approvazione, in riferimento all'oggetto, del progetto citato nelle premesse;
- la concessione in favore del C.B. Nord – Bacino “Tronto-Tordino e Vomano” con sede in Teramo, ai sensi del Reg. CE n.

1257/99 art. 33 Cap. IX – Misura “J” del contributo in conto capitale di € 90.806,74 pari al 100% della spesa ammessa, per “Opere di Miglioramento Fondiario” – Area di Intervento: Alto Vomano Comune di Crognaleto - secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta	€ 63.730,10
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.971,03
SOMMANO	€ 65.701,13

Somme a disposizione dell'amministrazione

C) Lavori in Economia I.V.A. compresa (max3% di A+B)	€ 1.716,01
D) Somme per occupazioni ed indennizzi(3% di A+B)	€ 1.971,03
E) Imprevisti (max 3% di A+B)	€ 1.971,03
F) Spese generali (9% di A+B)	€ 5.913,10
G) IVA (20% di A+B+E)	€ 13.534,44
SOMMANO	€ 25.105,61

Totale Complessivo € 90.806,74

1. è fatto obbligo al beneficiario di rispettare “Norme e Prescrizioni di carattere Generale” di seguito elencate:

- a) Il contributo sarà liquidato secondo le modalità previste dal punto 10) del bando;
- b) Qualora il concessionario, nel corso dell'esecuzione dei lavori, ravvisi la necessità di redigere la perizia di variante dovrà chiedere autorizzazione preventiva a questo Servizio salvo quanto disposto dal punto 11) del bando – comma 4 e 5;
- c) I lavori dovranno iniziare entro i 160 giorni successivi alla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* della presente determina dirigenziale con la quale si approva il progetto ed ultimati entro dodici mesi dall'inizio degli stessi, a tal fine l'ente

beneficiario provvederà ad inoltrare al Servizio competente il relativo certificato di inizio lavori. Per ultimazione dei lavori s'intende la presentazione degli atti di approvazione dello stato finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo;

- d) Il concessionario del contributo è l'unico responsabile di qualunque danno che in conseguenza dell'esecuzione e dell'esercizio delle opere venga eventualmente arrecato a persone o a bene pubblico o privato, restando l'Amministrazione Regionale indenne da qualsiasi responsabilità o molestia e rimanendo, altresì, del tutto estranea alle vertenze che possono insorgere per qualunque motivo che abbia attinenza con l'esecuzione e l'esercizio delle opere;

- e) Al concessionario è fatto l'obbligo:
- di rispettare l'Atto di indirizzi, criteri e metodi per la realizzazione di interventi su corsi d'acqua della Regione Abruzzo", approvato con D.G.R. n. 494 del 30/03/2001;
 - di eseguire le opere rispettando l'ubicazione delle stesse ed indicate nel progetto approvato;
 - di attenersi alle norme della Legge quadro sui lavori pubblici L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni alle vigenti disposizioni di legge relative all'urbanistica nonché alle norme sui beni ambientali e culturali, vincoli forestali ecc., nonché all'art. 6 della direttiva Habitat 92/43/Cee;
- f) La liquidazione del contributo è subordinata all'adozione di deliberazione, da parte del concessionario, contenente l'impegno alla manutenzione delle opere;
- g) Il concessionario deve ottemperare ad ogni obbligo di legge derivante dall'esecuzione dei lavori.
2. Di revocare la precedente Determina del 24/9/2004 DH17/62 per i motivi esposti in narrativa;
3. di autorizzare il Servizio *B.U.R.A.*, pubblicità ed accesso della Regione Abruzzo a pubblicare, per estratto, il presente provvedimento sul *B.U.R.A.*;
4. di rendere noto che il presente provvedimento pubblicato sul *B.U.R.A.* costituisce comunicazione agli interessati agli effetti della decorrenza dei termini previsti nel relativo bando.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacat

IL DIRETTORE REGIONALE
Dr. Gaetano Valente

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE E SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO PIANI E PROGRAMMI INTEGRATI

DETERMINAZIONE 22.03.2005, n. DH1/33:
**Reg (CE) 1257/99 art. 8 e PSR 2000/2006
Abruzzo Misura "B" - Insediamento giovani
agricoltori, D.G.R. n. 176 del 12.03.2004 –
annualità 2004. Ditta: SAIP & C. di FONTE
Roberto s.n.c. "Rappresentante Legale" DE
AGOSTINIS Pierfranco CORFINIO (AQ).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per quanto in premessa,

- di erogare gli aiuti di cui alla Misura "B" del P.S.R. Abruzzo 2000-2006 per un importo pari a € 25.000,00 alla Soc. SAIP & C. di FONTE Roberto s.n.c. sita in area montana, con "Legale rappresentante" DE AGOSTINIS Pierfranco nato a Raiano il 17.06.1965 e residente in Corfinio (AQ) alla Via Stazione n. 27;
- di compilare la relativa Check-List di pagamento da trasmettere all'AGEA, quale Organismo Pagatore del P.S.R. per la Regione Abruzzo;
- di demandare all'URA di L'Aquila la notifica all'interessato del presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento sul *B.U.R.A.*.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacat

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Gaetano Valente

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA
RESIDENZIALE ED AREE URBANE,
CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI
TECNOLOGICHE, PROTEZIONE CIVILE
*SERVIZIO CICLO IDRICO INTEGRATO
E RETI TECNOLOGICHE*

DETERMINAZIONE 07.04.2005, n. DC2/081:

L.R. 27.12.2001 n. 84: "Norme per la concessione di contributi regionali per il completamento della metanizzazione in Abruzzo" – Concessione del contributo in conto rata di ammortamento in favore del Comune di Luco dei Marsi (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE:

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integralmente richiamati:

1. Di concedere, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L.R. 27.12.2001, n. 84, in favore del Comune di Luco dei Marsi (AQ) il contributo semestrale costante in conto rata posticipata, per la durata di venti anni, di € 11.165,76, pari al 3,7850049311% della quota di mutuo di € 295.000,00, concesso dalla Cassa DD.PP. S.p.A. – pos. 4437619 00 - e contenuto nei limiti della spesa massima ammissibile a finanziamento, per l'ampliamento della rete del gas metano destinata a servire n. 80 utenze convenzionali, determinate secondo i parametri di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. n. 84/01, e la realizzazione di una condotta di collegamento (feeder) di ml. 2.000.
2. Di corrispondere il contributo regionale di cui sopra direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa DD.PP. S.p.A., mediante semestralità costanti, comprensive di capitali ed interessi, per l'intera durata del mutuo, fis-

sata in venti anni, ed alle scadenze previste nel relativo piano di ammortamento.

3. Che la copertura finanziaria della somma di € 22.331,53 quale rata di ammortamento annuale del mutuo ventennale di € 295.000,00, al tasso del 4,40%, è assicurata nell'ambito dello stanziamento di cui all'art. 18 della L.R. n. 84/01 citata.
4. Che il presente provvedimento non comporta nuovo impegno di spesa ai sensi dell'art. 51 della L.R. 81/77, come integrato dall'art. 3 della L.R. 13/99, in quanto il relativo onere trova capienza nell'impegno n. 2 assunto sul cap. 152360 con la deliberazione della Giunta Regionale n. 6363 del 21.12.95.
5. Di autorizzare il Servizio Affari Finanziari e Ragioneria ad effettuare i pagamenti inerenti e conseguenti al presente provvedimento.
6. Gli impegni assunti come sopra, ai sensi dell'art. 51, comma 5 della L.R. n. 81/77 come integrato dall'art. 3 della L.R. n. 13/99, sono estesi per tanti esercizi quanto sono le annualità da pagare, sugli stanziamenti del pertinente capitolo di bilancio di previsione degli esercizi successivi.

La quota definitiva del contributo regionale sarà determinata, ai sensi del comma 6 dell'art. 13 della L.R. n. 84/01, in base ai parametri di cui all'art. 4 della stessa L.R. n. 84/01 ed alla spesa effettiva dell'intervento, che verrà accertata in sede di omologazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ovvero, in applicazione dell'art. 9 comma 3 della L.R. n. 25/95 sulla base delle spese sostenute di cui sarà stata prodotta la relativa documentazione.

La deliberazione comunale che approva il certificato di collaudo o di regolare esecuzione deve essere trasmessa al competente Servizio regionale, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. n. 25/95, come modificato dall'art. 8 comma 5 della L.R. n. 141/00, entro cinque anni dalla data di inizio dei lavori.

Il presente provvedimento è pubblicato, per estratto, sul *B.U.R.A.* ed ha carattere definitivo. Avverso di esso è ammesso ricorso al TAR territorialmente competente od al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 giorni o 120 giorni dalla comunicazione, notificazione o piena conoscenza dello stesso.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Arch. Francesco D'Ascanio

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA
RESIDENZIALE ED AREE URBANE,
CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI
TECNOLOGICHE, PROTEZIONE CIVILE
*SERVIZIO CICLO IDRICO INTEGRATO
E RETI TECNOLOGICHE*

DETERMINAZIONE 08.04.2005, n. DC2/85:

L.R. 27.12.2001 n. 84: "Norme per la concessione di contributi regionali per il completamento della metanizzazione in Abruzzo" – Concessione del contributo in conto rata di ammortamento in favore del Comune di Civita D'Antino (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE:

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integralmente richiamati:

1. Di concedere, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L.R. 27.12.2001, n. 84, in favore del Comune di Civita D'Antino (AQ) il contributo semestrale costante in conto rata posticipata, per la durata di venti anni, di € 4.405,95, pari al 3,6716213953% della quota di mutuo di € 120.000,00, concesso dalla

Cassa DD.PP. S.p.A. – pos. 4462347 00 - e contenuto nei limiti della spesa massima ammissibile a finanziamento, per il completamento della rete di distribuzione del gas metano, destinata a servire n. 56 utenze convenzionali, determinate secondo i parametri di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. n. 84/01, e della realizzazione di una condotta di collegamento a MP di ml. 100.

2. Di corrispondere il contributo regionale di cui sopra direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa DD.PP. S.p.A., mediante semestralità costanti, comprensive di capitali ed interessi, per l'intera durata del mutuo, fissata in venti anni, ed alle scadenze previste nel relativo piano di ammortamento.
3. Che la copertura finanziaria della somma di € 8.811,89, quale rata di ammortamento del mutuo ventennale di € 120.000,00, al tasso del 4,05%, è assicurata nell'ambito dello stanziamento di cui all'art. 18 della L.R. n. 84/01 citata.
4. Che il presente provvedimento non comporta nuovo impegno di spesa ai sensi dell'art. 51 della L.R. 81/77, come integrato dall'art. 3 della L.R. 13/99, in quanto il relativo onere trova capienza nell'impegno n. 2 assunto sul cap. 152360 con la deliberazione della Giunta Regionale n. 6363 del 21.12.95.
5. Di autorizzare il Servizio Affari Finanziari e Ragioneria ad effettuare i pagamenti inerenti e conseguenti al presente provvedimento.
6. Gli impegni assunti come sopra, ai sensi dell'art. 51, comma 5 della L.R. n. 81/77 come integrato dall'art. 3 della L.R. n. 13/99, sono estesi per tanti esercizi quanto sono le annualità da pagare, sugli stanziamenti del pertinente capitolo di bilancio di previsione degli esercizi successivi.

La quota definitiva del contributo regionale sarà determinata, ai sensi del comma 6 dell'art. 13 della L.R. n. 84/01, in base ai parametri di cui all'art. 4 della stessa L.R. n. 84/01 ed alla

spesa effettiva dell'intervento, che verrà accertata in sede di omologazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ovvero, in applicazione dell'art. 9 comma 3 della L.R. n. 25/95 sulla base delle spese sostenute di cui sarà stata prodotta la relativa documentazione.

La deliberazione comunale che approva il certificato di collaudo o di regolare esecuzione deve essere trasmessa al competente Servizio regionale, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. n. 25/95, come modificato dall'art. 8 comma 5 della L.R. n. 141/2000, entro cinque anni dalla data di inizio dei lavori.

Il presente provvedimento è pubblicato, per estratto, sul *B.U.R.A.*.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Arch. Francesco D'Ascanio

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA
RESIDENZIALE ED AREE URBANE,
CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI
TECNOLOGICHE, PROTEZIONE CIVILE
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE*

DETERMINAZIONE 08.04.2005, n. DC7/66:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15.
– **Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Alba Adriatica (TE).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

- per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Alba Adriatica a riservare in via provvisoria, per un periodo mas-

simo di due anni, l'alloggio ERP ubicato in Alba Adriatica alla Sig.ra Di Remigio Miria di cui alla delibera di G.C. n. 10 del 18.01.2005;

- di impegnare il Comune di Alba Adriatica ad aggiornare al più presto la graduatoria relativa all'assegnazione degli alloggi ERP, a norma e nel rispetto dell'art. 11 della L.R. 96/96, per procedere all'assegnazione definitiva degli alloggi disponibili.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Dario Bafile

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE
RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 07.04.2005, n. DD7/19:
Reiscrizione in bilancio di fondi vincolati eliminati dal conto dei residui.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis

DETERMINA

1. di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione* la presente determinazione.

L'Aquila, lì 7 Aprile 2005

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Antonio Iovino

Segue allegato




Regione Abruzzo
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
ESERCIZIO 2005

Pagina 1 di 2

Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Data Alto	N° Alto	19	Esecutività	Esecutiva	COMPETENZA		CASSA	
										IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
S	02.02.009	16433	1	DI.01.00	07/04/2005					320.150,15		320.150,15	
									COMPLETAMENTO INTERVENTI INSERITI NEI PROGRAMMI COMUNITARI PNIC, PIM E POP 89/93 - L.R. 28.7.98, N. 58 -				
S	02.02.009	16536	1	DF.05.00					PIANO GLOBALE DI SVILUPPO 1994-96 - OBIETTIVO 1 INTERVENTO NAZIONALE (FESR)-L.R. 3.4.1995, N.32 -	121.464,00		121.464,00	
S	02.02.009	16539	1	DF.05.00					PIANO GLOBALE DI SVILUPPO 1994-96 - OBIETTIVO 1 INTERVENTO COMUNITARIO (FESR)-L.R. 3.4.1995, N. 32 -	173.520,00		173.520,00	
S	11.02.004	56426	1	DL.10.00					FINANZIAMENTO STATALE (FDR) PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO 3 - 2000-2006..	70.145,07		70.145,07	
S	11.02.004	56427	1	DL.10.00					FINANZIAMENTO COMUNITARIO (FSE) PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO 3 - 2000-2006..	71.739,27		71.739,27	
S	09.02.001	246435	1	DF.05.00					INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DELLA RICETTIVITA' ALBERGHIERA L.R. 30.11.1989, N. 99	1.086.831,90		1.086.831,90	
S	05.02.014	276422	1	DN.00.00					INTERVENTI PER L'APPENNINO PARCO D'EUROPA - PROGRAMMA DI AZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELL'APPENNINO E TRENO NEI PARCHI L. 8.10.1997, N.344, ART.7 - DEL. CIPE N. INTERVENTI PREVISTI DAL FONDO REGIONALE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE - ART. 2 L.R. 11.9.1996 N. 84 E L. 19.12.1992 N. 488.	164.929,64		164.929,64	
S	08.02.006	286438	1	DD.12.00					INTERVENTI RELATIVI AL PROGRAMMA: AREE DI SVILUPPO OCCUPAZIONE AMBIENTALE NEL MEZZOGIORNO - P.T.T.A. 94/96 - PROGETTI N. 3.42.44 E 50	1.410.527,77		1.410.527,77	
S	05.02.010	296442	1	DN.05.00					FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI RISORSE PERENTI VINCOLATE ELIMINATE DAL CONTO DEI RESIDUI	309.874,34		309.874,34	
S	15.02.003	323700	1	DD.07.00						3.729.182,14		3.729.182,14	





Regione Abruzzo
 Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo
 67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
 ESERCIZIO 2005

Pagina 2 di 2

Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Data Atto	07/04/2005	Esecutività	Esecutiva	COMPETENZA		CASSA	
									IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
									3.729.182,14	3.729.182,14	3.729.182,14	3.729.182,14
TOTALI SPESA									3.729.182,14	3.729.182,14	3.729.182,14	3.729.182,14
TOTALI ENTRATA									0,00	0,00	0,00	0,00



DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 31.03.2005, n. DF3/35:

D.Lgs 05.02.1997 n. 22 art. 27 - L.R. 28.04.2000 n. 83 – Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Sangro, (A.S.I.) [Via S. Nicola 46 – 66043 Casoli] – Autorizzazione regionale n. 2803 del 29.11.1999 per la realizzazione ed esercizio di un impianto di essiccamento fanghi, ed un impianto di pretrattamento reflui di difficile biodegradabilità in agro di Paglieta-Atessa, di una discarica di tipo 2/B per lo smaltimento dei fanghi essiccati in loc. Cerratina del Comune di Lanciano (CH) e di un impianto di pretrattamento del percolato da discariche in località Cerratina del Comune di Lanciano (CH) – RINNOVO art. 27 inerente esclusivamente: - impianto di pretrattamento reflui di difficile biodegradabilità (denominato impianto FENTON); - impianto di essiccamento fanghi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 avente per oggetto "Attuazione delle direttive nn. 91/156/CEE sui rifiuti pericolosi, e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi;

Vista la L.R. 28.04.2000 n. 83 avente per oggetto "Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti" art. 24;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 2803 del 29/11/1999 con la quale viene concesso, al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Sangro, (A.S.I.) [Via S. Nicola 46 – 66043 Casoli], l'autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto di essiccamento fanghi, di un impianto di pretrattamento reflui di difficile biodegradabilità in agro di Paglieta-Atessa, di una discarica di tipo 2/B per lo smaltimento dei fanghi essiccati in

loc. Cerratina del Comune di Lanciano (CH) e di un impianto di pretrattamento del percolato da discariche in loc. Cerratina del Comune di Lanciano (CH);

Richiamata la nota del 28.06.2001 prot. n. 2634 con la quale il Consorzio ASI Sangro, chiede, una proroga di almeno 24 mesi, al fine di ultimare le opere previste;

Dato atto che il Servizio Gestione Rifiuti con nota del 29.08.2001 prot. 7373, ha richiesto all'A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale di Chieti), il rilascio del proprio parere di competenza inerente, la richiesta di proroga;

Vista la nota n. 5287 del 20.12.2001, con la quale il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Sangro, chiede, a questo Servizio di procedere all'istruttoria del rinnovo in oggetto indicato per gli impianti di seguito riportati;

- impianto di essiccamento fanghi da depuratore in agro di Paglieta-Atessa;
- impianto di pretrattamento reflui di difficile biodegradabilità in agro di Paglieta-Atessa.

Vista la nota n. 360 del 14.02.2002 con la quale l'A.R.T.A. (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento Provinciale di Chieti, esprime parere favorevole al rinnovo limitatamente ad una parte del progetto approvato ed in particolare:

- impianto di essiccamento fanghi;
- impianto Fenton di pretrattamento reflui di difficile biodegradabilità.

Vista la nota n. 2300 del 05.06.2003 con la quale il Consorzio ASI Sangro trasmette:

- a) per l'impianto di pretrattamento reflui di difficile biodegradabilità:
 - Elenco rifiuti liquidi speciali non pericolosi – Allegato "A";
 - Elenco rifiuti liquidi speciali pericolosi – Allegato "B";
- b) per l'impianto di essiccamento fanghi:

- Elenco rifiuti liquidi speciali non pericolosi – Allegato “C”;
- Elenco rifiuti liquidi speciali pericolosi – Allegato “D”;

Dato atto che lo scrivente Servizio con nota del 23.09.2003 prot. n. 7947, ha richiesto all’A.R.T.A. [Dipartimento Provinciale di Chieti], il parere tecnico di competenza per quanto attiene la trascodifica dei codici CER;

Vista la nota del 21.12.2004 prot. 4983 con la quale l’A.R.T.A. [Dipartimento Provinciale di Chieti], ha espresso parere tecnico favorevole al rinnovo dell’autorizzazione, nonché all’istanza prodotta per il trattamento delle tipologie di rifiuto riportate rispettivamente nell’allegato “A aggiornato” e nell’Allegato “C aggiornato”, sottolineando, inoltre, che il Consorzio in oggetto ha rinunciato all’utilizzo dei codici relativi ai rifiuti pericolosi da conferire all’impianto di pretrattamento reflui di difficile biodegradabilità (Allegato “B”), e all’impianto di essiccamento fanghi (Allegato “D”). Pertanto, gli allegati “A1” e “C1”, riferiti all’utilizzo dei rifiuti non pericolosi, e i codici riportati negli allegati “B” e “C”, riferiti all’utilizzo dei rifiuti pericolosi, non saranno in alcun modo trattati negli impianti in oggetto;

Considerato, pertanto, che dall’esame della documentazione non risultano elementi ostativi al provvedimento in oggetto;

Vista la legge n. 77 del 14.09.1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

- 1) di RINNOVARE, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs 05/02/1997, n. 22, a favore del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Sangro, [Via S. Nicola 46 - 66043 Casoli],

l’autorizzazione regionale n. 2803 del 29/11/1999, per il completamento delle opere inerenti esclusivamente:

- a) impianto di essiccamento fanghi da depuratore in agro di Paglieta-Atessa;
 - b) impianto di pretrattamento reflui di difficile biodegradabilità in agro di Paglieta-Atessa.
- 2) di STABILIRE che, i rifiuti ammissibili all’impianto sono quelli di natura non pericolosa, riportati negli allegati “A aggiornato” e nell’allegato “C aggiornato”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - 3) di PRECISARE che il rinnovo indicato al precedente punto 1) è concesso per un periodo di anni 1 (uno), a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste dalla Legge Regionale n. 83/2000;
 - 4) di CONFERMARE, inoltre, condizioni e prescrizioni per quanto applicabili, già contenute nella precedente autorizzazione, non riportate nel presente provvedimento;
 - 5) di DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazioni di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 22/97;
 - 6) di TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. Dipartimento Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. (Direzione Centrale di Pescara), ai Comuni di Lanciano, Atessa e Paglieta;
 - 7) di NOTIFICARE copia del presente provvedimento al Consorzio per l’Area di Svi-

luppo Industriale del Sangro, (A.S.I.) [Via S. Nicola 46 – 66043 Casoli];

- 8) di DISPORRE la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regiona-

le entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Massimo Di Giacinto**

Segue allegato

ALLEGATO "A" AGGIORNATO (ELENCO RIFIUTI NON PERICOLOSI)
CONSORZIO ASI SANGRO
IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI DI DIFFICILE BIODEGRADABILITÀ

CODICE	DESCRIZIONE RIFIUTO
06	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
06 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici
06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
08 01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
08 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
08 04	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
11	RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA
11 01	rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
11 01 12	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14



ALLEGATO "A" AGGIORNATO (ELENCO RIFIUTI NON PERICOLOSI) CONSORZIO ASI SANGRO IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI DI DIFFICILE BIODEGRADABILITÀ	
CODICE	DESCRIZIONE RIFIUTO
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
16 01	Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 15	liquidi: antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 03	prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 07	rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)
16 07 99	rifiuti non specificati altrimenti ✓ acque di lavaggio cassonetti per rifiuti ✓ acque di lavaggio serbatoi ✓ acque provenienti da lavaggio mezzi trasporto rifiuti
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
19 09	rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 13	rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 03	altri rifiuti urbani
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti. ✓ Acque di lavaggio cassonetti




ALLEGATO "C AGGIORNATO" (ELENCO RIFIUTI NON PERICOLOSI)	
CONSORZIO ASI SANGRO	
IMPIANTO DI ESSICCAMENTO	
CODICE	DESCRIZIONE RIFIUTO
01	RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI
01.05	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
01.05.04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01.05.07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01.05.08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01.05.99	rifiuti non specificati altrimenti ✓ Detriti di perforazione ✓ Fanghi di perforazione
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02.02	rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
02.02.04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02.03	rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
02.03.05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02.04	rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero
02.04.03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02.05	rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02.05.02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02.06	rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
02.06.03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02.07	rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
02.07.05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
19.02	rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
19.02.06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19.05	rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
19.05.03	compost fuori specifica
19.06	Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
19.06.04	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19.06.06	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale



ALLEGATO "C AGGIORNATO" (ELENCO RIFIUTI NON PERICOLOSI)	
CONSORZIO ASI SANGRO	
IMPIANTO DI ESSICCAMENTO	
19 08	rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
19 08 01	vaglio
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 03	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 11	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 09	rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 13	rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05

DIREZIONE



DIREZIONE TURISMO,
 AMBIENTE, ENERGIA
 SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 31.03.2005, n. DF3/36:

D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 art. 28 – L.R. 28.04.2000 n. 83 – Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. - C.da Valle Cena 66051 Cupello (CH) - Integrazione codici CER "Rifiuti Compostabili" per impianto di compostaggio inerente l'Ordinanza n. 55 del 7/6/2001.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1) di INTEGRARE l'elenco dei codici CER autorizzati con provvedimento n. 55 del 7/06/2001, a favore del Consorzio C.I.V.E.T.A.- Contrada Valle Cena 66051 Cupello (CH), con i codici di seguito elencati:

- 020102 Scarti di tessuti animali
- 020106 Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito. ***Prescrivendo, in merito, l'esclusione di rifiuti contenenti sostanze biologicamente attive (antibiotici ed altro).***
- 030199 Rifiuti non specificati altrimenti.
- 030301 Scarti di corteccia e legno.
- 030302 Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor).
- 030309 Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio.
- 030310 Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica.
- 030311 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli

di cui alla voce 030310.

- 040107 Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo.
- 040221 Rifiuti da fibre tessili grezze.
- 100101 Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia.
- 100102 Ceneri leggere di carbone.
- 100103 Ceneri leggere di torba e di legno non trattato.
- 100115 Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento.
- 100117 Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116
- 150101 Imballaggi in carta e cartone.
- 150103 Imballaggi in legno.
- 190605 Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale.
- 190606 Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale.
- 200101 Carta e cartone.
- 200201 Rifiuti biodegradabili.
- 200138 Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137

Tranne per i seguenti codici CER:

- 100115 Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento;
- 100117 Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116, le cui tipologie non si ritengono utilizzabili nell'ambito di un processo di compostaggio;

- 2) di CONFERMARE, inoltre, condizioni e prescrizioni, per quanto applicabili, già contenute nel provvedimento n. 55 del 7/6/2001;
- 3) di STABILIRE che, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 28 comma del D.Lgs. 22/97;
- 4) di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Cupello, all'Amministrazione Provinciale di Chieti, all'A.R.T.A. (Direzione Sub-Provinciale di San Salvo-Vasto), all'A.R.T.A. (Dipartimento Centrale), e all'Albo Nazionale delle Imprese Esercenti la Gestione dei Rifiuti – Sezione dell'Abruzzo;
- 5) di NOTIFICARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento al Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.- [Contrada Valle Cena - 66051 Cupello];
- 6) di DISPORRE la pubblicazione, del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Massimo Di Giacinto

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 07.04.2005, n. DF3/39:

DF3/39 Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22 e successive modifiche e integrazioni, art. 28 – Ditta EURO PIEMME S.r.l. – Via J.F. Kennedy, s.n. – 65010 MOSCUFO (PE) – Autorizzazione per l'esercizio di un impianto mobile di recupero rifiuti materiali edili inerti non pericolosi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”, e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato il contenuto del comma 7 dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97, secondo il quale gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla Regione ove l'interessato ha la sede legale;

Visto il DECRETO Ministeriale 28 aprile 1998, n. 406 “Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione Europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

Vista la Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 avente per oggetto “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti” art. 24;

Vista la D.G.R. 10.12.2003 n. 1198 avente per oggetto “L.R. 28.04.2000 n. 83 Art. 20 – Disposizioni concernenti la costituzione delle garanzie finanziarie da parte dei soggetti intestatari di autorizzazioni regionali, ai sensi del D.Lgs. n. 22/97, artt. 27 e 28, del D.Lgs. n. 99/92, del D.Lgs. n. 36/2003 e della L. n. 372/99 per la realizzazione e l'esercizio di impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti; pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)* n. 7 del 25 febbraio 2004;

Vista la D.G.R. 29.12.2004 n. 1387 avente per oggetto "Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 27, 28 e 46 del D.Lgs. n. 22/97, del D.Lgs. n. 36/2003 e della L.R. n. 83/2000, art. 25; pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)* n. 13 del 9 marzo 2005;

Vista la domanda della Ditta EURO PIEMME S.r.l. - Via J.F. Kennedy, s.n. - 65010 MOSCUFO (PE) - presentata in data 17.10.2001 e acquisita al Servizio Gestione Rifiuti al prot. n. 9053 del 23.10.2001, tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione regionale per l'esercizio di un impianto mobile di recupero rifiuti materiali edili inerti non pericolosi.

Visti gli elaborati progettuali allegati alla domanda, che risultano così costituiti:

Mese di Ottobre Anno 2001

- 1) Tavola R - Relazione descrittiva dell'attività a firma del Dott. Ing. M. Della Penna;
- 2) Tavola Rm - Relazione descrittiva del macchinario a firma del Dott. Ing. M. Della Penna;
- 3) Tavola n. 1 - Inquadramento territoriale e planimetrie del sito oggetto del ricovero del macchinario con accessi, recinzione e servizi scala/e 1:2.000 - 1:200 a cura del Dott. Ing. Mario della Penna;
- 4) Tavola n. 2 - Planimetrie, piante e sezioni del manufatto oggetto del ricovero del macchinario scala 1:200 - 1:100 - 1:40 - a cura del Dott. Ing. M. Della Penna;
- 5) Depliant dell'impianto mobile;

Dato atto che il Servizio Gestione Rifiuti con nota prot. n. 10653-am del 11.12.2001 ha trasmesso all'A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di

Pescara la documentazione pervenuta dalla Ditta, di seguito elencata, per l'acquisizione del Parere tecnico di competenza ai sensi della legge Regionale 28.04.2000 n. 83:

Mese di Ottobre Anno 2001

- 1)- Copia della domanda di autorizzazione
- 2)- Tavola R - Relazione descrittiva dell'attività a firma del Dott. Ing. M. Della Penna;
- 3)- Tavola Rm - Relazione descrittiva del macchinario a firma del Dott. Ing. M. Della Penna;
- 4)- Tavola n. 1 - Inquadramento territoriale e planimetrie del sito oggetto del ricovero del macchinario con accessi, recinzione e servizi scala/e 1:2.000 - 1:200 a cura del Dott. Ing. Mario della Penna;
- 5)- Tavola n. 2 - Planimetrie, piante e sezioni del manufatto oggetto del ricovero del macchinario scala 1:200 - 1:100 - 1:40 - a cura del Dott. Ing. M. Della Penna;
- 6)- Depliant dell'impianto mobile;

Preso atto del contenuto della nota prot. n. 1699/DP del 28.03.2002 dell'A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Pescara e acquisita allo scrivente Servizio in data 28.03.2002 al prot. n. 2841, nella quale vengono richieste delucidazioni di carattere tecnico con integrazione documentativa a quella presentata e acquisita agli atti;

Preso atto del contenuto della nota trasmessa dalla Ditta Euro Piemme S.r.l. in data 13.05.2002 e acquisita al Servizio Gestione Rifiuti al prot. n. 3970 del 20.05.2002, nella quale vengono forniti i chiarimenti richiesti con elaborati progettuali così costituiti:

- 6) Tavola U - Relazione tecnico illustrativa con scala/e varie a firma del Dott. Ing. m. Della Penna:
 - Layout tipo di lavorazione

- Schede tecniche caratteristiche dei macchinari
 - Inquadramento territoriale ed elaborati grafici dei ricoveri macchinari
- 7) Copia della richiesta di autorizzazione ex D.P.R. n. 203/88;
- 8) Scrittura privata di comodato d'uso da parte della Ditta Euro Piemme S.r.l. del locale sito al piano interrato di fabbricato esistente ubicato in Moscufo alla Via J.F.Kennedy n. 1, della superficie di circa 500 mq, distinto in catasto al foglio n. 1 particella 822 parte del sub. 2 (classamento in corso di definizione), di proprietà della Ditta Edil Piemme S.n.c. (società controllata dagli stessi soci della Euro Piemme S.r.l.) con sede in Montesilvano, alla Via Rossini n. 26;

Preso atto del contenuto della nota prot. n. 2794/AM del 29.05.2002 dell'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara e acquisita a questa Direzione in data 06.06.2002 prot. n. 4546, nella quale vengono richieste ulteriori delucidazioni di carattere tecnico;

Preso atto del contenuto della nota trasmessa dalla Ditta Euro Piemme S.r.l. in data 09.10.2004 e acquisita allo scrivente Servizio al prot. n. 8732 del 13.10.2004, nella quale vengono forniti i chiarimenti richiesti alla documentazione presentata;

Visto il **parere tecnico favorevole** dell'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara, espresso con nota prot. n. 6444/PESC/DS del 15.11.2004 e acquisito al Servizio Gestione Rifiuti in data 22.11.2004 prot. n. 10070 nella quale si esprime come di seguito riportato:

RELAZIONE

Acquisito ed Esaminato il documento del 09.10.2004, prodotto dalla Società EURO PIEMME S.r.l. di Moscufo (PE), Ns. prot. 5708 del 12.10.2004, sulla base della richiesta

avanzata da ultimo dall'A.R.T.A. in data 29.05.2002 con prot. 2794/AM, in cui sono stati riportati i codici richiesti CER dei rifiuti inerti non pericolosi che si intende ammettere nell'impianto di trattamento mobile dei rifiuti, e recante una dichiarazione che la Società intende procedere secondo le indicazioni riportate nell'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 22/1997;

Acquisito il parere della dott.ssa Scamosci del Dipartimento A.R.T.A. di Pescara, già responsabile del procedimento, secondo il quale sulla base del documento da ultimo presentato non ostano impedimenti al rilascio del parere definitivo.

Visto il parere di massima favorevole, con richiesta di ulteriori integrazioni, espresso nella riunione del 22.05.2002 del Gruppo di Lavoro per la provincia di Pescara, di cui alla sopra richiamata nota Ns. prot. 2794/AM del 29.05.2002.

Premesso che la società EURO PIEMME S.r.l. di Moscufo (PE) ha presentato un elenco di rifiuti da recuperare non tutti strettamente attinenti ai materiali edili, ma che tuttavia si ritiene di dovere aderire, con limitazione, alle esigenze espresse dalla stessa in quanto compatibile con l'impianto mobile da utilizzare.

Si esprime parere favorevole alla gestione dell'impianto mobile di recupero delle seguenti tipologie di rifiuti inerti non pericolosi, così come riportata nella Relazione Tecnica e nelle successive integrazioni, con le prescrizioni che sia data applicazione alle sopra richiamate normative attinenti la gestione dei rifiuti ed alla necessità di evitare l'inquinamento acustico prodotto dall'impianto mobile in relazione al sito d'intervento.

CODICI C.E.R.	DESCRIZIONE
10 12	Rifiuti della fabbricazione dei prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione

10 12 01	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 12 08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 13	Rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali
10 13 01	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 13 04	Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
17 01	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
17 01 01	Cemento
17 01 02	Mattoni
17 01 03	Mattonelle e ceramiche
17 09	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 01 09, 17 09 02 e 17 09 03
19 13	Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
19 13 02	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01

Si ritiene che il rifiuto:

CODICE C.E.R.	DESCRIZIONE
19 13 04	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03

non possa essere autorizzato in quanto non compatibile con l'impianto in questione per la quantità di acqua in esso contenuta che lo differenzia dal rifiuto 19 13 02;

Atteso che l'autorizzazione all'esercizio degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni

stabilite dal comma 7 dell'art. 28 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22;

Rilevato altresì che per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell'impianto, dovranno essere adempiute tutte le condizioni previste dal medesimo comma 7 dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97;

Evidenziato che è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;

Rilevato altresì che il presente provvedimento, configura, per espressa disposizione di legge, comma 7 dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97, come un'autorizzazione all'esercizio e, pertanto, non deve essere considerata né come un'approvazione progettuale, né come un'omologazione dell'impianto mobile;

Rilevato che, sempre in relazione alle singole campagne di attività, è fatto, inoltre, salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza del lavoro;

Preso atto del Certificato della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Pescara prot. n. CEW/3148/2005/CPE0056 del 05.04.2005, redatto anche ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 575 del 31.05.1965 e succ. modifiche;

Visti i certificati del Casellario Giudiziale n. 03355/0001-0300 e n. 03380/0001-0300 del 05.04.2005 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara;

Vista la Legge Regionale 14/9/99, n. 77 contenente: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo"

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 28 comma 07 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, la Ditta

EURO PIEMME S.r.l. – Via J.F. Kennedy, s.n. – 65010 MOSCUFO SCALO – all’esercizio di un impianto mobile per attività recupero rifiuti materiali edili inerti non pericolosi a condizione che siano rispettate le osservazioni e/o prescrizioni dettate nel parere tecnico dell’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara, di cui alla nota prot. n. 6444/PESC/DS del 15.11.2004, citate in premessa e qui di seguito riportate:

“Si ritiene che il rifiuto:

CODICE C.E.R.	DESCRIZIONE
19 13 04	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03

non possa essere autorizzato in quanto non compatibile con l’impianto in questione per la quantità di acqua in esso contenuta che lo differenzia dal rifiuto 19 13 02”;

2) **di stabilire** che, l’autorizzazione all’esercizio di cui al punto 1) è concessa per un periodo di cinque anni dalla data di notifica del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste all’art. 24 comma 5 della L.R. 28.04.2000 n. 83;

3) **di stabilire** che le autorizzazioni indicate ai punti 1) e 2) sono rilasciate per il trattamento delle tipologie di rifiuti con codice C.E.R. approvati dall’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara con nota prot. n. 6444/PESC/DS del 15.11.2004 così elencati:

CODICI C.E.R.	DESCRIZIONE
10 12	Rifiuti della fabbricazione dei prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione

10 12 01	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 12 08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 13	Rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali
10 13 01	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 13 04	Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
17 01	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
17 01 01	Cemento
17 01 02	Mattoni
17 01 03	Mattonelle e ceramiche
17 09	Altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione
17 09 04	Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 01 09, 17 09 02 e 17 09 03
19 13	Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
19 13 02	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01

per una potenzialità complessiva di 320.000 tonnellate/anno.

4) **di precisare** che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni

rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste;
 - dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
 - deve essere evitato lo stoccaggio temporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;
- 5) di prescrivere** che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorchè afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
- 6) di obbligare**, altresì la Ditta EURO PIEMME S.r.l. all'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio di L'Aquila ai sensi del D.M. n. 406 del 28/04/98 art. 8 comma 1, lettera g;
- 7) di fare salve** eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, Nulla-Osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e organismi, nonché le altre disposizioni e diretti-

ve vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

8) di richiamare la ditta autorizzata:

- agli obblighi previsti dagli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 22/97;
- alla acquisizione di eventuali altri pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti, nonché di comunicare l'inizio della singola campagna di recupero rifiuti materiali edili inerti non pericolosi, alla Provincia ed al Comune nel cui territorio si intende iniziare la campagna di attività suddetta;

9) di obbligare, la Società EURO PIEMME S.r.l. ai sensi delle D.G.R. n. 1198/10.12.2003 e n. 1387/20.12.2004, alla trasmissione, prima dell'avvio dell'esercizio dell'impianto, con la documentazione richiesta dall'art. 22 (realizzazione dell'impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale) della Legge Regionale 28.04.2000, n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti), apposita "garanzia finanziaria" in duplice copia, conformi all'originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n. 1387 del 29.12.2004 (Allegato A art. 2); detta "garanzia finanziaria" sarà controfirmata e restituita a codesta Società, previa verifica da parte di questo Servizio;

10) di stabilire che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97.

11) di trasmettere copia del presente provvedimento, all'Amministrazione Comunale di Moscufo (PE), all'Amministrazione Provinciale di Pescara, All'A.R.T.A. - Agenzia

Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara e all’Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio di L’Aquila;

12) di trasmettere altresì, copia dello stesso alle altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;

13) di notificare, ai sensi di legge, copia del provvedimento alla Società EURO PIEMME S.r.l. – Impresa Edile - Via J.F. Kennedy, s.n. – 65010 MOSCUFO SCALO (PE);

14) di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Massimo Di Giacinto

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 07.04.2005, n. DF3/40:

D.Lgs. 5/02/97 n. 22 art. 28 - L.R. 28.04.2000 n. 83 - C.I.R.S.U. - Consorzio Intercomunale Rifiuti Solidi Urbani - Via Turati, n. 83 64022 Giulianova (TE) - Integrazione codice CER 19 12 12, inerente la Determinazione n. DF3/16 del 4/03/2004, per la gestione dell'impianto di riciclaggio e compostaggio con annessa discarica di servi-

zio, sito in località Casette di Grasciano nel Comune di Notaresco.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di integrare** l'elenco dei codici CER autorizzati con Determinazione n. DF3/16 del 4/03/2004, a favore del Consorzio Intercomunale Rifiuti Solidi Urbani -C.I.R.S.U.- [Via Turati n. 83 - 64022 Giulianova (TE)], con il Codice CER 19 12 12, purché le quantità del rifiuto non vadano a modificare la potenzialità autorizzata dell'impianto;
- 2) di confermare**, inoltre, condizioni e prescrizioni, per quanto applicabili, già contenute nel provvedimento n. DF3/16 del 4/03/2004;
- 3) di stabilire che**, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 28 del D.Lgs. 22/97.
- 4) di notificare**, ai sensi di legge, il presente provvedimento al C.I.R.S.U. – Consorzio Intercomunale per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani [Via F. Turati, 83 – 64022 - Giulianova (TE)];
- 5) di trasmettere** copia del presente provvedimento al Comune di Notaresco (TE), all’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A.- Dipartimento Provinciale di Teramo - e all’Albo Nazionale delle Imprese Esercenti Attività nel Settore Rifiuti;
- 6) di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Massimo Di Giacinto

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 07.04.2005, n. DF3/41:

D.Lgs. 05.12.1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. D.Lgs. 13.01.03, n. 36, art. n. 17. L.R. 28.04.2000, n. 83. – Approvazione del piano di adeguamento della discarica per rifiuti inerti ubicata in località San Marcello nel comune di Celano (AQ), già autorizzata con Ordinanza n. 35 del 16/02/2001, presentato da A.C.I.A.M. S.p.A. Via Oslavia n. 6 - 67051 Avezzano (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Legislativo 5.2.1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto “Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e rifiuti da imballaggi” e in particolare gli artt. nn. 19, lett. d) ed e), e 22 relativi alle competenze attribuite alle Regioni;

Visti, altresì, gli artt. nn. 27 e 28 del citato D.Lgs. circa l’approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti nonché l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero;

Visto il D. Lgs. 13.01.03, n. 36, avente per oggetto “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

Vista la L.R. 28/04/00, n. 83 avente per oggetto: “Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti, contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti”;

Visti i contenuti del provvedimento autorizzativo regionale n. 35 del 16/01/2001 (ex artt. 27 e 28 del D. Lgs. n. 22/97) dal quale risulta che la discarica in oggetto è regolarmente autorizzata;

Richiamata la nota di questo Servizio prot. n. 591 del 23/01/04, con la quale sono stati stabiliti i criteri e le metodologie istruttorie relative ai piani in argomento, da svolgersi da parte di un Gruppo di Lavoro costituito dal Dirigente del Servizio di Gestione dei Rifiuti, da rappresentanti della Direzione Regionale dell’A.R.T.A., da rappresentanti dei Dipartimenti Provinciali territorialmente competenti della medesima Agenzia e dal consulente incaricato, giusta Determinazione dirigenziale n. DF3/21 del 18/03/2004;

Vista la nota prot. n. 198 del 26/09/2003, acquisita agli atti della Direzione regionale Turismo – Ambiente – Energia in data 29/09/2003 con prot. n. 8060, con la quale l’A.C.I.A.M. S.p.A., con sede in Via Oslavia n. 6 - 67051 Avezzano (AQ), in qualità di gestore della discarica indicata in oggetto, a seguito di formale delega da parte del Comune di Celano con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 22/07/2002, ha inoltrato il relativo piano di adeguamento previsto all’art. 17, comma 3, del D. Lgs. n. 36/03;

Preso atto che l’impianto e le modalità gestionali relative sono descritte nella documentazione trasmessa dal gestore della discarica in argomento che risulta così costituita:

1. Elaborato A: Indicazioni di carattere generale, Piano di gestione operativa, Piano di ripristino ambientale, Piano di gestione post – operativa, Piano di sorveglianza e controllo costituiti da: n. 69 pagine numerate (settembre 2003) più allegati, documentazione

fotografica (anno 2003) e Autorizzazione Regionale dell'impianto;

2. **Elaborato B:** Valutazione dei costi di adeguamento costituito da: n. 2 pagine;
3. **Elaborato TAV. 1:** Planoaltimetria, Sezioni e Particolare copertura;

Visto il verbale della riunione del Gruppo di Lavoro, tenutasi in data 21/10/04, costituito da n. 4 pagine;

Rilevato che dal predetto verbale, in particolare, emergono le seguenti prescrizioni:

- a. relativamente al progetto di adeguamento delle opere infrastrutturali si prescrive la posa in opera sul fondo e sulle pareti della discarica, anche sulle superfici già impegnate da rifiuti inerti, di uno strato di argilla di spessore maggiore o uguale a 1m con coefficiente di permeabilità inferiore a 10^{-7} m/s o, in alternativa, la realizzazione di un altro sistema comunque conforme a quanto specificatamente indicato dal decreto 36/2003 e la definizione e realizzazione, previo parere del dipartimento Arta competente per territorio, di un sistema di drenaggio ed allontanamento delle acque raccolte sul fondo della discarica;
- b. relativamente al piano di gestione operativa della discarica si prescrive il divieto di modifica dei profili finali autorizzati, con conseguente diminuzione del volume utile dei rifiuti derivante dal differente spessore del pacchetto di chiusura e il divieto di modificare l'ammissibilità di tipologie di rifiuto rispetto a quelle già precedentemente autorizzate;
- c. relativamente al piano di sorveglianza e controllo si prescrive la definizione, d'intesa con il dipartimento Arta competente per territorio, della frequenza e modalità di campionamento per i parametri indicati nell'All. n. 2 al D.Lgs. 36/2003;
- d. relativamente al piano finanziario si prescrive la redazione del piano finanziario stesso,

che dovrà contenere le informazioni richieste dalla normativa e dalla circolare inviata dalla Regione ai titolari/gestori degli impianti e dovrà essere presentato alla Regione Abruzzo.

Rilevato altresì che nel citato verbale risulta, per quanto attiene ai tempi previsti per gli adeguamenti, *“il GdL, in relazione a quanto previsto dall'art. 17 punto 4 in merito alla fissazione dei tempi per i lavori di adeguamento ritiene che, per quanto riguarda l'adeguamento del sistema di impermeabilizzazione del fondo e dei lati della discarica, il termine entro il quale lo stesso dovrà essere avviato non debba essere superiore ai 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di autorizzazione. La definizione del sistema di drenaggio delle acque raccolte sul fondo della discarica e della frequenza e modalità di prelievo ed analisi dei campioni (da concordare con il Dipartimento Provinciale dell'ARTA), nonché la presentazione di un dettagliato Piano Finanziario alla Regione Abruzzo devono avvenire entro 30 giorni dalla data di notifica. Ha altresì attuazione immediata la prescrizione relativa al divieto di modificare l'ammissibilità di tipologie di rifiuti rispetto a quelli per cui si era precedentemente autorizzati”*;

Considerato che il Piano di adeguamento in oggetto, esaminato dal GdL, è relativo alla discarica di volumetria complessiva lorda pari a 72.500 mc, autorizzata con Ordinanza regionale n. 35 del 16/01/2001;

Ritenuto che il presente provvedimento integra e modifica quanto precedentemente disposto con Ordinanza n. 35 del 16/01/2001 con conseguente richiamo di tutte le condizioni e prescrizioni già stabilite compatibili con le modalità realizzative e gestionali oggetto della presente determinazione, e che ai sensi del D. Lgs. n. 36/03 è definita come discarica per rifiuti inerti;

Considerato che dall'esame della documentazione acquisita agli atti non risultano elementi

ostativi all'approvazione del Piano di adeguamento indicato in oggetto, nel pieno rispetto degli elaborati progettuali presentati;

Ritenuto di richiamare i divieti indicati agli artt. 28 e 29 della L.R. 28.04.2000, n. 83;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Vista la Legge n. 77 del 14/9/99 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo".

DETERMINA

- 1) di APPROVARE, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 13.01.03, il piano di adeguamento della discarica per rifiuti inerti ubicata nel Comune di Celano (AQ) in loc. San Marcello sul sito individuato alla particella n. 83 del foglio 35 del Comune di Celano, già autorizzata a favore del Comune di Celano con Ordinanza n. 35 del 16/01/2001, presentato dalla Società di Gestione A.C.I.A.M. S.p.A., con sede in Via Oslavia n. 6 - 67051 Avezzano (AQ), delegata ai sensi di legge, costituito dagli elaborati progettuali indicati in premessa;
- 2) di STABILIRE che il presente provvedimento integra e modifica quanto precedentemente disposto con Ordinanza n. 35 del 16/01/2001 con conseguente richiamo di tutte le condizioni e prescrizioni già stabilite ed eventualmente compatibili con le modalità realizzative e gestionali oggetto della presente determinazione;
- 3) di AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/03, la Soc. A.C.I.A.M. S.p.A. a proseguire l'esercizio della discarica, già autorizzato con Ordinanza n. 35/01, sino alla data di scadenza della predetta autorizzazione, salvo proroga da rilasciarsi ai sensi di legge, alle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - a. relativamente al progetto di adeguamento delle opere infrastrutturali si prescrive la posa in opera sul fondo e sulle pareti della discarica, anche sulle superfici già impegnate da rifiuti inerti, di uno strato di argilla di spessore maggiore o uguale a 1 m con coefficiente di permeabilità inferiore a 10^{-7} m/s o, in alternativa, la realizzazione di un altro sistema comunque conforme a quanto specificatamente indicato dal decreto 30/2003 e la definizione e realizzazione, previo parere del dipartimento ARTA competente per territorio, di un sistema di drenaggio ed allontanamento delle acque raccolte sul fondo della discarica;
 - b. relativamente al piano di gestione operativa della discarica si prescrive il divieto di modifica dei profili finali autorizzati, con conseguente diminuzione del volume utile dei rifiuti derivante dal differente spessore del pacchetto di chiusura e il divieto di modificare l'ammissibilità di tipologie di rifiuto rispetto a quelle già precedentemente autorizzate;
 - c. relativamente al piano di sorveglianza e controllo si prescrive la definizione, d'intesa con il dipartimento ARTA competente per territorio, della frequenza e modalità di campionamento per i parametri indicati nell'All. n. 2 al D. Lgs. n. 36/2003;
 - d. relativamente al piano finanziario si prescrive la redazione del piano finanziario stesso, che dovrà contenere le informazioni richieste dalla normativa e dalla circolare inviata dalla Regione ai titolari/gestori degli impianti e dovrà essere presentato alla Regione Abruzzo.
 - e. relativamente a quanto attiene i tempi previsti per gli adeguamenti, in relazione a quanto previsto dall'art. 17 punto 4 in merito alla fissazione dei tempi per i la-

vori di adeguamento, si prescrive che, per quanto riguarda l'adeguamento del sistema di impermeabilizzazione del fondo e dei lati della discarica, il termine entro il quale lo stesso dovrà essere avviato non deve essere superiore ai 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento di autorizzazione. La presentazione di un dettagliato Piano Finanziario, la definizione del sistema di drenaggio delle acque raccolte sul fondo della discarica e della frequenza e modalità di prelievo ed analisi dei campioni (da concordare con il Dipartimento Provinciale dell'ARTA) devono avvenire entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento di autorizzazione. Ha altresì attuazione immediata la prescrizione relativa al divieto di modificare l'ammissibilità di tipologie di rifiuti rispetto a quelli per cui si era precedentemente autorizzati;

- 4) di PRECISARE che la volumetria complessiva lorda della discarica in argomento è pari a 72.500 mc, autorizzata con Ordinanza regionale n. 35 del 16/01/2001;
- 5) di CLASSIFICARE la discarica, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 36/03 come discarica per rifiuti inerti;
- 6) di STABILIRE che, nella discarica possono essere smaltiti solo i rifiuti i cui codici risultino direttamente correlabili con le tipologie di rifiuti per i quali la discarica risulta attualmente autorizzata con Ordinanza n. 35 del 16/01/2001, l'integrazione dei codici già autorizzati con quelli individuabili in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 36/03 dovrà essere richiesta con le procedure definite dall'art. 21 della L.R. 83/2000;
- 7) di PRESCRIVERE che il beneficiario della presente autorizzazione provveda a comunicare alla Regione Abruzzo (Servizio Gestione Rifiuti) e al competente Dipartimento Provinciale dell'A.R.T.A., la conclusione dei lavori di cui al precedente punto 3) entro e non oltre il termine di gg. 10 dalla conclusione dei lavori stessi;
- 8) di PRESCRIVERE, altresì, il rispetto di quanto di seguito indicato:
 - quanto stabilito dalla L.R. n. 83/2000 per quanto attiene all'ingresso di rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale;
 - la prescrizione di fare salve eventuali autorizzazioni, visti, pareri, nullaosta, di competenza di altri Enti ed Organismi, nonché altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;
 - l'adeguamento delle garanzie finanziarie previste all'art. 14 del D. Lgs. 36/03 che verranno determinate con separato provvedimento, successivamente alla adozione delle direttive regionali in materia, integrative di quanto già stabilito con D.G.R. n. 1198 del 10/12/2003;
 - la tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 22/97;
 - l'obbligo del rispetto delle ulteriori prescrizioni fissate al D.Lgs. n. 22/97 e dalla L.R. n. 83/2000;
- 9) di TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Amministrazione Provinciale di L'Aquila, all'A.R.T.A. Abruzzo (Direzione Regionale Pescara e Dipartimento Provinciale di L'Aquila), al Comune di Celano (AQ) e alla Sezione Regionale Abruzzo dell'Albo Nazionale delle Imprese Esercenti la Gestione dei Rifiuti;
- 10) di NOTIFICARE il presente provvedimento alla Soc. A.C.I.A.M. S.p.A. - Via Oslavia n. 6 - 67051 Avezzano (AQ);
- 11) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*;

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 28 - IV comma - del D. Lgs. n. 22/97.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Massimo Di Giacinto

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO
ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 18.03.2005, n. DF2/35:

Autorizzazione relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "ricarica di batterie" – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 – della Ditta TNT ARVIL da ubicarsi in s.s. 154 Val di Sangro del Comune di Paglieta (CH) – c/o Stabilimento SEVEL.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) Di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, la Ditta **TNT ARVIL** per l'impianto di ricarica batterie, da ubicarsi in comune di Paglieta (CH), S.S. 154 Val di Sangro, così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;

- 2) di concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 14.5.2004 – parte integrante e sostanziale della presente disposizione (**all. n. 4**) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

- 14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO
ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 18.03.2005, n. DF2/36:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per gli impianti di "produzione idrogeno da metano – REFORMER" – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 – della Ditta DEGUSSA MEDAVOX da ubicarsi in P.le Elettrochimica – Comune di Bussi sul Tirino (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, la Ditta **DEGUSSA MEDAVOX** per l'impianto di produzione idrogeno da metano - REFORMER da ubicarsi in comune di Bussi sul Tirino (PE), P.le Elettrochimica 1, così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di autorizzazione.
- 2) di CONCEDERE l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 18.1.2005 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (**all. n. 4**) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

- 14) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

PARTE III

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

COMUNE DI ATRI (TE)

SETTORE IV – URBANISTICA E AMBIENTE

Adozione della Variante parziale al PRG di Atri per ampliamento zona produttiva c.da Stracca e modifica art. 42 NTA.

Si rende noto che la Variante parziale al PRG per ampliamento zona produttiva c.da Stracca e modifica art. 42 NTA è stata adottata con delibera di C.C. n. 14 del 31.03.2005 ed è stata depositata presso la Segreteria Comunale; chiunque può prenderne visione.

Entro 45 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul *BURA* i cittadini possono presentare osservazioni, istanze o proposte.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
URBANISTICA E AMBIENTE
Arch. Gino Marccone

COMUNE DI CASALANGUIDA (CH)

Via Porta Da Capo Cap 66031

Tel. 0872/867135 Fax 0872/867072

Graduatoria Definitiva assegnazione alloggi E.R.P. – Bando di Concorso Generale n. 1/2004 del 08.03.2004.

GRADUATORIA DEFINITIVA - COMUNE CASALANGUIDA
 COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E.R.P.
 (Art. 7 L.R. 11/8/1986 N°59) - presso l'azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Lanciano
 BANDO del 08-03-2004

N	RICHIEDENTE	Condizioni soggettive Art.8 - A						Condizioni oggettive Art.8 - B				TOTALE	
		Raddio art.21 L.457/78	Nucleo familiare	Anziani	Famiglie di nuova formazione	Per presenza handicappati	Emigrati e profughi	Abitazioni in baracche, stalle	Condizione unico alloggio con almeno 2 unità che siano di diversi nuclei	B1.2	B2		B3
1°	PASQUALE MARCELLO	2	3								2		7
2°	PEDONE MARIA MONICA	2	2										5
3°	PEDONE DONATO FRANCESCO	2	2	2			1						5
4°	SABATINI PAOLO											4	4
5°	D'AMARIO CAMILLO		3	1									4
6°	D'ANGELO PIERINA			2							2		4
7°	CIANCAGLINI GIANNI		1										1
8°	TUMINI DONATA												0
	ESCLUSI												
	DI RISIO GAETANO GIUSEPPE												
	DI RISIO MARIO												
	DEL VECCHIO CAMILLO												
	MENNA CAMILLO												
	PROPRIETARIO												
	PROPRIETARIO												
	REDDITO SUPERIORE												

IL PRESIDENTE
 Dott. Giuseppe Arcandini

La presente graduatoria è stata formulata da questa Commissione nella seduta del 9-03-2005
 Avverso la stessa è ammesso ricorso al T.A.R. nei termini e modi previsti dalle vigenti
 disposizioni di legge

Lanciano, il 29 MAR 2005

COMUNE DI COLLECORVINO (PE)
Via T. Acerbo n. 5 – 65010 Collecovino (PE)
Tel. 085/8205128 Fax 085/8205132

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.03.2005: Variante alle N.T.A. del Piano Particolareggiato "Stazione" ai sensi dell'art. 20 della L.R. 18/83 e successive modificazioni ed integrazioni – Accoglimento osservazioni e approvazione definitiva.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

Considerato che:

l'Ing. Di Giacomo Giustino in qualità di responsabile del Settore Terzo Tecnico, nonché progetti sta con nota prot. 1658 del 21.02.2005, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle due osservazioni pervenute;

Omissis

DELIBERA

Con voti, espressi nelle forme di legge;

- 1) **la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- 2) **Osservazione n. 1:** *Omissis*
decisione del consiglio:
Omissis
l'osservazione è accolta per le motivazioni espresse nel parere tecnico.
- 3) **Osservazione n. 2:** *Omissis*
decisione del consiglio:
Omissis
l'osservazione è accolta per le motivazioni espresse nel parere tecnico.
- 4) **di approvare definitivamente la Variante alle N.T.A. del Piano Particolareggiato**

"Stazione", adeguato alle osservazioni accolte.

Omissis

- 5) **Di rimettere gli atti al competente Responsabile del settore Tecnico per gli adempimenti conseguenti anche per la predisposizione del testo coordinato a seguito delle osservazioni accolte.**

COMUNE DI GESSOPALENA (CH)

Avviso approvazione definitiva nuovo Piano Regolatore Generale.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO

Visti gli artt.li 10 e 11 della L.R. del 12 Aprile 1983, n. 18 come modificati dagli artt.li 8 e 9 della L.R. 27 aprile 1995 n. 70;

Vista la L.R. 03.03.1999, n. 11 come modificata ed integrata dalla L.R. n. 26/2000;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 06.02.2005, esecutiva ai sensi di legge, è stato definitivamente approvato il nuovo Piano Regolatore Generale del comune di Gessopalena (Ch);

Che la deliberazione di approvazione con tutti gli allegati è depositata presso l'ufficio tecnico comunale

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Giuseppe Melchiorre

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO
(CH)
SETTORE URBANISTICA

Decreto Sindacale di approvazione di Accordo di Programma per l'attuazione del

Programma di Recupero Urbano “Di Vincenzo S.P.A.”.

IL SINDACO

Omissis

DECRETA

Di approvare ... l'accordo di programma raggiunto con verbale Conferenza dei servizi del 07.10.2004 tra il Comune di San Giovanni Teatino e: Provincia di Chieti ..., Comune di Pescara, R.F.I. ..., ENAC, ENAV, ASL, ENEL, Camuzzi-Enel rete gas, relativo al P.R.U. proposto dalla “Soc. Di Vincenzo Dino & C. S.p.A.”;

Di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul *B.U.R.A.* dopo la ratifica ... dell'accordo di programma in oggetto comportante variazione dello strumento urbanistico vigente.

Omissis

IL SINDACO
F.to V. Caldarelli

COMUNE DI SCAFA (PE)
AREA TECNICA

Delibera del Consiglio Comunale n. 04 del 05.03.2005 Ampliamento di un'autofficina Ditta: Autofficina D.A.R. di Roberto D'Amico – D.P.R. 447/98 e D.P.R. 440/2000 art. 5.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- La ditta D'Amico Roberto titolare dell'Autofficina D.A.R. con sede in Bolognano Via Nazionale, 91 ha presentato richiesta di Permesso di Costruire per l'ampliamento

dell'autofficina in C.da Zappino di Scafa Fg. n. 1 Particella n. 181 presso lo Sportello Unico Attività Produttive di Pescara in data 17/04/2004, acquisita al prot. n. 3803;

- con nota del 26.04.2004 prot. 3867, il Responsabile Unico del Procedimento dello Sportello Unico delle Attività Produttive, ha comunicato l'avvio del procedimento per la richiesta in questione ai sensi dell'art. 5 comma 4° del vigente Regolamento del S.U.A.P. e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 447/98;
- in data 10/01/2005 si è tenuta presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive di Pescara, la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 per l'acquisizione dei pareri di competenza dei vari enti interessati; in pari data essendo stati acquisiti i pareri favorevoli della maggioranza degli Enti, il Presidente ha dichiarato chiusa la Conferenza con esito favorevole precisando tuttavia che, ai sensi dell'art. 13 della L. 64/1974, il Comune acquisisca prima dell'adozione della variante allo strumento urbanistico, il parere dell'Ufficio Tecnico del Territorio e della Soprintendenza;

Rilevato che alla data odierna risultano acquisiti, in sede di conferenza dei servizi i pareri favorevoli degli enti terzi e con successivo provvedimento anche il parere favorevole della Regione Abruzzo Servizio Tecnico del Territorio (ex Genio Civile), giusta nota del 18.01.2005 Prot. n. 199, acquisito dal S.U.A.P. in data 22.01.2005 al Prot. n. 5303 necessari all'autorizzazione dell'intervento proposto.

Rilevato altresì che nel corso del procedimento non sono pervenute osservazioni ed opposizioni in merito.

Visto il vigente regolamento S.U.A.P.

Visto il D.P.R. 447/98 e in particolare gli articoli 4 e 5.

Visto altresì il DPR 440/00.

Rilevato che allo stato attuale la proposta progettuale deve essere sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, in quanto la determinazione positiva della conferenza dei servizi costituisce proposta di variante allo strumento urbanistico.

Tenuto presente il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Con la votazione che ha avuto il seguente risultato:

Presenti n. 09; Votanti n. 09;
Favorevoli n. 09; Contrari n. 0; Astenuti n. 0;

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 5 del DPR 447/98, in variante alle vigenti previsioni urbanistiche, la proposta di intervento presentata dalla Ditta Autofficina D.A.R. di D'Amico Roberto con sede in Bolognano alla Via Nazionale, 91 concernente l'ampliamento di un'autofficina nel territorio di Scafa, come da progetto allegato e alle condizioni di cui alla conferenza dei servizi;
- 3) disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul *B.U.R.A.*

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riscontrata la necessità e l'urgenza di provvedere in merito:

Con la votazione che ha avuto il seguente risultato

Presenti n. 09; Votanti n. 09;
Favorevoli n. 09; Contrari n. 0; Astenuti n. 0;

Rende il presente atto immediatamente eseguibile avvalendosi del disposto di cui all'art. 134, 4° comma, del D.L.gs. n. 267/00 (TUEL)

IL PRESIDENTE
F.to Di Virgilio Enio

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Ricucci M. Carmela

COMUNE DI SCERNI (CH)

Via IV Novembre n. 16

E-mail: comunediscerni@comunediscerni.com

**Avviso di approvazione definitiva della
Seconda Variante al Piano Regolatore Esecutivo.**

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE TECNICO

Viste le leggi regionali n. 18/83, n. 70/95, n. 11/99, n. 26/2000

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.03.2005 è stata approvata definitivamente la Seconda Variante al Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Scerni.

La Variante al P.R.E. diventerà esecutiva a seguito della pubblicazione del presente avviso sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
Arch. Gisella La Palombara

CONSORZIO
PER IL NUCLEO DI SVILUPPO
INDUSTRIALE DI SULMONA (AQ)

**Avviso di deposito degli atti relativi al
piano Regolatore Territoriale del Consorzio
per lo Sviluppo Industriale di Sulmona.**

IL COMMISSARIO REGIONALE

Vista la delibera commissariale n. 131 del 24/06/2004 con la quale il Consorzio ha propo-

sto, per la prescritta approvazione dei competenti organi provinciali, la variante ed il Piano Attuativo al Piano Regolatore Territoriale del Consorzio stesso;

Visto l'art. 51 del DPR 06/03/78 n. 218 e la legge regionale n. 56 del 22/08/1994:

RENDE NOTO

che presso la sede del Consorzio in viale dell'Industria n. 6 Sulmona, per la libera visione al pubblico, dal giorno della affissione del presente avviso nell'Albo Pretorio del Comune di Sulmona e di Pratola Peligna e per 15 (quindici) giorni consecutivi, compresi i festivi, è depositato la variante ed il piano attuativo al Piano Regolatore Territoriale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona, così come proposto con delibera commissariale n. 131 del 24/06/2004.

Entro e non oltre lo stesso periodo chiunque vi abbia interesse potrà presentare osservazioni al Consorzio.

Si avverte che durante tale periodo gli interessati potranno prendere visione dei relativi atti dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

IL COMMISSARIO REGIONALE
Dott. Luca Bergamotto

ENEL DISTRIBUZIONE SPA
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E
RETI - RETE ELETTRICA
ZONA DI TERAMO

Costruzione ed esercizio Km 1,850 di linea MT 20kV in cavo interrato 3x1x185 mmq, km 1,700 di linea BT 220/380 V in cavo interrato AL 3x1x150+95N, e realizzazione di n. 4 cabine Box MT/BT per elettrificazione area produttiva denominata "PP SOTTOZONA D4", in località Autoporto S.

Lucia di Roseto Degli Abruzzi (TE). Prat. 276/D/TE.

Direzione Lazio - Abruzzo e Molise - Zona di Teramo con sede in Teramo Viale Bovio n. 40 ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20.9.88 n. 83. integrata e modificata dalla legge n. 132 del 23.12.99

RENDE NOTO

che con domanda in data odierna inoltrata al Comune di Roseto Degli Abruzzi, all'Amministrazione Provinciale, al Ministero delle Comunicazioni Ispettorato territoriale di Sulmona, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio Km 1,850 di linea MT 20kV in cavo interrato 3x1x185 mmq, km 1,700 di linea BT 220/380 V in cavo interrato AL 3x1x150+95N, e realizzazione di n. 4 cabine Box per elettrificazione area produttiva denominata "PP SOTTOZONA D4", in località Autoporto S. Lucia di Roseto Degli Abruzzi (TE). Prat. 276/D/TE. La costruzione del suddetto elettrodotto servirà a migliorare la qualità del servizio di distribuzione nel Comune citato.

Le caratteristiche principali della linea MT/BT sono le seguenti:

-) corrente alternata trifase;
-) tensione 20 KV, 220/380 V;
-) frequenza: 50 Hz;
-) cavo MT in alluminio 3x1x185 mmq;
-) cavo BT in alluminio 3x1x150+95N mmq;
-) lunghezza della linea M.T. 20 KV interrata da costruire circa Km 1,850;
-) lunghezza della linea BT 220/380 V interrata da costruire circa Km 1,700.

La descrizione particolareggiata del tracciato e delle caratteristiche tecniche sono depositate presso il Comune interessato e sono a dispo-

sizione, nelle ore d'ufficio, di chiunque intenda prenderne visione.

Il presente avviso, corredato da una planimetria con il tracciato dell'impianto elettrico, sarà pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune

interessato.

Teramo, li 31 Marzo 2005

IL RESPONSABILE
Luciano Tonino Seccia

Direttore Responsabile: **Dr. Giuseppe PLACIDI** – Vice Direttore: **Virginio SCAFATI**

Stab. Tipografico G.T.E. – Fossa (L'Aquila)